

254.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 1974

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

	PAG.
Missione	14903
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa e referente 14903, 14905 14932, 14952	
Disegni di legge:	
(Approvazione in Commissione) . . .	14952
(Proposta di assegnazione in sede legislativa)	14952
(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . .	14952
(Trasmissione dal Senato)	14932
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale (2929)	14906
PRESIDENTE	14906
ACHILLI, <i>Relatore</i>	14906, 14928
ASCARI RACCAGNI	14923, 14926, 14935, 14936
BOTTA	14920, 14934, 14936, 14940

	PAG.
BUSETTO	14920, 14921, 14936
CUSUMANO	14940
DELFINO	14932
DI GIESI	14920, 14935
GUARRA	14919, 14932, 14935, 14940
LAURICELLA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	14908, 14930, 14940
PEGORARO	14939, 14940
PICCONE	14924
PREARO	14922, 14940
QUILLERI	14918, 14932, 14934, 14935
SBRIZIOLO DE FELICE EIRENE	14926
STELLA	14935
TANI	14925
TODROS	14927, 14935, 14936, 14940
ZANIBELLI	14940

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale (approvato dal Senato) (2969);

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1974

	PAG.		PAG.
PAPA ed altri: Modifica dell'articolo 272 del codice di procedura penale relativo alla durata della custodia preventiva (2740);		Interrogazioni e interpellanza (Annunzio):	
TERRANOVA: Modificazione dell'articolo 272 del codice di procedura penale (2806);		PRESIDENTE	14953
CONCAS ed altri: Modificazioni all'articolo 272 del codice di procedura penale — Durata massima della custodia preventiva (2837)	14941	VECCHIARELLI	14953
PRESIDENTE	14941	Interrogazioni urgenti sulla situazione degli aeroporti di Alghero e Sassari (Svolgimento):	
MAZZOLA, Relatore	14941	PRESIDENTE	14947
ZAGARI, Ministro di grazia e giustizia	14945	DELFINO	14951
Proposte di legge:		GIOMO	14950
(Annunzio)	14903	MARRAS	14949
(Approvazione in Commissione)	14952	MOLE	14950
(Proposta di assegnazione in sede legislativa)	14952	VINCELLI, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile	14948
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	14906	Commemorazione del deputato Enrico Medi:	
(Trasmissione dal Senato)	14903	PRESIDENTE	14904
Proposta di legge di iniziativa regionale (Annunzio)	14903	LAURICELLA, Ministro dei lavori pubblici	14905
		Convalida di un deputato	14952
		Votazione segreta	14932
		Ordine del giorno della seduta di domani	14953
		Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo	14955

La seduta comincia alle 16,30.

GUARRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(*È approvato*).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Vetrone è in missione per incarico del suo ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CONCAS e MORO DINO: « Riapertura dell'ufficio del registro e revoca della soppressione, non ancora avvenuta dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Oderzo (Treviso) a modifica delle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644 » (3012);

OLIVI: « Limiti di applicazione dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, relativa ai trattamenti di quiescenza delle casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali » (3013);

PICCOLI: « Riforma giuridica e provvidenze economiche a favore della stampa quotidiana d'informazione » (3016);

SACCUCCI: « Modifiche alla legge 15 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito » (3017).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge di iniziativa regionale.

PRESIDENTE. Il consiglio regionale del Veneto ha trasmesso alla Presidenza — a norma dell'articolo 121 della Costituzione — la seguente proposta di legge:

« Ristrutturazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) » (3011).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge approvati da quella VI Commissione permanente:

Senatori ASSIRELLI, BARTOLOMEI e RICCI: « Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche » (3014);

Senatore SEGNANA: « Interpretazione autentica della legge 28 marzo 1968, n. 423, riguardante l'esenzione dall'imposta sul consumo dei materiali adibiti per la costruzione o la riparazione di edifici di culto » (3015).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

BERNARDI: « Istituzione di riconoscimenti per gli statali benemeriti » (2934) (*con parere della V Commissione*);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA:
« Attuazione dell'articolo 122, quarto comma,
della Costituzione » (2944);

alla IV Commissione (Giustizia):

BELLISARIO ed altri: « Modifica dell'articolo 299 del codice civile (cognome dell'adottato) » (2921);

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

RICCIO PIETRO e COCCO MARIA: « Modifiche agli articoli 53, 62 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche » (2931) *(con parere della V Commissione)*;

ROBERTI ed altri: « Decorrenza della prescrizione quinquennale del diritto alla indennità di buonuscita spettante alle sorelle ed ai fratelli inabili del personale civile e militare dello Stato » (2943) *(con parere della I Commissione)*;

alla VII Commissione (Difesa):

COCCO MARIA: « Nuove norme per gli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri » (2930) *(con parere della I e della V Commissione)*;

FLAMIGNI ed altri: « Abrogazione delle norme che limitano il diritto a contrarre matrimonio del personale dei corpi di polizia, forze armate e corpi assimilati » (2941) *(con parere della II, della IV, della VI e della XI Commissione)*;

MERLI: « Concessione dell'indennità speciale di rischio al personale civile, ad esaurimento, dell'aeronautica addetto al controllo dello spazio aereo » (2954) *(con parere della I e della V Commissione)*;

alla VIII Commissione (Istruzione):

MAZZARINO: « Disposizioni concernenti il personale universitario non docente » (2938) *(con parere della I e della V Commissione)*;

RICCIO PIETRO: « Modifica alla legge 2 dicembre 1967, n. 1213, concernente l'impiego di personale direttivo e docente della scuola elementare in attività parascolastiche inerenti all'istruzione privata » (2951) *(con parere della I e della V Commissione)*;

alla X Commissione (Trasporti):

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: « Disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali » (2942) *(con parere della II e della IV Commissione)*;

alla XIII Commissione (Lavoro):

ANDREONI ed altri: « Norme modificative della disciplina giuridica dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI) (1688) *(con parere della II, della V, della VI e della XIV Commissione)*.

Commemorazione del deputato Enrico Medi.

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi, e con lui i deputati e i membri del Governo)*. Onorevoli colleghi, è con profonda commozione, resa più viva e partecipata per intimi, affettuosi vincoli di personale amicizia, che mi accingo a ricordare la figura dell'onorevole professor Enrico Medi, deceduto il 26 maggio scorso dopo una lunga malattia sopportata fino all'ultimo con esemplare serenità e dignità.

La figura di Enrico Medi era una delle più popolari ed eminenti del nostro paese. Prima ancora dell'uomo politico, l'opinione pubblica vedeva in lui lo scienziato di fama internazionale che era disceso dai vertici della ricerca e della speculazione al livello della divulgazione popolare dei più complessi problemi e fenomeni scientifici.

Per la maggior parte degli italiani, il volto di Enrico Medi era strettamente legato all'illustrazione televisiva della prima storica impresa lunare del luglio 1969.

A questo proposito mi sembra opportuno ricordare una sua frase: « Se gioia è intendere, gioia più grande è fare intendere. Gli uomini di scienza hanno il dovere di spezzare questo pane ai loro fratelli con chiarezza, con semplicità e verità ».

Enrico Medi aveva 63 anni; era nato a Porto Recanati, ma si considerava romano di adozione ed aveva infatti studiato a Roma laureandosi in fisica pura con Enrico Fermi.

Aveva subito abbracciato la carriera universitaria, diventando libero docente a soli 26 anni. Nel 1942 aveva vinto la cattedra di fisica sperimentale nell'università di Palermo e si era trasferito in quella città, impegnandosi in ricerche scientifiche di avanguardia.

Ma la scienza non l'aveva isolato dalla attenzione ai gravi problemi del paese; ecco pertanto decidersi ad accettare la candidatura alla Costituente, della quale divenne membro, per essere poi eletto deputato nel 1948 per la Sicilia occidentale, con oltre centomila voti di preferenza.

Dopo aver rivestito la carica di segretario regionale della democrazia cristiana in Sicilia, era stato nominato vicesegretario nazionale e segretario organizzativo centrale del suo partito.

Questa prima fase di milizia politica attiva termina nel 1953, quando Medi sente di nuovo la necessità di dedicarsi ancora più profondamente alla ricerca e diventa titolare della cattedra di fisica terrestre dell'università di Roma.

Nel 1958, all'età di 47 anni, riceve un importante incarico di carattere internazionale, quello di membro dell'EURATOM, di cui diviene vicepresidente. In questo incarico, che mantiene fino al 1965, realizza importanti ricerche in campo atomico e stipula numerosi trattati, tra i quali la legge internazionale per la protezione sanitaria dalle radiazioni.

Conclusa con una certa amarezza l'esperienza di Bruxelles, torna a Roma riprendendo nuovamente l'insegnamento universitario e svolgendo inoltre appassionata opera di divulgatore di avvenimenti e problemi scientifici. Fa parte di molteplici commissioni tecniche e scientifiche fino a quando, nel 1971, viene di nuovo chiamato alla politica militante come consigliere comunale di Roma per la democrazia cristiana. Nel 1972 rientra a Montecitorio quale deputato della circoscrizione di Roma e fa parte della Commissione industria e commercio.

Una vita ricchissima, dunque, quella di Enrico Medi, vissuta con intensità e con amore al servizio della scienza e della società.

Egli è stato attivo fino all'ultimo: qui a Montecitorio fin quando ha potuto venirvi, alla università dove ha sempre insegnato e in casa fino agli ultimi giorni della sua esistenza, sopportando con esemplare serenità la dura prova della sofferenza che ha segnato tanto dolorosamente gli ultimi anni della sua vita.

La figura e l'opera di Enrico Medi, la sua profonda umanità e la sua nobilissima testimonianza di fede e di impegno morale, culturale e politico non potranno essere dimenticate, ma resteranno quale duraturo, esemplare patrimonio per tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo e di ammirarne sempre le altissime qualità umane e ideali.

Onorevoli colleghi, sono certo di interpretare il vostro sentimento inviando alla consorte dell'illustre scienziato e caro collega scomparso, ed esprimendo al gruppo della democrazia cristiana, del quale ha fatto parte, le espressioni del nostro più profondo cordoglio. (*Segni di generale consentimento*).

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero, a nome del Governo, associarmi alla manifestazione di cordoglio della Camera, rinnovando l'omaggio reverente alla memoria dell'onorevole Enrico Medi, di cui è doveroso ricordare le doti di uomo, di scienziato e di politico sempre aperto e sensibile ai fatti dell'uomo e del suo progresso.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

alla II Commissione (Interni):

« Disposizioni relative ai funzionari di pubblica sicurezza direttivi e dirigenti » (*approvato dalla I Commissione del Senato*) (3003) (*con parere della I, della IV e della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Alla XIII Commissione (Lavoro):

« Riposi compensativi degli addetti ai trasporti su strada previsti dall'articolo 11 del regolamento CEE n. 543/69 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada » (*approvato dalla XI Commissione del Senato*) (3001) (*con parere della X Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Alla XIV Commissione (Sanità):

« Modifiche agli articoli 5 e 6 della legge 18 marzo 1968, n. 431, recante provvidenze per l'assistenza psichiatrica » (*approvato dalla XII Commissione del Senato*) (2978) (*con parere della II e della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per consentire di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è assegnata alla sottoindicata Commissione, in sede legislativa, la seguente proposta di legge che verte su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge n. 3006 già assegnato alla Commissione stessa in sede legislativa:

V Commissione (Bilancio):

PAZZAGLIA ed altri: « Piano straordinario di sviluppo economico e sociale della Sardegna » (2983) *(con parere della I, della VI, della XI e della XII Commissione).*

Trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver avvertito nella seduta di ieri che, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, la VII Commissione permanente (Difesa) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa del seguente progetto di legge ad essa attualmente assegnato in sede referente:

Senatore BURTULO: « Integrazione della legge 18 febbraio 1963, n. 165, per quanto concerne il ruolo speciale del Corpo delle armi navali, e modifiche alla legge 13 ottobre 1961, n. 1163, per quanto riguarda l'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore del corpo musicale della marina » *(approvato dalla IV Commissione del Senato)* (2717).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LUCIFREDI

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale (2929).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 2 mag-

gio 1974, n. 115, recante norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 3 giugno è stata chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Achilli.

ACHILLI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, la discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, è stata particolarmente contenuta, e quindi al relatore poco rimane da aggiungere alle considerazioni fatte inizialmente. Una risposta è necessario dare ai colleghi che hanno sollevato due problemi particolarmente urgenti e particolarmente sentiti nel nostro paese, per i quali vale la pena insistere onde ottenere risposte convincenti da parte del Governo. In effetti, entrambi questi problemi il relatore aveva sollevato nella relazione iniziale, ma i limiti di tempo non gli avevano consentito di diffondersi su di essi in modo approfondito. La replica — appunto perché non deve riprendere tutti i temi e l'illustrazione completa del provvedimento — può consentire al relatore di soffermarsi su di essi anche se brevemente.

Il problema cardine posto dagli interventi e che del resto aveva formato oggetto dell'attenzione maggiore da parte della Commissione è quello della garanzia dei finanziamenti per il rilancio effettivo dell'edilizia economica e popolare e in modo particolare del piano triennale 1971-1973, previsto dalla legge n. 865 che con il provvedimento odierno si intende accelerare. Avevamo detto in sede di Commissione — e l'ho ripetuto nella relazione — che questo decreto rischia di essere nullificato, se ad esso non corrisponde una coerente politica creditizia, capace di assicurare i finanziamenti necessari agli enti preposti all'attuazione dei programmi, siano essi gli istituti autonomi delle case popolari, siano le cooperative. La questione è particolarmente delicata, perché proprio in questi giorni sta emergendo all'interno del Governo una linea, una tendenza in materia di politica creditizia che non può non preoccupare tutti coloro che tendono all'esaltazione dei consumi sociali come momento di verifica di una linea politica per rispondere alle necessità di salvaguardare il potere di acquisto dei salari e degli stipendi, messi in crisi dall'aumento dei prezzi. La relazione tenuta all'assemblea della Banca d'Italia ha fatto emergere in maniera molto chiara

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1974

tendenze e preoccupazioni esclusivamente monetarie. Il ristabilimento della solidità della nostra moneta non può semplicisticamente passare esclusivamente attraverso una politica di restrizione creditizia e di stretta fiscale: questa linea non può assolutamente essere condivisa se si vuole essere coerenti con i temi e con lo spirito della legge che andiamo ad approvare oggi. O noi abbiamo coscienza che quanto stiamo approvando è necessario, fondamentale per la ripresa economica del nostro paese e per assicurare una risposta alle esigenze che il mondo del lavoro e tutti i cittadini italiani pongono, oppure, e allora dobbiamo chiedere al Governo un impegno preciso; altrimenti se questa coscienza manca, il lavoro di oggi è del tutto inutile, perché qualsiasi proponimento sul rilancio dell'edilizia popolare da attuarsi con la concessione di contributi agli enti preposti all'attuazione dei programmi può essere vanificato o nullificato da una politica del credito di segno contrario a quello che stiamo dicendo con questo provvedimento. Quindi, il Governo deve garantirci da questo punto di vista, altrimenti rischiamo di far nascere nel paese ulteriori speranze, che se non fossero mantenute potrebbero provocare pericolose delusioni e una caduta di credibilità nei confronti del Governo. Il Governo, cioè, ci deve dire se accanto all'approvazione del disegno di legge ci sia una coerente e precisa volontà per la sua attuazione, cosa che non può avvenire se non attraverso una precisa sconfessione delle linee che il governatore della Banca d'Italia ha portato avanti nelle sue *Considerazioni finali*; questo per dovere nei confronti del Parlamento, che è impegnato seriamente su una serie di temi, che presuppongono però coerenza di comportamento tra i vari ministeri, ed in modo particolare tra i ministeri della spesa e quelli che assicurano la continuità della politica creditizia e finanziaria. Questo discorso vale per la conversione del decreto-legge che stiamo esaminando, ma vale a maggior ragione per l'altro disegno di legge, per il quale la Commissione lavori pubblici ha già fissato la data della relazione, all'indomani delle elezioni regionali sarde. Anche in quel disegno di legge, infatti, tutta la meccanica del nuovo piano triennale poggia in massima parte sulla concessione di contributi in conto interessi sulle somme da stanziare per la continuità del programma di edilizia economica e popolare.

Per concludere dirò che la Commissione, in più di un'occasione, si è trovata di fronte all'opportunità di non esaminare in questa sede, ma di trasferire nel futuro disegno di

legge alcune questioni — che la Commissione stessa ritiene di fondamentale importanza, e sollecitate del resto da alcuni colleghi — e che riguardano una migliore definizione dell'indennità di esproprio nei confronti dei coltivatori diretti. Esse non possono trovare evidentemente spazio in questo decreto-legge che — e ripeto un'affermazione fatta nella relazione iniziale — ha il solo compito di accelerare le procedure per l'attuazione del programma 1971-73, e quindi non può innovare in materie così delicate, compito questo del futuro disegno di legge. Ogni prospettiva, ogni rinvio che facciamo al futuro provvedimento legislativo hanno senso nella misura in cui si abbiano precise garanzie a proposito del fatto che sia questi provvedimenti, sia il prossimo, trovino attuazione concreta per la parte creditizia e finanziaria.

Ritengo che, da questo punto di vista, la Commissione abbia fatto un notevole sforzo di semplificazione delle proposte avanzate in quella sede e di quelle che esamineremo fra poco in sede di emendamento: la Commissione, dunque, non ha preso in esame altre questioni che, pur essendo di importanza fondamentale, non possono trovare spazio in questa sede.

A me pare che la discussione generale non abbia sollevato altri problemi essenziali. Un discorso più approfondito sulla edilizia economica e popolare e sulle prospettive che si intendono sviluppare nel prossimo triennio dovrà e potrà essere più utilmente fatto in occasione della discussione del disegno di legge n. 2949, discussione per la quale, come ho già detto, è già stata fissata la data di inizio.

Non mi rimane quindi che invitare il Governo a dare alla Commissione e al Parlamento precise garanzie sulle richieste che ho avanzato a nome di tutti i colleghi e, in particolare, sulla precisa volontà di far sì che questo provvedimento non rimanga lettera morta ma si trasformi veramente in un valido strumento operativo.

Sappiamo benissimo che questo invito non può che passare attraverso un chiarimento molto serio della politica del credito che, come ho già detto, rimane l'anello fondamentale: l'esperienza di questi due anni e mezzo ci ha dimostrato che i meccanismi della legge n. 865 funzionano perfettamente laddove vi sia veramente la volontà politica di farli funzionare. Non ci sono stati impacci burocratici quando le regioni e i comuni hanno assunto di fronte alla popolazione le loro precise responsabilità politiche, portando avanti una linea organica

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1974

capace di dare risposta alle richieste di abitazione.

Vorremmo che a questa constatazione si aggiungesse un impegno concreto del Governo a seguire passo per passo l'attuazione della legge; a stimolare le regioni e gli altri enti locali, che rappresentano gli elementi fondamentali della politica della casa, basata sulla coerenza fra indicazioni programmatiche, leggi e finanziamenti; coerenza per la quale deve essere garante il ministro dei lavori pubblici, che ha il compito di coordinare anche la politica degli altri dicasteri per tutta la parte relativa alle infrastrutture e, soprattutto, agli interventi finanziari e creditizi.

La risposta del Governo è oggi più che mai importante, anche in vista della conclusione dei colloqui che il Governo avrà venerdì prossimo con i sindacati: l'edilizia è un punto fondamentale di questi colloqui e quindi una risposta rassicurante data oggi in questa sede non può che contribuire ad una conclusione positiva di quegli incontri, che rappresenta un momento di verifica della solidità di questo Governo e di questa maggioranza.

Ritengo di non aver null'altro da aggiungere, riservandomi, a nome del Comitato dei nove, di dare ragione della accettazione o meno dei vari emendamenti, alla luce delle considerazioni generali che ho finora esposto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi si consenta innanzitutto di ringraziare il Presidente della Commissione, onorevole Degan, il relatore onorevole Achilli e i componenti della Commissione lavori pubblici per il qualificato contributo che hanno voluto dare al sollecito esame del contenuto e dell'articolato del decreto-legge, di cui si chiede la conversione in legge con il voto della Camera.

Prima di addentrarmi sui rilievi che sono emersi in sede di discussione generale, desidero fare alcune considerazioni generali, al fine di inquadrare organicamente quella che è stata l'iniziativa del Governo: che, sensibile e sollecito di fronte a problemi importanti della produzione e della occupazione, ha voluto assumere una iniziativa tempestiva per il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica, innovando anche in alcuni aspetti che riguardano particolarmente la presenza e la partecipazione non soltanto dell'iniziativa pubblica, ma anche dell'iniziativa privata.

La politica dell'abitazione è indubbiamente tra i problemi prioritari del momento. In questo senso il Governo si è mosso e in questa direzione ha voluto tracciare alcune direttive ed alcune indicazioni che sono oggi all'esame della Camera sotto il profilo del decreto-legge e quanto prima saranno più ampiamente dibattute nell'organico e più compiuto provvedimento legislativo che è stato sottoposto all'esame e all'approvazione della Camera.

Ciò è ampiamente dimostrato dalle più recenti prese di posizione delle organizzazioni sindacali, dalla attività di Governo, impegnato a contenere i pericoli della recessione economica e a realizzare effettive condizioni di sviluppo economico e sociale.

La politica della abitazione dispone già di una legge di riforma, la legge n. 865, che anche di fronte a più recenti sviluppi della situazione e dopo l'esperienza scaturita nei primi due anni della sua attuazione, costituisce uno strumento insostituibile da porre a base del rilancio finanziario ed operativo dell'intervento nel settore dell'edilizia residenziale. La legge n. 865 nacque col preciso obiettivo di affrontare le conseguenze negative della rendita fondiaria, di organizzare modalità nuove di utilizzazione dei suoli e di realizzare un grande patrimonio abitativo, per offrire al paese alloggi e residenze corrispondenti alla reale e pressante domanda di consumo abitativo sociale.

Un discorso sulla politica edilizia, dunque, non parte oggi dal nulla, ma deve puntualmente tener conto dell'esigenza di miglioramento e di completamento delle leggi esistenti e dei programmi di intervento già in atto ed altresì confrontarsi con i problemi più generali produttivi e sociali del settore.

È noto che il settore edilizio — in particolare quello delle costruzioni residenziali — è in crisi, anche in rapporto alle sopraggiunte difficoltà economiche generali ed agli strumenti di intervento finora escogitati per recuperare le distorsioni nei nostri conti con l'estero e nella destinazione delle risorse del paese.

È indubbio, tuttavia, che la ripresa produttiva del settore edilizio deve essere stimolata attraverso il suo preciso orientamento verso la produzione di alloggi con soddisfacente *standard* qualitativo, ma a costi controllati, per rispondere con priorità alla domanda abitativa emergente dalla vasta fascia di popolazione con reddito medio o basso, i problemi abitativi della quale sono ben lungi dall'essere risolti.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1974

Sarebbe velleitario sperare che tale obiettivo possa essere compiutamente raggiunto in un breve periodo; sarebbe, d'altro lato, sbagliato non affrontarlo concretamente, e in tutte le sue componenti essenziali, fin da subito, e, conseguentemente, non approntare tempestivamente linee e strumenti di intervento.

Il già avviato meccanismo della legge n. 865, con i miglioramenti che si possono adottare e di cui successivamente darò cenno, consente, al proposito, una occasione irripetibile. Perdere questa occasione può significare di dover affidare la ripresa produttiva a modalità di intervento già più volte sperimentate e ormai denunciate come non risolutive dei reali problemi che abbiamo di fronte; perché, in realtà, si tratterebbe di incentivare una produzione edilizia indifferenziata se non indiscriminata, accentuando le già esistenti storture del mercato edilizio residenziale, dirottando le risorse disponibili alla risoluzione di bisogni abitativi non prioritari, alimentando sprechi e speculazione, e rincorrendo e consolidando un concetto del bene-casa e dei consumi che vi sono connessi del tutto antitetico in rapporto alla politica economica che il Governo, tra le difficoltà note, sta portando avanti.

Le proposte di rilancio dell'edilizia residenziale devono necessariamente tener conto di una puntuale verifica delle difficoltà e dei problemi emersi nella prima attuazione della legge, per farne derivare un sistematico adeguamento degli interventi pubblici del settore ai problemi attuali ed alle prospettive di più lungo periodo, puntando sulla integrale attuazione della riforma, sul suo completamento istituzionale e sul suo sviluppo finanziario ed operativo.

Ho già avuto occasione, in questa stessa sede, di ricordare che l'avvio nell'attuazione della legge è stato frenato da difficoltà e resistenze di varia natura, per buona parte riconducibili ad una volontà contro-riformatrice alimentata dagli interessi della speculazione fondiaria ed edilizia, difficoltà che, se non hanno impedito alla legge di produrre importanti e significativi effetti, ne hanno indubbiamente ridotto la portata e l'incidenza rispetto agli obiettivi che la stessa legge aveva delineato.

Malgrado ciò, la legge n. 865 deve essere considerata un punto fermo nella politica abitativa del nostro paese, ove si considerino i positivi risultati già acquisiti in termini di controllo pubblico sull'uso delle aree, di decentramento di poteri alle regioni ed ai co-

muni, di partecipazione democratica alle scelte di programmazione degli interventi ed alla gestione del patrimonio edilizio.

Prima di ricordare alcuni dei risultati concreti che la legge di riforma ha già consentito, è necessario sottolineare che è mancata, nella sua attuazione, una azione di coordinamento, iniziativa e promozione che avrebbe consentito di affrontare i problemi connessi alla fase delicata di sperimentazione e di concreta attuazione dei nuovi meccanismi operativi; sono anche mancate, a suo tempo, precise determinazioni in merito ad una gestione unitaria delle risorse finanziarie destinate al settore.

Ciò ha causato non poche incoerenze tra i momenti della programmazione degli interventi, la gestione finanziaria, i flussi di finanziamento alle regioni e la attuazione dei programmi, sui quali hanno pesato anche alcune incertezze relative alla precisa delimitazione di competenze e procedure.

Malgrado ciò, la legge per la casa ha accelerato l'operatività di cospicui investimenti, ha consentito lo snellimento di tutti i programmi edilizi in corso al momento della sua approvazione e ha portato a diversi stadi di attuazione interventi ancora più consistenti.

A questo proposito, è sufficiente ricordare che i risultati raggiunti dall'intervento pubblico nel settore, a seguito della approvazione della legge, sono notevolmente superiori a quelli relativi ai periodi immediatamente precedenti, caratterizzati, nella crisi più generale produttiva, soprattutto da una perdita di incisività e di ritmo proprio da parte degli interventi pubblici. Essi, tuttavia, non sono certamente ancora soddisfacenti, se rapportati al ruolo che l'edilizia pubblica deve necessariamente esercitare nell'ambito degli investimenti complessivi destinati nel paese all'edilizia residenziale.

Nell'analisi dei problemi attuali dell'edilizia, un cenno particolare merita il fenomeno dell'aumento consistente dei costi di costruzione, fenomeno che è la risultante di dinamiche economiche più generali e di problemi intrinseci del settore. A tale aumento deve essere imputato il grave fenomeno delle gare deserte che ha frenato considerevolmente l'andamento dei programmi impedendo agli stessi di raggiungere risultati più positivi di quelli sopra ricordati.

Come si può comprendere, ciò ha comportato di provvedere tempestivamente alle integrazioni finanziarie necessarie al completamento dei programmi in corso ma anche di

predisporre meccanismi operativi che consentano di affrontare questo problema con i necessari controlli, le dovute garanzie ma anche con la indispensabile sistematicità.

Per completare l'attuazione della legge n. 865, per accelerare i programmi in corso il Ministero dei lavori pubblici ha già adottato, per quanto di propria competenza e ai differenti livelli amministrativi, una gamma cospicua di provvedimenti, per attivare meccanismi amministrativi, per utilizzare le risorse disponibili, per dare direttive operative, per colmare cioè le lacune ed i ritardi che avevano ostacolato la prima fase di attuazione della legge per la casa.

Tuttavia i provvedimenti già adottati in via amministrativa sono, da soli, inadeguati ad affrontare completamente le difficoltà ed i problemi esistenti, che possono essere ricondotti a tre esigenze concomitanti affrontate contestualmente mediante provvedimenti legislativi. Tali esigenze riguardano la necessità di accelerare, in primo luogo, i programmi attraverso l'adozione di misure volte a rimuovere le difficoltà operative per consentire un più rapido *iter* a tutti i programmi in corso, ponendo le basi di meccanismi operativi più razionali e più efficaci anche per tutti i programmi futuri; di definire un nuovo programma pluriennale di finanziamento della legge n. 865 che assicuri la continuità nella programmazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica; di precisare, infine, il quadro istituzionale operativo per garantire, a livello centrale, la funzionalità del CER e degli strumenti finanziari per la gestione unitaria delle risorse.

Il primo ordine di problemi è stato affrontato con il decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, la cui conversione in legge è oggi all'esame della Camera, contenente « norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale ».

Tale provvedimento legislativo, sul quale si è compiutamente soffermato il relatore, dopo l'approfondito esame della Commissione, risponde alle necessità più immediate ed urgenti di rimuovere gli ostacoli inerenti la realizzazione di programmi già deliberati, ostacoli sostanzialmente riconducibili alla disponibilità effettiva di aree, alla loro acquisizione ed urbanizzazione, all'appalto dei lavori, alle integrazioni finanziarie determinate dall'aumento dei costi di costruzione, alla tempestiva erogazione dei finanziamenti ai comuni ed agli enti costruttori, al prefinanziamento delle opere edilizie e di urbanizzazione da realizzare.

Esso, in definitiva, affronta i problemi più immediati per un rilancio della edilizia residenziale pubblica e corrisponde alle esigenze dell'attuale congiuntura.

I contenuti più specifici del provvedimento, ampiamente illustrati dal relatore, che desidero ringraziare, hanno formato oggetto di dibattito approfondito, prima in Commissione e successivamente in Assemblea.

A me preme qui brevemente soffermarmi su due aspetti fondamentali emersi da tale dibattito.

Innanzitutto, le difficoltà per la ripresa del settore derivanti dalla stretta creditizia, che indubbiamente rischia di vanificare gli effetti positivi ed immediati del provvedimento.

È uno ostacolo che va superato, assicurando ad investimenti sociali, come quello della casa, i necessari flussi finanziari e, quindi, dando agli interventi di edilizia residenziale pubblica la priorità indispensabile in una altrettanto indispensabile selezione delle risorse creditizie. In tale direzione è stata operata una precisa scelta.

Sottolineo la preoccupazione da più parti manifestata sulla garanzia dei finanziamenti, sulla continuità dei flussi finanziari, sulla selezione del credito in direzione di questo importante settore della ripresa economica del paese. Il Governo ha avuto ed ha piena consapevolezza di queste esigenze ed è sulla base della reale disponibilità finanziaria e della manovra creditizia selettiva, in quanto importanti settori di carattere sociale ed economico, produttivo ed occupazionale, che ha predisposto e portato all'approvazione del Parlamento, oggi della Camera, questo decreto-legge e il disegno di legge di rifinanziamento della legge n. 865.

Il secondo punto riguarda le lamentate conseguenze negative, in alcune zone del paese, delle misure degli indennizzi per l'acquisizione delle aree.

Credo che nessuno possa mettere in dubbio gli obiettivi di fondo della legge per la casa, la eliminazione, cioè, della speculazione sulle aree. E tuttavia i problemi esistenti vanno affrontati a livello amministrativo, attraverso direttive agli uffici tecnici erariali per l'adozione di criteri uniformi ed anche a livello legislativo, in sede di esame del disegno di legge già presentato al Parlamento, per eliminare residue difficoltà nella determinazione di eque indennità di espropriazione.

Con una precisa intenzione di innovazione perequativa e senza per nulla incidere sui

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1974

programmi pregressi, al fine di evitarne l'immobilizzo, il provvedimento urgente intende appunto far giustizia di diversi trattamenti in relazione ai soggetti (Stato, regione, comuni, enti pubblici) esproprianti; nel contempo sono state assunte le iniziative amministrative prima segnalate. Un successivo sereno esame dei problemi residui consentirà soluzioni adeguate, che non possono certamente essere quelle di un aumento della misura degli indennizzi per singole categorie.

Non vi è chi non si renda conto — ed il Governo è fra questi — che sia necessario rivedere alcuni aspetti che si riconnettono alle particolari condizioni economiche e sociali di determinate categorie, come quelle dei coltivatori diretti proprietari di aree espropriande, e non per privilegiare determinate o singole categorie, ma per un maggior componimento di equità dell'indennizzo. Ma questa è questione che va attentamente e con normalità sistemata in sede più propria, come quella del disegno di legge già presentato al Parlamento. Non in questa sede, anche perché i provvedimenti si rivolgono alla accelerazione ed attuazione di programmi già dotati di aree.

Nel concludere questo mio intervento, onorevoli colleghi, sul dibattito relativo al decreto-legge, ne sottolineo la estrema positività in rapporto alla situazione congiunturale, ma al tempo stesso la stretta connessione del provvedimento con il disegno di legge che, già presentato, affronta i problemi concomitanti di breve e lungo periodo per la piena attuazione della legge per la casa e lo sviluppo dell'edilizia residenziale a fini sociali. Il disegno di legge, infatti, definisce le linee e gli obiettivi di un programma decennale di rilancio dell'edilizia residenziale pubblica, precisandone contenuti e finanziamenti per il primo triennio di interventi e gli strumenti di programmazione e di gestione finanziaria. Il programma decennale risponde alla esigenza di utilizzare la legge per la casa nell'ambito di una strategia di medio e lungo periodo, imposta dalle caratteristiche tecnico-produttive del settore, dalla entità e complessità dei bisogni da soddisfare, dalla necessità di raccordare la politica edilizia alle previsioni di sviluppo economico e territoriale del paese, dalla continuità dei finanziamenti, la entità dei quali deve essere adeguata al grave fabbisogno arretrato, compreso quello del rinnovo urbano per la rivitalizzazione del patrimonio edilizio esistente, specialmente nelle aree del Mezzogiorno alle quali è riservato il 50 per cento degli interventi.

Il programma decennale consente sin da ora, alle regioni, sulla base dei propri fabbisogni, di formulare i loro programmi di intervento e precise scelte di priorità, graduando la realizzazione degli stessi, secondo gli indirizzi determinati dal CIPE, nel quadro degli obiettivi di programmazione economica; predisporre gli strumenti urbanisti necessari e provvedere alla localizzazione, destinazione ed attuazione degli interventi, in piena autonomia.

Il programma decennale troverà una anticipazione immediata attraverso un primo piano triennale di investimenti, per oltre 1.100 miliardi annui con destinazioni prioritarie nel triennio all'edilizia sovvenzionata e convenzionata e finanziamenti ai comuni per acquisire ed urbanizzare comprensori di aree da mettere a disposizione di operatori pubblici e privati, rateizzando gli oneri nei confronti degli operatori che intervengono nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica attraverso mutui particolarmente agevolati ai comuni e senza oneri di interessi nel Mezzogiorno nonché contributi per gli oneri relativi alla predisposizione degli strumenti urbanistici (piani di zona in base alla legge n. 167 ed adempimenti connessi), sollevando in tal modo i comuni dalla spesa relativa.

Le regioni dovranno utilizzare i loro poteri per programmare ed attuare interventi di considerevoli dimensioni, localizzati nell'ambito dei piani di zona previsti dalla legge n. 167, con una stretta complementarietà tra edilizia sovvenzionata e convenzionata e tutti i necessari servizi sociali.

Più precisi e qualificanti elementi del nuovo programma sono rappresentati: dall'assegnazione degli alloggi in locazione ed in larga misura anche in proprietà; dalla definizione di una convenzione tipo che fissi, per la utilizzazione delle aree pubbliche, criteri oggettivi di determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi e dei livelli dei canoni, e un effettivo controllo su questi stessi; ma anche una equa remunerazione degli investimenti, in modo da incentivare le iniziative pubbliche e private per un diverso e moderno rapporto con gli operatori del settore non più basato sui tradizionali meccanismi speculativi; da una diversa misura degli incentivi creditizi, per l'edilizia convenzionata, a seconda dei diversi fabbisogni da soddisfare nelle differenti situazioni territoriali e sociali.

Infine si prevede, a livello centrale, la riorganizzazione delle strutture di programmazione e di gestione finanziaria, e precisamente: l'integrazione dell'attuale composizione del

CER con rappresentanze delle regioni (tre rappresentanti designati dalla commissione consultiva interregionale) dei lavoratori (tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative) e un rappresentante dei datori di lavoro; l'unificazione nel CER di tutte le competenze in materia di edilizia residenziale pubblica, con particolare riguardo a quelle concernenti la programmazione e il coordinamento degli interventi, la verifica dell'attuazione dei piani, la normativa generale dell'attività pubblica nell'edilizia residenziale, le rilevazioni dei fabbisogni, gli studi, le ricerche e gli interventi sperimentali; la dotazione del CER di una struttura organizzativa per l'espletamento dei propri compiti, la costituzione di una sezione speciale della Cassa depositi e prestiti, dotata di autonomia gestionale e bilancio separato, strettamente legata alle scelte programmatiche ed alle direttive del CER, quale struttura finanziaria della politica edilizia pubblica, nella quale sono anche assicurate le rappresentanze dello stesso CER, delle regioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

La riorganizzazione ed il completamento della struttura pubblica centrale si pone come esigenza insopprimibile per garantire all'intervento pubblico la unità di indirizzo, la spinta propulsiva ed il ruolo riequilibratore nell'uso delle risorse che tutti gli obiettivi generali e particolari sopra ricordati postulano come necessari.

Risulta chiaro, tuttavia, che il funzionamento di tali strutture centrali non deve inficiare e sminuire il carattere decentratore stabilito dalla legge n. 865, ma anzi esaltarlo, dando alle regioni le reali condizioni per l'esercizio dei loro poteri e chiamandole in prima persona a partecipare alle scelte di programmazione generale e particolare del settore.

Onorevoli colleghi, l'importanza dei provvedimenti indicati non richiede ulteriori esplicazioni; mi preme qui, in conclusione, ribadire che il rilancio della attività edilizia trova nella legge per la casa uno strumento fondamentale e insostituibile.

Dal complesso dei provvedimenti proposti, per il sollecito completamento dei programmi già deliberati e per l'immediato avvio di quelli di nuova formazione, l'azione pubblica nel settore dell'edilizia residenziale assumerà nel breve periodo un ruolo ed una dimensione tali da incidere positivamente sulla ripresa economica, privilegiando investimenti sociali, ed affrontando al tempo stesso in maniera organica il problema dell'offerta di abitazioni e

servizi sociali connessi, in favore delle categorie economicamente più deboli.

Rinnovo il ringraziamento al Presidente, al relatore, ai componenti della Commissione, ai parlamentari intervenuti nel dibattito e sollecito la conversione in legge del decreto-legge presentato dal Governo. (*Applausi al centro e a sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico del disegno di legge, nel testo della Commissione. Se ne dia lettura.

GUARRA, *Segretario*, legge:

È convertito in legge il decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

» L'articolo 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme del presente articolo.

I piani nonché i loro aggiornamenti di cui al precedente articolo 31 hanno efficacia per quindici anni dalla data del decreto di approvazione, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 9 della legge 18 aprile 1962, numero 167, e sono attuati a mezzo di programmi pluriennali i quali debbono indicare:

a) l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione;

b) la individuazione delle aree da cedere in proprietà e di quelle da concedere in superficie, entro i limiti stabiliti dall'articolo 35 della presente legge, qualora alla stessa non si provveda per l'intero piano di zona;

c) la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di carattere generale;

d) i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c).

I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale sono approvati con deliberazione del consiglio comunale o della assemblea del consorzio dei comuni immediatamente esecutiva e soggetta al solo controllo di legittimità.

In assenza del programma o della individuazione di cui alla lettera b) del precedente secondo comma l'utilizzazione delle aree può avvenire esclusivamente in regime di super-

ficie e la relativa determinazione è vincolante in sede di approvazione dei programmi pluriennali di attuazione”.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“ Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme ovvero dall'approvazione del piano di zona il comune o il consorzio dei comuni non provveda agli adempimenti di cui al precedente articolo 1, la regione è tenuta a nominare un commissario cui spetta procedere agli stessi adempimenti ed al quale, nello svolgimento di queste funzioni, competono tutti i poteri degli organi dell'ente. I provvedimenti adottati dal commissario sono esecutivi e soggetti al solo controllo di legittimità”.

All'articolo 3 il primo comma è sostituito dal seguente:

“ Gli interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruanti di contributo statale o regionale possono essere localizzati anche nell'ambito del piano di zona adottato e non ancora approvato con le modalità di cui all'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Sulle aree così individuate viene concesso il diritto di superficie. ”;

al secondo comma è soppresso il primo periodo;

è aggiunto in fine il seguente comma:

“ L'indicazione delle aree effettuata ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, comporta la dichiarazione di pubblica utilità di tutte le opere che sulle stesse devono essere eseguite e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori ”.

All'articolo 4 è premesso il seguente comma:

“ Le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, relative alla determinazione dell'indennità di espropriazione, si applicano a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato, delle Regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o di diritto pubblico anche non territoriali. ”;

le parole: " fino all'entrata in vigore " sono sostituite dalle altre: " in carenza "; dopo la parola: " espropriazione ", sono inserite le seguenti: " e di occupazione ".

All'articolo 8 il primo comma è sostituito dal seguente:

“ Con delibera del consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio di comuni nel cui territorio è prevista la realizzazione di interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruanti di contributo statale o regionale, sono indicate ai soggetti incaricati dell'attuazione dell'intervento, entro sessanta giorni dalla richiesta, le aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, sulle quali va localizzato l'intervento medesimo. ”;

il terzo comma è soppresso;

è aggiunto in fine il seguente comma:

“ I provvedimenti con i quali vengono indicate le aree legittimano i soggetti di cui al primo comma a richiedere il decreto di accesso per dar corso agli adempimenti preliminari per la procedura espropriativa e la progettazione delle opere ”.

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente articolo 8-bis:

“ Le aree assegnate dal comune o dal consorzio di comuni a cooperative edilizie prima dell'entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e cedute dal comune o dal consorzio entro il 31 dicembre 1973 vengono mantenute nel regime in cui sono state assegnate e per l'utilizzazione delle stesse viene stipulata una convenzione ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

In tal caso la delibera di cui al settimo comma del citato articolo 35, che il comune o il consorzio è tenuto ad adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme, abilita la cooperativa che si impegna ad accettare il contenuto della convenzione ad iniziare i lavori prima della stipulazione della convenzione stessa ”.

All'articolo 9 il primo comma è sostituito dal seguente:

“ Gli istituti autonomi per le case popolari, i quali ai sensi dell'articolo 60 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, intendono procedere direttamente all'acquisizione mediante esproprio delle aree loro indicate, ne fanno richiesta al comune o al consorzio dei comuni. Ove entro sessanta giorni dalla comunicazione il comune o il consorzio non abbia comunicato un motivato rifiuto, la richiesta si intende accolta. ”;

il secondo comma è soppresso.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1974

All'articolo 10, dopo le parole: "abilita l'ente", sono inserite le seguenti: "che si impegni ad accettare il contenuto della convenzione"; dopo le parole: "stipulazione della convenzione", è aggiunta la parola: "stessa".

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

" Per gli interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruanti di contributo statale o regionale, il sindaco trasmette la domanda di licenza edilizia entro quindici giorni dalla presentazione della stessa alla commissione edilizia, ai competenti sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità, nei casi in cui le norme vigenti prescrivano i loro pareri, e al competente comandante dei vigili del fuoco. La commissione edilizia, integrata dai competenti sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità o da loro rappresentanti, nei casi in cui le norme vigenti prescrivano il loro parere, nonché dal competente comandante dei vigili del fuoco o da un suo rappresentante, esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla trasmissione della domanda. Il sindaco decide sulla domanda nei quindici giorni successivi. Il provvedimento con cui viene negato il rilascio della licenza specifica i motivi del diniego.

Il parere della commissione di cui al comma precedente sostituisce tutti i pareri ed i nulla-osta richiesti dalle vigenti disposizioni di legge ai fini del rilascio della licenza edilizia.

Qualora i sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità od i loro rappresentanti in seno alla commissione edilizia non diano parere favorevole al rilascio della licenza edilizia, il termine per provvedere sulla domanda di licenza è sospeso per quarantacinque giorni. Trascorso tale termine senza che il Consiglio superiore delle antichità e belle arti abbia espresso motivato parere negativo, il sindaco provvede".

All'articolo 12 le parole: "il 31 dicembre 1973", sono sostituite dalle altre: "la data di entrata in vigore delle presenti norme".

L'articolo 15 è soppresso.

All'articolo 17, al primo comma, le parole: "interventi di edilizia residenziale fruanti di contributo statale", sono sostituite dalle altre: "interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruanti di contributo statale o regionale";

è aggiunto in fine il seguente comma:

" La Cassa depositi e prestiti accrediterà agli istituti autonomi per le case popolari, secondo le istruzioni del ministro dei lavori pubblici, i fondi necessari alla realizzazione degli interventi".

All'articolo 19, al primo comma, le parole: "nella misura di lire 2 miliardi", sono sostituite dalle altre: "nella misura di lire 5 miliardi".

All'articolo 22, le parole: "possono essere", sono sostituite dalla parola: "sono".

All'articolo 23 è aggiunta in fine il seguente comma:

" Il ministro dei lavori pubblici in ordine ai trasferimenti del personale di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, istituisce presso il Ministero dei lavori pubblici apposita commissione consultiva in cui siano rappresentate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale".

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge. Si dia pertanto lettura degli articoli del decreto-legge ai quali sono stati presentati emendamenti.

GUARRA, Segretario, legge:

ART. 1.

I piani di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, hanno efficacia per quindici anni dalla data del decreto di approvazione.

ART. 2.

Il comune o il consorzio di comuni individua nell'ambito del piano di zona o dei programmi pluriennali di attuazione adottati od approvati, le aree da cedere in proprietà e quelle da concedere in superficie. L'individuazione avviene con apposita delibera entro tre mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme ovvero dall'approvazione del piano. In assenza della predetta individuazione l'utilizzazione delle aree può avvenire esclusivamente in regime di superficie e la relativa scelta è vincolante in sede di approvazione dei programmi pluriennali di attuazione.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1974

Le deliberazioni di cui ai precedenti comuni sono adottate dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio, sono esecutive e sono soggette al solo controllo di legittimità.

Decorsi i termini di cui al primo comma, la giunta regionale è tenuta a nominare un commissario cui spetta provvedere agli adempimenti obbligatori per il comune o per il consorzio di comuni ed al quale, nello svolgimento di queste funzioni, competono tutti i poteri degli organi dell'ente. I provvedimenti adottati dal commissario sono esecutivi e sono soggetti al solo controllo di legittimità.

ART. 3.

Le disposizioni contenute nell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si applicano agli interventi di edilizia residenziale fruente di contributo statale anche nei comuni che abbiano il piano di zona adottato ovvero approvato ma che risulti insufficiente rispetto agli interventi già localizzati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Sulle aree così individuate viene concesso il diritto di superficie. I provvedimenti comunali e regionali con cui vengono effettuate la scelta delle aree, la definizione degli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 51 e ove occorra, la indicazione della spesa per le opere di urbanizzazione, sono corredate da una planimetria in scala non inferiore a 1:2000, disegnata sulla mappa catastale, e dagli elenchi catastali delle proprietà interessate; e comportano l'applicazione delle norme in vigore per i piani di zona e per la loro attuazione, anche per quanto attiene alla concessione dei mutui e contributi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente:

« Il proprietario espropriando, entro 30 giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al quarto comma dell'articolo 11, ha diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore del 30 per cento dell'indennità provvisoria, determinata ai sensi dei successivi articoli 16 e 17 ».

ART. 8.

Il sindaco del comune o il presidente del consorzio di comuni nel cui territorio è pre-

vista la realizzazione di interventi di edilizia residenziale fruente di contributo statale, indica al soggetto incaricato dell'attuazione dell'intervento, entro sessanta giorni dalla richiesta, le aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, sulle quali va localizzato l'intervento medesimo.

Decorso il termine di cui al precedente comma il presidente della giunta regionale provvede ad indicare le aree ovvero a promuovere la localizzazione dell'intervento in altro comune.

In ogni caso, le cooperative edilizie fruente di contributo statale, decorso un anno dalla richiesta di assegnazione dell'area possono procedere direttamente alla acquisizione dell'area stessa anche in deroga ai limiti e condizioni posti dall'articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, così come convertito in legge 1° novembre 1965, n. 1179.

ART. 9.

Gli enti ed istituti i quali, ai sensi dell'articolo 60 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, intendono procedere direttamente alla acquisizione delle aree loro assegnate, propongono ai comuni e consorzi di comuni i termini dell'intesa da raggiungere. Ove entro sessanta giorni dalla comunicazione i comuni o consorzi di comuni non abbiano deliberato un motivato rifiuto della proposta, l'intesa si intende raggiunta.

Le imprese pubbliche e private incaricate della realizzazione di interventi di edilizia convenzionata per la costruzione di complessi residenziali, con le relative opere di urbanizzazione nell'ambito dei piani di zona della legge 18 aprile 1962, n. 167, possono essere delegate dai comuni o dai consorzi di comuni a porre in essere direttamente tutti gli atti del procedimento inteso ad acquisire le aree necessarie.

ART. 11.

Per gli interventi di edilizia residenziale fruente di contributo statale, il sindaco decide sulla domanda di licenza edilizia con provvedimento definitivo entro 60 giorni dalla presentazione della domanda medesima, sentita la commissione edilizia, integrata dai competenti sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità o da loro rappresentanti, nei casi in cui le norme vigenti prescrivano il loro parere. Il provvedimento con cui viene negato il rilascio della licenza specifica i motivi del diniego.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1974

Per i comuni sottoposti alla normativa antisismica la commissione edilizia di cui al comma precedente è integrata dall'ingegnere capo del genio civile o da un suo rappresentante.

Decorso il termine di cui al primo comma, provvede, entro 60 giorni dalla richiesta dell'ente interessato, l'organo regionale competente sentita la commissione di cui all'articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, integrata dall'ufficiale sanitario del comune, dal competente comandante dei vigili del fuoco, e, nei casi indicati al primo comma, dai competenti sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità, ovvero da loro rappresentanti.

Il parere delle commissioni di cui ai commi precedenti sostituisce tutti i pareri ed i nulla-osta richiesti dalle vigenti disposizioni di legge ai fini del rilascio della licenza edilizia.

Qualora i sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità od i loro rappresentanti ovvero l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile od il suo rappresentante in seno alla commissione edilizia non diano parere favorevole per i rispettivi settori di competenza al rilascio della licenza edilizia, il termine per provvedere sulle domande di licenza è sospeso per 30 giorni. Trascorso tale termine senza che il Consiglio superiore delle belle arti ovvero il comitato tecnico amministrativo del provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio abbiano espresso, nell'ambito dei settori di rispettiva competenza motivato parere negativo, il sindaco provvede.

ART. 12.

La percentuale di spesa fissata dall'articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni è elevata al 50 per cento della spesa totale prevista nella relazione finanziaria dei piani di zona approvati entro il 31 dicembre 1973.

La stessa percentuale si applica, per la determinazione dell'ammontare dei mutui concedibili, alle previsioni di spesa indicate nei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, entro il termine di cui al primo comma.

ART. 13.

I mutui agevolati concessi ai sensi della legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modifiche ed integrazioni, destinati al finanziamento di programmi costruttivi nell'ambito dei programmi di zona di cui alla legge

18 aprile 1962, n. 167, usufruiscono della garanzia integrativa dello Stato alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, fino all'importo massimo del 75 per cento.

Nel caso di programmi costruttivi su aree concesse in diritto di superficie, i mutui sono garantiti ai sensi dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Per la realizzazione degli interventi di edilizia convenzionata e agevolata, assistiti da contributo statale, con decreto del ministro del tesoro di concerto con il ministro dei lavori pubblici saranno indicati gli enti o istituti di credito abilitati alla concessione di mutui.

Le condizioni relative alla concessione ed erogazione dei mutui saranno regolate da apposita convenzione da approvarsi con decreto del ministro per il tesoro di concerto con il ministro per i lavori pubblici.

La facoltà di emissione delle cartelle di cui all'articolo 18 della legge 13 luglio 1966, n. 610, potrà essere esercitata fino al 31 dicembre 1977, fermo restando il limite globale di lire 50 miliardi.

ART. 16.

L'articolo 82 del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito dal seguente:

« I prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti hanno sempre specifica destinazione e sono somministrati in una o più volte secondo le esigenze, su richiesta del rappresentante legale mutuatario corredata dai documenti giustificativi della spesa, vistati dal capo dell'ufficio tecnico, o quando questi manchi, dal direttore dei lavori.

I mandati di pagamento vengono emessi a favore dell'ente mutuatario, con quietanza del rispettivo tesoriere, vidimata dal rappresentante dell'ente medesimo.

Il rappresentante dell'ente è altresì responsabile della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale il mutuo è stato concesso ed inoltra la domanda di somministrazione.

Sono abrogati il primo ed il secondo comma dell'articolo 168 e l'articolo 169 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti approvato con decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1974

La competenza al rilascio di tutte le attestazioni necessarie ai fini istruttori, per i mutui da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti, è attribuita al segretario o all'organo corrispondente degli enti mutuatari ».

ART. 17.

Per gli appalti indetti entro il 31 dicembre 1974, relativi ad opere di urbanizzazione e ad interventi di edilizia residenziale fruente di contributo statale, l'appalto può essere aggiudicato sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica ed anche se in aumento, salvo approvazione da parte della stazione appaltante.

Le norme di cui al precedente comma si applicano anche al fine di completare, mediante i comitati di liquidazione di cui all'articolo 1 della legge 19 gennaio 1974, n. 9, tutti i programmi già deliberati anteriormente al 31 dicembre 1972, purché appaltati entro il 31 dicembre 1974.

ART. 19.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente è autorizzato il limite di impegno ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni nella misura di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1974.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sono stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno 1974.

All'onere derivante dall'applicazione della disposizione contenuta nel primo comma per l'anno finanziario 1974 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Per gli anni successivi, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, viene fissato annualmente il limite degli ulteriori impegni da assumere per l'applicazione del precedente articolo 18.

ART. 23.

I termini fissati dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, per la comunicazione delle preferenze di destinazione e per il trasferimento

del personale, sono prorogati di sei mesi. Con decreto del ministro dei lavori pubblici, da emanarsi sentiti gli enti interessati entro il 31 dicembre 1974, il personale in servizio al 31 dicembre 1973 presso le sedi o gli uffici centrali degli enti a carattere nazionale può essere trasferito ai sensi del quinto comma dello stesso articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, numero 1036, all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma, al Consorzio regionale del Lazio tra gli Istituti autonomi per le case popolari, alla regione Lazio, nonché al Ministero dei lavori pubblici per le esigenze del Comitato per l'edilizia residenziale.

Il personale di cui al precedente comma può altresì essere trasferito con decreto del ministro per i lavori pubblici, di concerto con il ministro che esercita la vigilanza sull'ente e sentito l'ente stesso, alla Cassa per il mezzogiorno, all'Istituto nazionale delle assicurazioni, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio e all'Istituto nazionale previdenza dirigenti aziende industriali.

Il personale trasferito al Ministero dei lavori pubblici per le esigenze del Comitato per l'edilizia residenziale, è iscritto in un quadro speciale ad esaurimento istituito presso lo stesso Ministero, con salvaguardia dei diritti quesiti ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036. I limiti numerici e le modalità di inquadramento sono stabilite con decreto del ministro dei lavori pubblici di concerto con il ministro per il tesoro.

Alle spese relative al personale trasferito al Ministero dei lavori pubblici, per le esigenze del Comitato per l'edilizia residenziale, si provvede con i fondi stanziati nel capitolo n. 1140 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi:

Sostituire l'articolo 1 col seguente:

L'efficacia dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, approvati prima dell'entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è prorogata a 15 anni dalla data del decreto di approvazione.

1. 1.

Quilleri.

Sopprimere l'articolo 3.

3. 1.

Quilleri.

All'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, primo comma, aggiungere le parole: In sede di revisione annuale delle valutazioni già effettuate ai sensi dell'articolo 16 della presente legge, gli uffici tecnici erariali devono tenere conto degli incrementi annuali verificati su base provinciale, degli indici ISTAT riguardanti il costo medio dei fabbricati.

6. 5.

Quilleri.

Dopo l'articolo 6 aggiungere i seguenti:

ART. 6-bis.

I proprietari di aree comprese nei piani di zona possono, individualmente o riuniti in consorzio, chiedere al comune o al consorzio di comuni di stipulare una convenzione nella quale siano previste la cessione del diritto di proprietà delle aree, che vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del consorzio, la costituzione in loro favore del diritto di superficie sulle aree stesse e l'assunzione dei diritti e degli obblighi di cui al successivo articolo 6-ter.

Il prezzo di cessione del diritto di proprietà è determinato secondo i criteri fissati dal precedente articolo 6.

L'istanza di cui al primo comma deve essere presentata, per le aree comprese in piani di zona già approvati, entro un mese dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e, per quelle comprese in piani non ancora approvati, entro un mese dall'approvazione.

Il comune o il consorzio è tenuto ad accogliere le istanze nel rispetto del rapporto tra le aree da cedere in proprietà e quelle da concedere in superficie, sempreché siano già stati appaltati i lavori per le opere di urbanizzazione primaria interessanti l'area oggetto della concessione.

Se i lavori relativi alle opere suddette non sono appaltati dal comune o dal consorzio entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza, i proprietari possono riproporla offrendosi di eseguire le opere stesse.

Qualora il comune o il consorzio non si pronunci sulla istanza entro 60 giorni dalla presentazione, il silenzio-rifiuto è immediatamente impugnabile.

Resta ferma la necessità della licenza di costruzione ai sensi delle norme vigenti.

6. 01.

Quilleri.

ART. 6-ter.

La convenzione di cui al precedente articolo 6-bis deve prevedere:

a) il prezzo di cessione della proprietà o della costituzione del diritto di superficie; quest'ultimo è determinato in misura pari al costo di acquisizione delle aree, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione primaria se già realizzate, in proporzione al volume edificabile; il prezzo di cessione della proprietà è determinato nella stessa misura maggiorata di un quinto;

b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare a cura del comune o del consorzio, ovvero l'indicazione delle opere suddette da eseguire a cura e spese del proprietario o del concessionario, con la determinazione del loro costo, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità del controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento ai comuni ed ai consorzi;

c) il prezzo di vendita degli alloggi;

d) il canone di locazione degli alloggi;

e) le caratteristiche costruttive e tipologiche e gli elementi progettuali degli edifici stessi e le modalità del controllo sulla loro costruzione;

f) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione primaria;

g) le sanzioni a carico del proprietario o del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione, salvo il risarcimento del danno.

Tali elementi sono preventivamente determinati per tutte le convenzioni con deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio.

6. 02.

Quilleri.

L'onorevole Quilleri ha facoltà di svolgerli.

QUILLERI. Signor Presidente, rinuncio ad illustrare gli emendamenti agli articoli 1 e 3; per quanto concerne gli altri, sarò brevissimo, poiché si tratta di accelerare al massimo l'iter del provvedimento, e non vorrei responsabilità se poi non si costruiscono le case in Italia.

Per quanto concerne il mio emendamento 6. 5, esso è dettato dalla convinzione che in definitiva noi andremo a trasferire la cosiddetta rendita fondiaria anche dei terreni agricoli ai possessori o ai fornitori di apparta-

menti. Propongo pertanto che, in sede di revisione annuale delle valutazioni che gli uffici tecnici sono chiamati a svolgere, si tenga conto anche dell'aumento degli incrementi, che i dati dell'ISTAT denunciano nel costo dei fabbricati.

Gli articoli aggiuntivi 6.01 e 6.02 rispondono ad una considerazione altrettanto semplice: se noi non riusciamo a far intervenire gli imprenditori privati nella costruzione di case, sia pur attraverso convenzioni, siano le case da affittare ovvero da cedere in proprietà, certamente non riusciremo a soddisfare il fabbisogno annuo di case che ha il paese. Questa nostra proposta è stata definita dall'onorevole Achilli un « emendamento Quilleri-Piga »: direi che, a parte l'onore per essere io associato a tanto nome, posso ricordare all'onorevole Achilli che, già nel 1971, avevo proposto un provvedimento definito « anticongiunturale » che prevedeva di aprire i piani di zona anche ai privati, appunto per soddisfare queste esigenze.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sopprimere l'ultimo comma.

1. 2. Guarra, Palumbo, Petronio, Tripodi Antonino.

Al primo comma dell'articolo 3, sopprimere, in fine, le parole: Sulle aree così individuate viene concesso il diritto di superficie.

3. 2. Guarra, Palumbo, Petronio, Tripodi Antonino.

All'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, primo comma, aggiungere le parole: Quando l'area da espropriare è rappresentata in tutto o in parte da un'azienda agricola, il prezzo dell'esproprio deve essere pari al valore dell'azienda o di parte dell'azienda in rapporto alla produttività.

6. 2. Guarra, Palumbo, Petronio, Tripodi Antonino.

All'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, primo comma, aggiungere le parole: Quando proprietario dell'area da espropriare sia un coltivatore diretto esercente la sua attività sull'area stessa, il prezzo dell'esproprio è aumentato nella misura dell'ottanta per cento.

6. 3. Guarra, Palumbo, Petronio, Tripodi Antonino.

Al primo comma dell'articolo 9, aggiungere, in fine, le parole: Le imprese pubbliche e private incaricate della realizzazione di interventi di edilizia convenzionata per la costruzione di complessi residenziali, con le relative opere di urbanizzazione nell'ambito dei piani di zona della legge 18 aprile 1962, n. 167, possono essere delegate dai comuni o dai consorzi di comuni a porre in essere direttamente tutti gli atti del procedimento inteso ad acquisire le aree necessarie.

9. 2. Guarra, Palumbo, Petronio, Tripodi Antonino.

L'onorevole Guarra ha facoltà di svolgerli.

GUARRA. Signor Presidente, rinuncio allo svolgimento degli emendamenti, riservandomi brevi dichiarazioni di voto al momento della loro votazione.

PRESIDENTE. Sta bene. Sono stati presentati i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi:

All'articolo 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, aggiungere, in fine, il seguente comma:

All'atto della individuazione di cui alla precedente lettera b) il comune o il consorzio di comuni provvedono, altresì, ad indicare le aree destinate alle diverse categorie di soggetti ammessi ad operare nell'ambito dei piani di zona.

1. 3. Botta.

All'articolo 82, secondo comma, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, aggiungere le parole: o a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, in base a delegazione di pagamento rilasciata dall'ente mutuatario alla Cassa depositi e prestiti, all'atto della stipulazione del mutuo o successivamente.

16. 1. Botta.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

Il quarto comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, è sostituito dal seguente:

« La Cassa depositi e prestiti accrediterà all'Istituto autonomo per le case popolari, secondo le istruzioni del comitato per l'edilizia residenziale, l'importo necessario all'acquisto dell'area a presentazione dell'ordine di pa-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1974

gamento o deposito di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero della delibera di concessione di cui all'articolo 35, settimo comma, della stessa legge; il 50 per cento dell'importo complessivamente previsto per l'intervento, escluso il corrispettivo per l'area, a presentazione del verbale di aggiudicazione dei lavori; il residuo 50 per cento, o il diverso importo necessario a presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del 40 per cento dei lavori. Su richiesta dell'istituto autonomo per le case popolari e su conforme parere del CER, la Cassa depositi e prestiti integra, anche in corso d'opera, i fondi a disposizione dell'Istituto, per motivi connessi con il pagamento degli acconti e del saldo per revisione dei prezzi, nonché per le altre esigenze sopravvenute, nella misura necessaria e con criteri di assoluta priorità. In attesa del relativo accredito, l'Istituto provvede con i fondi già accreditati per il pagamento dei corrispettivi di appalto.

19. 01.

Botta.

L'onorevole Botta ha facoltà di svolgerli.

BOTTA. Rinuncio allo svolgimento, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, sostituire le parole: la regione è tenuta a nominare un commissario, *con le seguenti:* la regione è tenuta ad invitare il Comitato regionale di controllo a nominare un commissario *ad acta*.

2. 1. Triva, Busetto, Bottarelli, Carrà, Ciai Trivelli Anna Maria, Ciuffini, Conte, Federici, Ferretti, Giudiceandrea, Piccone, Sbriziolo De Felice Eirene, Tani, Todros.

L'onorevole Busetto, cofirmatario, ha facoltà di svolgerlo.

BUSETTO. Lo ritiriamo, signor Presidente, perché il Comitato dei nove ha già approntato un emendamento che lo recepisce ed assorbe.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, primo comma, sostituire le parole: dei successivi articoli 16 e 17, *con le seguenti:* del successivo articolo 16, e *aggiungere il se-*

guente periodo: in tal caso l'indennità aggiuntiva, prevista dal successivo articolo 17, è raddoppiata.

6. 1.

Di Giesi.

Al primo comma dell'articolo 8 sostituire le parole: entro sessanta giorni, *con le seguenti:* entro trenta giorni.

8. 1.

Di Giesi.

Al secondo comma dell'articolo 8 dopo la parola: provvede, *aggiungere le seguenti:* entro i successivi trenta giorni.

8. 2.

Di Giesi.

Al secondo comma dell'articolo 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: in tale ultimo caso, le localizzazioni devono preferenzialmente avvenire nelle zone territoriali considerate destinate a nuove iniziative industriali e produttive.

8. 3.

Di Giesi.

Al primo comma dell'articolo 9 aggiungere, in fine, le parole: Nel caso di rifiuto, è ammesso il ricorso alla giunta regionale la quale decide entro trenta giorni. La decisione è definitiva.

9. 1.

Di Giesi.

All'articolo 11 aggiungere, in fine, il seguente comma:

Nei casi degli interventi non compresi nei piani di zona della legge 18 aprile 1962, n. 167, previsti dall'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, quando i progetti per la costruzione di complessi organici residenziali siano sufficientemente dettagliati, il sindaco può concedere un'unica licenza di costruzione concernente tutte le opere comprese nel progetto.

11. 1.

Di Giesi.

Al primo comma dell'articolo 13, dopo le parole: legge 18 aprile 1962, n. 167, *aggiungere le seguenti:* e nelle zone di espansione di cui all'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

13. 1.

Di Giesi.

L'onorevole Di Giesi ha facoltà di svolgerli.

DI GIESI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 6. 1, 8. 1, 9. 1 e 11. 1.

L'emendamento 8. 2 mi sembra che si illustri da solo. Ritengo che non si possa la-

sciare indeterminato il periodo entro il quale il presidente della giunta regionale è tenuto a provvedere in caso di inadempienza del sindaco o del presidente del consorzio dei comuni. Per quanto riguarda l'emendamento 8. 3, ritengo che le localizzazioni sia opportuno indicarle, cioè sia opportuno dare una indicazione alla giunta regionale affinché le case e gli interveni si facciano a preferenza nei comuni inseriti nei consorzi dei piani ASI o comunque nei comuni nei quali si prevedono nuove iniziative industriali e produttive.

Infine, per quanto riguarda l'emendamento 13. 1, ritengo che quando il piano di zona sia insufficiente (è previsto all'articolo 3 del presente decreto che gli interventi siano estesi alle zone di espansione di cui all'articolo 51) anche alle zone di cui all'articolo 51 sia concessa l'estensione delle agevolazioni previste dalla legge.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 6 del decreto legge, aggiungere i seguenti commi al nuovo articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, primo comma:

Il diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria si riduce ad un prezzo non superiore al 10 per cento dell'indennità provvisoria quando la proprietà espropriata è di un unico proprietario non coltivatore diretto con una superficie superiore a 5 ha.

La norma di cui al primo comma si applica nei centri edificati, ai sensi del quinto comma dell'articolo 16 della presente legge alle sole aree con esclusione delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni. Per le opere di urbanizzazione e per le costruzioni si applica quanto disposto nel secondo comma del presente articolo.

6. 4. Todros, Busetto, Bottarelli, Carrà, Ciai Trivelli Anna Maria, Ciuffini, Conte, Federici, Ferretti, Giudiceandrea, Piccone, Sbriziolo De Felice Eirene, Tani.

BUSETTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSETTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei dire che questo emendamento si riferisce all'articolo fondamentale che si trova nel testo del decreto-legge. Questo articolo è stato oggetto di un esame approfondito e di un lungo e vivace dibattito con il concorso dei diversi gruppi e delle diverse

forze politiche. Alla conclusione di questo dibattito il Comitato dei nove si è trovato d'accordo nell'affermare l'inutilità del mantenimento nel testo del decreto-legge dello stesso articolo 6, in quanto lo stesso, che offre la possibilità di giungere a transazioni per evitare l'espropriazione fra l'ente espropriante e il cittadino ex proprietario espropriato, mediante la concessione di una indennità supplementare rispetto alla indennità di espropriazione del 30 per cento, è di fatto inutile per due motivi: innanzi tutto perché non è una norma accelerativa, in quanto le aree di cui si tratta la espropriazione sono di fatto aree già espropriate, aree già acquisite dai comuni, riferendosi a programmi costruttivi che insistono su aree già appartenenti a demani comunali; l'articolo 6, quindi, non mette in moto un processo accelerato, più dinamico, più rapido di pratiche espropriative, e in questo senso non è una norma cautelativa rispetto ai ritardi che ovviamente i contenziosi che si aprono in materia di espropriazione in effetti producono; in secondo luogo è inutile anche in relazione ad un « premio di consolazione » — qualcuno ha voluto chiamarlo così, altri hanno usato la parola « contentino » — ovvero ad un modestissimo espediente per sovvenire ai problemi seri che si aprono invece per i coltivatori diretti allorché sono soggetti di espropriazione di terreni che ricadono nelle loro aziende. Infatti, si afferma che un incremento del 30 per cento nella valutazione dovrebbe sovvenire alle sottostime gravemente insufficienti che una serie di uffici tecnici erariali hanno condotto in diverse regioni nei confronti dei valori medi dei terreni. Non è certo con questo 30 per cento che si pone rimedio alle ingiustizie provocate da sottostime che presentano carenze di fondo. Quando un ufficio tecnico erariale, in una determinata zona agraria, fissa il valore agricolo del terreno a 20, 30, 50 lire al metro quadrato, è evidente che l'aggiunta del 30 per cento non sovviene al calcolo troppo basso, perché tra 20 lire e 26 lire non vedo quale differenza vi sia dal punto di vista della tutela degli interessi, che in questo caso sarebbero stati colpiti in modo iniquo, sia che si tratti degli interessi dei piccoli proprietari, sia di quelli dei fittavoli, mezzadri o coloni.

Lo stesso ministro, in Commissione, ha riconosciuto che questo 30 per cento consisterebbe nelle spese che, se ho ben compreso, l'amministrazione sosterebbe per affrontare i contenziosi con gli espropriandi, sicché l'amministrazione sarebbe stata indotta ad

introdurre quella norma guidata da tale prospettiva. È inutile e sbagliato che sia l'amministrazione ad assumersi queste spese; cerchiamo piuttosto di evitare questi contenziosi riversando l'ammontare delle spese a favore di coloro che vengono espropriati.

A noi pare pertanto che sarebbe assai più logico sopprimere l'articolo 6, rinviando l'intera materia delle espropriazioni per quanto riguarda il valore delle indennità di espropriazione, e tutto quanto attiene al titolo II della legge n. 865, che costituisce l'aspetto più qualificante della legge — al momento dell'esame del disegno di legge che il ministro Lauricella ha già presentato a nome del Governo per il rilancio della legge n. 865, per il rifinanziamento e il decollo di nuovi programmi di edilizia residenziale pubblica.

In quella sede, come del resto ha avuto occasione di dichiarare lo stesso ministro in Commissione, sarebbe molto più logico, coerente e giusto trattare tutta la materia. Poiché, però, l'articolo 6 è tuttora presente nel provvedimento e sono stati presentati numerosi emendamenti, noi abbiamo ritenuto opportuno presentare l'emendamento Todros 6. 4, perché riteniamo che la maggiorazione del 30 per cento dell'indennità di espropriazione non debba premiare anche i grandi proprietari terrieri. Proponiamo pertanto che non sia concesso il 30 per cento di maggiorazione, ma si conservi il vecchio 10 per cento previsto dall'articolo 12, primo comma, della legge n. 865, per tutti coloro che non siano coltivatori diretti e che dispongano di una superficie superiore ai 5 ettari.

Vi è poi un'altra importante considerazione da fare. Quando si afferma di voler maggiorare del 30 per cento l'indennità di espropriazione, non ci si riferisce unicamente al valore dei terreni, bensì al valore degli immobili. Tutti i colleghi sanno che per immobili non si intendono soltanto le aree espropriate, ma qualsiasi cosa che sull'area sia stata costruita: quindi, edifici, opere di urbanizzazione, infrastrutture civili e via dicendo. Se, per ipotesi, si dovesse espropriare un centro storico, anche con immobili la cui consistenza è, ovviamente, fissata dai valori di mercato, è facile comprendere che cosa significherebbe una maggiorazione del 30 per cento. Cioè, questa maggiorazione del 30 per cento fa assumere agli immobili cui mi riferisco dei valori di gran lunga superiori a quelli indicati negli articoli 9, 12 e 16 della legge per la casa.

Ecco perché riteniamo di dover affermare che la maggiorazione di cui sopra non può,

in ogni caso, che limitarsi alle sole aree, con esclusione delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni. Crediamo, infine, che detto 30 per cento debba essere ridotto al 10 per cento allorché si tratti di centri edificati, la cui proprietà non appartenga a coltivatore diretto, fittavolo o colono.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 6 del decreto-legge, aggiungere le seguenti parole al nuovo testo dell'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, primo comma: Nei casi in cui il proprietario espropriando sia un coltivatore diretto la cui qualifica risulti tale in quanto assicurato per la malattia ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136, e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui al precedente comma è elevata al 50 per cento.

6. 6. Prearo, Stella, Schiavon, Mirogliò, Traversa, Pisoni, Balasso, Bortolani, Cristofori, Bottari.

L'onorevole Prearo ha facoltà di svolgerlo.

PREARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'illustrare l'emendamento in questione potrei fare riferimento al mio intervento in sede di discussione sulle linee generali, nel corso del quale ho illustrato ampiamente il punto di vista della confederazione dei coltivatori diretti e mio. Chiediamo di elevare, dal 30 per cento alla misura indicata nell'emendamento, la percentuale in questione, poiché trattasi di prezzi fissati nel 1973 e che saranno pagati agli interessati non prima di un paio di anni, allorché l'inflazione avrà sottratto agli stessi una parte dei valori concordati. Né è questo il problema più importante. Ne esiste, infatti, uno assai più pressante in ordine al quale vorrei un chiarimento dall'onorevole ministro. Mi riferisco al valore dei terreni dei coltivatori diretti, i quali considerano la terra strumento di lavoro e non oggetto di speculazione, come purtroppo ancora accade.

Sono stati commessi in questi anni, onorevole Lauricella, degli errori nell'applicazione della legge cui facciamo riferimento (ho accennato ad alcuni degli stessi nel corso del mio intervento); errori anche gravi nei confronti dei coltivatori autonomi di cui sopra. È problema rilevante, è problema che mi auguro sia affrontato nel corso dell'esame del disegno di legge di cui ha parlato il ministro in sede di Commissione. Mi riservo, pertanto,

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1974

di conoscere il pensiero dell'onorevole Lauricella sugli argomenti cui ho accennato, sulla impostazione che intende dare alla materia, per la soluzione di questo grave e oneroso problema.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 6 del decreto-legge, aggiungere il seguente articolo 6-bis:

I valori dei terreni, stabiliti ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, verranno, per l'anno 1974, sottoposti a verifica per la loro congruità da una apposita commissione che la regione è tenuta a costituire entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e che sarà composta:

dal dirigente dell'ispettorato agrario regionale che la presiederà;

da un rappresentante per ognuno degli ordini professionali dei dottori in agraria, degli ingegneri, dei periti agrari e dei geometri scelti sulla base di terne indicate dai rispettivi ordini;

da un rappresentante dei lavoratori designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

da un rappresentante dei coltivatori diretti designato dagli organismi nazionali;

da un rappresentante del comune;

da un rappresentante dell'ufficio tecnico erariale.

La commissione di cui al comma precedente dovrà esprimersi entro trenta giorni dalla data di costituzione, in mancanza di che divengono definitivi i valori stabiliti dall'UTE (ufficio tecnico erariale).

6. 03.

Ascarì Raccagni.

L'onorevole Ascarì Raccagni ha facoltà di svolgerlo.

ASCARI RACCAGNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il relatore, poc'anzi, parlando dell'articolo 6, che concerne in modo particolare gli indennizzi, ha detto che non è opportuno in questa sede proporre innovazioni in ordine alla valutazione delle aree. L'articolo 6-bis, che il gruppo repubblicano propone, non vuole minimamente intaccare i principi informativi della legge n. 865, ma mira semplicemente a razionalizzarne l'applicazione, per quanto attiene agli articoli 16 e 17, nell'intento di pervenire a valutazioni di prezzi di esproprio che siano equi e non distorti rispetto allo spirito della

legge stessa. Aggiungo che una tale esigenza è emersa anche in occasione del dibattito in sede di Commissione sul provvedimento che è ora al nostro esame. In tale sede, infatti, molti ebbero a lamentare l'assoluta sperequazione dei valori che da zona a zona, da provincia a provincia, vengono fissati dagli uffici tecnici erariali; ed il rilievo trova concordi maggioranza e minoranza, oltre ad aver avuto conferma anche nelle parole del ministro dei lavori pubblici. In questa situazione non è corretto chiudere gli occhi e, in nome di un'urgenza che emerge dopo due anni e mezzo dall'approvazione della legge, consentire che una palese ingiustizia danneggi tanti modesti operatori agricoli, allorché gli espropri vengono fatti con valutazioni non congrue; né possiamo considerare a scarico della nostra coscienza l'impegno di provvedere a questa razionalizzazione in tempi successivi, giacché una volta acquisita una simile consapevolezza non possiamo permettere che cittadini di questa Repubblica, pochi o molti che siano, subiscano un trattamento iniquo da parte dello Stato democratico. Quello che noi vogliamo è, dunque, che se esistono — come certamente esistono e come tutti dicono che esistono — situazioni di questo genere, esse vengano eliminate con strumenti semplici, ma dotati della necessaria competenza e della necessaria democraticità.

In sostanza, il nostro emendamento mira a far sì che gli articoli 16 e 17 della legge numero 865 vengano applicati in modo corretto e rigoroso, giacché siamo certi che gli stessi lavoratori che chiedono la casa, come è loro diritto, non possono certamente ammettere che la loro conquista passi attraverso un danno o un'ingiustizia commessa nei confronti di una altra benemerita categoria di lavoratori, com'è, appunto, quella dei lavoratori dei campi. La commissione che viene proposta non altera, quindi, lo spirito della legge, non pone problemi di tempo (giacché prevede per la sua pronuncia il ristretto termine di 60 giorni), risponde ad una esigenza di razionalizzazione, che certamente non può ottenersi aumentando dal 30 al 60 per cento l'indennità prevista nell'articolo 6 del decreto-legge n. 115, come è stato proposto da emendamenti di altri gruppi, giacché in questo caso gli errori verrebbero a moltiplicarsi, come poc'anzi ha ammesso lo stesso onorevole Busetto.

Siamo certi che la Camera accoglierà questa nostra proposta, che è limitata al solo anno 1974, proprio per sottolineare l'eccezionalità dell'attuale congiuntura, che con la svalutazione galoppante decurta già da sola i valori

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1974

monetari reali dell'indennità di espropriazione, ma anche quale impegno di tutte le forze politiche di correggere le storture in maniera definitiva e più meditata in occasione della discussione del disegno di legge presentato alla Camera il 30 aprile 1974, che concerne il piano per l'edilizia pubblica del prossimo decennio.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto-legge, nel testo della Commissione.

11. 2. Todros, Busetto, Bottarelli, Carrà, Ciai Trivelli Anna Maria, Ciuffini, Conte, Federici, Ferretti, Giudiceandrea, Piccone, Sbriziolo De Felice Eirene, Tani.

All'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto-legge, nel testo della Commissione, sostituire il numero: quarantacinque, con il seguente: trenta.

11. 3. Todros, Busetto, Bottarelli, Carrà, Ciai Trivelli Anna Maria, Ciuffini, Conte, Federici, Ferretti, Giudiceandrea, Piccone, Sbriziolo De Felice Eirene, Tani.

Al primo comma dell'articolo 12 del decreto-legge, aggiungere, in fine, le parole:

Ai comuni è consentito l'aggiornamento della relazione finanziaria per tener conto dei mutamenti dei prezzi; tale aggiornamento avviene con deliberazione del consiglio comunale o della assemblea del consorzio dei comuni, immediatamente esecutiva e soggetta al solo controllo di legittimità.

12. 1. Todros, Busetto, Bottarelli, Carrà, Ciai Trivelli Anna Maria, Ciuffini, Conte, Federici, Ferretti, Giudiceandrea, Piccone, Sbriziolo De Felice Eirene, Tani.

Al primo comma dell'articolo 17 del decreto-legge, sopprimere le parole: anche se unica ed

17. 1. Todros, Busetto, Bottarelli, Carrà, Ciai Trivelli Anna Maria, Ciuffini, Conte, Federici, Ferretti, Giudiceandrea, Piccone, Sbriziolo De Felice Eirene, Tani.

Al primo comma dell'articolo 17 del decreto-legge, sostituire le parole: stazione appal-

tante con le seguenti: dell'ente pubblico preposto all'attuazione dei programmi costruttivi

17. 2. Todros, Busetto, Bottarelli, Carrà, Ciai Trivelli Anna Maria, Ciuffini, Conte, Federici, Ferretti, Giudiceandrea, Piccone, Sbriziolo De Felice Eirene, Tani.

Al primo comma dell'articolo 17 del decreto-legge aggiungere, in fine, le parole: L'aumento dovrà comunque essere contenuto entro un limite massimo fissato dallo stesso ente.

17. 3. Todros, Busetto, Bottarelli, Carrà, Ciai Trivelli Anna Maria, Ciuffini, Conte, Federici, Ferretti, Giudiceandrea, Piccone, Sbriziolo De Felice Eirene, Tani.

PICCONE. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCONE. La ragione degli emendamenti Todros 11. 2 e 11. 3 risiede nel fatto che le norme contenute nell'articolo 11 mirano chiaramente ad accorciare i tempi tecnici necessari per il rilascio della licenza edilizia. Per queste ragioni, nelle commissioni edilizie viene imposta la presenza dei sovrintendenti ai monumenti e alle antichità. Pertanto, riteniamo inutile o un ulteriore dispendio di tempo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 11, comma del quale chiediamo la soppressione.

In linea subordinata, qualora non dovesse essere accolto l'emendamento 11. 2, chiediamo che venga ripristinato il testo originario del Governo, che prevedeva 30 giorni a disposizione del Consiglio superiore delle belle arti, invece dei 45 giorni concessi dal testo della Commissione.

Con l'emendamento Todros 12. 1 chiediamo che la possibilità di mutuare il 50 per cento — e non il 25 per cento — delle opere di urbanizzazione previste nei piani finanziari e nei piani di zona della legge n. 167 sia estesa ai costi aggiornati di quegli stessi piani, e che pertanto il comune abbia la possibilità di eseguire questi aggiornamenti con atti immediatamente esecutivi e sottoposti al solo controllo di legittimità.

Gli emendamenti Todros 17. 1, 17. 2 e 17. 3 mirano ad evitare quei pericoli che i fatti già confermano essere presenti nelle nuove procedure di appalto di lavori pubblici che con l'articolo 17 vengono stabilite, autorizzando le gare in aumento e anche nel caso in cui vi sia una sola presenza.

Abbiamo esempi — che sono stati anche oggetto di una nostra interrogazione — di

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1974

gare già effettuate in funzione di questa norma, per esempio dall'istituto autonomo per le case popolari di Bari, gare nelle quali si sono verificati aumenti del 116 per cento. Naturalmente questi valori portano i costi dell'edilizia economica e popolare a cifre che vanno sulle 300 mila lire a metro quadrato, a livello cioè della edilizia speculativa.

Riteniamo che sia indispensabile porre un freno a fatti di questo genere e proponiamo perciò l'abolizione del disposto dell'articolo che prevede la validità della gara anche con offerta unica; che l'approvazione della gara sia compito esclusivo dell'ente preposto alla attuazione dei programmi di edilizia economica e popolare ed infine che lo stesso ente ponga un limite all'aumento ammissibile per la gara che si deve tenere.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge nel testo della Commissione sostituire le parole: nella misura di lire cinque miliardi, con le seguenti: nella misura di lire dieci miliardi.

19. 1. Todros, Busetto, Bottarelli, Carrà, Ciai Trivelli Anna Maria, Ciuffini, Conte, Federici, Ferretti, Giudiceandrea, Piccone, Sbriziolo De Felice Eirene, Tani.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 24 del decreto-legge aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

Gli Istituti autonomi per le case popolari godono, per tutti gli atti e contratti necessari al raggiungimento dei propri fini statutari e comunque per le attività esercitate per il conseguimento di detti fini o per disposizione di legge, delle seguenti facilitazioni:

a) esenzione dal bollo, tassa fissa minima di registro ed ipotecaria nonché tassa fissa di voltura catastale, esenzione dai diritti sulle pubbliche affissioni e dalle tasse sulle concessioni governative;

b) esenzione dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, per i trasferimenti effettuati per disposizione di legge;

c) esenzione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1974.

24. 01. Todros, Bottarelli, Busetto, Carrà, Ciai Trivelli Anna Maria, Ciuffini, Conte, Federici, Ferretti, Giudiceandrea, Piccone, Sbriziolo De Felice Eirene, Tani.

TANI. Chiedo di svolgerli io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANI. Signor Presidente, con l'emendamento Todros 19. 1 si propone di elevare lo stanziamento da 5 a 10 miliardi, per consentire l'integrazione dei contributi ai costi, in considerazione del favoloso aumento dei prezzi oltre che delle maggiori spese che, in riferimento all'articolo testé illustrato dal collega Piccone, si determineranno per l'aggiudicazione di gare con offerte anche di aumento, in seguito a revisione dei prezzi o per lavori che si rendono necessari in corso d'opera.

Non giochiamo al rialzo o al raddoppio; noi giudichiamo — anche se in Commissione si è fatto un passo avanti, dal momento che rispetto alla proposta iniziale del Governo di 2 miliardi si è giunti a 5 miliardi — inadeguato lo stanziamento. Insistiamo perciò che esso sia incrementato e in questo senso ci rivolgiamo alla Camera, al fine di consentire davvero il rilancio immediato e urgente dell'edilizia pubblica e tentare di riaprire quei cantieri che sono già chiusi e che, come annunciano i giornali, continuano a chiudersi a Roma come a Milano, oltre che nel Mezzogiorno dove la situazione diventa sempre più grave, tragica e drammatica. In sostanza, l'incremento di questo stanziamento è necessario se si vuole concretamente effettuare l'appalto delle centinaia e centinaia di miliardi che in questi giorni si vanno annunciando, in rapporto agli obiettivi che il provvedimento al nostro esame si propone.

Del resto, se consideriamo che in questi ultimi tempi si è registrato un aumento medio dei costi dell'ordine del 4-5 per cento al mese, vale a dire un aumento che negli ultimi dieci mesi è arrivato fino al 40-50-60 per cento; se consideriamo che la stessa ANIACAP sostiene che gli istituti autonomi per le case popolari possono essere in grado di appaltare lavori per 500 miliardi, è evidente l'insufficienza dello stanziamento. I 5 miliardi stanziati nel provvedimento possono mettere in moto investimenti per appena 100 miliardi

rispetto ai 500 che l'ANIACAP è in grado, subito, di appaltare. A tutto ciò si aggiunga poi che ci troviamo in una fase acuta di prezzi crescenti. Ma un altro elemento dimostra l'inadeguatezza dello stanziamento. Occorre infatti tener presente il campo di applicazione degli articoli 17 e 18: se cioè queste integrazioni dovessero anche riferirsi a cooperative o enti che hanno ottenuto contributi in rapporto a leggi precedenti a quelle della casa, deve considerarsi che l'aumento del costo di quei progetti di cinque e anche dieci anni fa è dell'ordine del 100 per cento e più.

Quindi, in considerazione del drammatico momento economico, delle gravi minacce che pesano sull'occupazione operaia, della necessità di rilanciare concretamente l'edilizia e di realizzare effettivamente gli appalti, insistiamo perché si determini questo aumento, e perché si concentrino oggi gli sforzi. In sede di Commissione, in risposta a queste nostre richieste, c'è stato un tentativo di rinvio, e si è detto che si sarebbe potuto vedere negli anni successivi. C'è bisogno, oggi, di concentrare questo sforzo, perché altrimenti dovremo registrare ulteriori sprechi, perché costruiremmo meno case di fronte al fabbisogno sociale crescente della nostra società. Per questo insistiamo nella nostra richiesta di portare lo stanziamento a 10 miliardi; e non siamo solo noi a sostenere tale richiesta, perché con noi sono le cooperative, gli istituti autonomi delle case popolari, l'ANIACAP, che tutti gli istituti riunisce sul piano nazionale, e le regioni che hanno concordemente con noi valutato questa esigenza minima ed indispensabile. La stessa potrà anche essere superata, ma facciamo almeno in modo che con uno stanziamento adeguato si possano appaltare le gare nei prossimi mesi, che le gare andate deserte possano essere riappaltate nei prossimi mesi, e che nessuna gara debba andare più deserta. Ciò è necessario, se si vuole effettivamente rispondere al bisogno di rilancio dell'occupazione operaia in questo settore, oltre al bisogno di case.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Todros 24. 0. 1, devo dire che si illustra da sé, in rapporto alle considerazioni che non solo noi, ma tutti gli altri gruppi hanno fatto in relazione all'esigenza di ripristinare, nei confronti degli istituti autonomi case popolari, le agevolazioni che con la legge tributaria sono state loro tolte, in modo da aiutare gli istituti stessi a meglio operare in direzione dell'edilizia economica e popolare.

Ricordo che su questa materia sono state presentate da parte nostra e di altri gruppi interrogazioni e proposte di legge: vogliamo sottolineare l'opportunità, cogliendo l'occasione di questo provvedimento, di inserire questa correzione, data l'omissione verificatasi in sede di approvazione della legge tributaria.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 23 del decreto-legge.

23. 3. **Ascari Raccagni.**

L'onorevole Ascari Raccagni ha facoltà di svolgerlo.

ASCARI RACCAGNI. Signor Presidente, non è necessario spendere molte parole per illustrare questo emendamento soppressivo dell'articolo 23. A nostro avviso l'articolo 23 del decreto-legge non è stato sufficientemente motivato e ne proponiamo pertanto la soppressione, per dare tempo al ministro di proporre una normativa in modo più organico e più completo, prevedendo il numero dei dipendenti degli enti soppressi che dovrà passare ai diversi enti statali e parastatali.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il secondo comma dell'articolo 23 del decreto-legge.

23. 1. **Todros, Busetto, Bottarelli, Carrà, Ciai Trivelli Anna Maria, Ciuffini, Conte, Federici, Ferretti, Giudiceandrea, Piccone, Sbriziolo De Felice Eirene, Tani.**

Al secondo comma dell'articolo 23 del decreto-legge, sopprimere le parole da: all'Istituto nazionale delle assicurazioni, sino alla fine del comma.

23. 2. **Todros, Busetto, Bottarelli, Carrà, Ciai Trivelli Anna Maria, Ciuffini, Conte, Federici, Ferretti, Giudiceandrea, Piccone, Sbriziolo De Felice Eirene, Tani.**

SBRIZIOLO DE FELICE EIRENE. Chiedo di svolgerli io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBRIZIOLO DE FELICE EIRENE. Signor Presidente, l'emendamento Todros 23. 1 tende a sopprimere il secondo comma dell'articolo 23. In effetti ci troviamo ancora una volta a non condividere proposte del Governo ri-

guardanti il pubblico impiego, dato che in questo caso si eludono le aspettative dei diretti interessati. Questa è la naturale conseguenza del ritardo dell'attuazione della riforma delle strutture pubbliche, ed in questo caso degli istituti autonomi delle case popolari, del CER, dei consorzi regionali. L'articolo 23, e soprattutto il secondo comma, è avulso da ogni programmazione; ai dipendenti degli enti disciolti, in assenza della riforma, in assenza di un piano per una collocazione organica e funzionale rispetto a nuovi compiti, si prospetta, con questo secondo comma, un ventaglio di possibilità, di ricollocazioni, che apparentemente sembrano ampie, ma che nella sostanza sono generiche e prive di criteri. Infatti l'ampliamento di questo ventaglio di ricollocazioni non dà alcuna certezza di riassorbimento giusto e funzionale dei dipendenti degli enti disciolti, poiché gli enti indicati nell'articolo in discussione non è che abbiano veramente finalità analoghe a quelle degli enti dell'edilizia pubblica. È vero che gli enti indicati svolgono attività anche nell'edilizia, ma è altrettanto vero che questa non può essere definita pubblica né tanto meno popolare.

Tale soluzione, oltre tutto, non tiene, né può tenere conto — dal momento che ancora non è in atto questa riforma — della necessità di strutturazione del nuovo quadro operativo del settore dell'edilizia pubblica, però di fatto finisce per privare queste future strutture di esperienze specifiche, che si sono formate presso questi enti in via di scioglimento.

Ci sembra, quindi, che questo articolo — e soprattutto il secondo comma — rappresenti un modo settoriale, se non addirittura corporativo, di ricollocazione degli operatori del settore, finalizzato ed ispirato soltanto alla tutela dei singoli.

Per questo, richiamandoci a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1036, invitiamo il Governo ad attuare, attraverso i comitati di liquidazione degli enti disciolti previsti dalla legge n. 9 del 19 gennaio 1974, un piano di trasferimento del personale, nei tempi e nei modi indicati dalle apposite leggi, precisandone il numero e la qualifica in base ai compiti e alle funzioni passati agli enti locali.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

«Dopo l'articolo 24 del decreto-legge, aggiungere il seguente articolo 24-ter:

I mutui concessi a cooperative per fabbricati con più abitazioni sono frazionati in

relazione al valore millesimale attribuito alle singole abitazioni, secondo le vigenti disposizioni per l'edilizia economica e popolare. Le violazioni alle norme vigenti da parte di uno o più casi non esclude i restanti dai benefici previsti.

24. 02. Todros, Bottarelli, Busetto, Carrà, Ciai Trivelli Anna Maria, Ciuffini, Conte, Federici, Ferretti, Giudiceandrea, Piccone, Sbriziolo De Felice Eirene, Tani.

L'onorevole Todros ha facoltà di svolgerlo.

TODROS. L'emendamento intende porre rimedio agli inconvenienti che si sono verificati nei casi in cui a cooperative, cui già erano stati concessi mutui, questi sono stati cancellati perché erano venuti meno i requisiti necessari magari soltanto per un socio.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

«All'articolo 2 del decreto-legge, nel testo della Commissione, alla fine del primo comma, sostituire le parole: «a nominare», con le parole: «ad adottare i provvedimenti necessari per la nomina di».

2. 2.

La Commissione.

«All'articolo 17 del decreto-legge, alla fine del primo comma, sostituire le parole: «salvo approvazione della stazione appaltante», con le parole: «L'aumento dovrà comunque essere mantenuto entro un limite massimo, fissato preventivamente con scheda segreta».

17. 4.

La Commissione.

«Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 17 del decreto-legge, nel testo della Commissione, ed aggiungere, dopo l'articolo 24, il seguente articolo 24-bis:

«La Cassa depositi e prestiti accrediterà agli istituti autonomi per le case popolari, secondo le istruzioni del ministro dei lavori pubblici, su conforme parere del Comitato per l'edilizia residenziale, i fondi necessari alla realizzazione degli interventi.

È soppresso il quarto comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036».

17. 5.

La Commissione.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerli.

ACHILLI, *Relatore*. L'emendamento 2.2 serve ad evitare che vi sia un rapporto diretto fra regione ed ente locale, lasciando che, a seconda dei vari ordinamenti regionali, sia fatto obbligo alle regioni di intervenire con questo strumento.

Con l'emendamento 17.4 si vuole evitare che gli istituti autonomi delle case popolari e gli altri enti preposti all'attuazione dei programmi siano messi nelle condizioni di dover o poter appaltare opere in aumento senza alcun limite, il che potrebbe effettivamente portare una distorsione dello spirito della norma, in considerazione anche del fatto che tale possibilità è concessa solo per gli appalti indetti entro il 31 dicembre 1974. Si tratta di una agevolazione limitata nel tempo, che ha lo scopo di accelerare al massimo gli appalti in questo particolare momento di crisi occupazionale; ma la Commissione ha ritenuto di dover comunque introdurre delle garanzie, reputando sufficiente a tale scopo il metodo della scheda segreta.

Ritengo, infine, che l'emendamento 17.5 non abbia bisogno di illustrazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

ACHILLI, *Relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento Quilleri 1.1, in quanto propone una diversa validità per i piani di zona a seconda che essi siano approvati prima o dopo l'entrata in vigore della legge n. 865, prefigurando così una situazione di incostituzionalità.

La Commissione è contraria all'emendamento Guarra 1.2 poiché esso viene ad alterare uno dei momenti fondamentali su cui è strutturato l'articolo 1 nella nuova formulazione che la Commissione ha dato all'articolo stesso.

Per quanto riguarda l'emendamento Botta 1.3, pregherei il proponente di ritirarlo, in quanto non riteniamo che sia teso ad accelerare i programmi: anzi la richiesta che il comune indichi ulteriori definizioni all'interno dei piani di zona non può che provocare un appesantimento delle procedure e quindi un ritardo, contrastando così con quelle che sono le indicazioni del decreto-legge.

La Commissione è contraria all'emendamento soppressivo Quilleri 3.1. L'articolo 3, pur dettando una norma chiaramente limitata ad un periodo estremamente ristretto, tuttavia è necessario proprio per rispondere agli

scopi che il decreto-legge nella sua globalità si propone.

La Commissione è contraria all'emendamento Guarra 3.2, poiché eliminando l'individuazione delle aree di intervento e la conseguente concessione del diritto di superficie, cade tutta la ragione di stimolo che dovrebbe operare nei confronti degli enti locali.

La Commissione è contraria agli emendamenti Guarra 6.2 e 6.3, poiché la materia ivi contemplata rientra nell'impegno del Governo, ribadito dall'onorevole ministro nella sua replica, di definire le questioni relative alla piccola proprietà coltivatrice diretta in un articolo organico da inserire nel disegno di legge che andrà in discussione tra breve alla Commissione lavori pubblici e successivamente in aula. Su questo tema sono stati presentati anche degli ordini del giorno che richiedono un impegno del Governo. Sarebbe quindi inopportuna — a parere della Commissione — l'approvazione anticipata di una soluzione parziale, mentre occorre una sistemazione completa e generale.

La Commissione è contraria all'emendamento Todros 6.4 e all'emendamento Quilleri 6.5 per le stesse ragioni cui facevo riferimento prima, ragioni che mi inducono anche ad invitare i presentatori dell'emendamento Prearo 6.6 a ritirarlo.

Credo infatti che non si possa in questa sede ottenere alcun risultato di notevole valore per gli stessi coltivatori diretti aumentando percentualmente la misura dell'indennità, in quanto i problemi sono diversi, cioè afferiscono agli impianti fissi, alla conduzione dell'azienda agricola in sé, alla possibilità di riacquistare nuove terre da coltivare. L'aumento percentuale dal 30 al 50 per cento rappresenterebbe, quindi, una corresponsione assai modesta, rispetto alle attese effettive che vanno esaminate nella loro globalità, e l'eventuale approvazione di questo emendamento precluderebbe l'analisi approfondita e seria che il Parlamento deve affrontare di tutta la materia.

Pertanto, proprio nell'interesse dei coltivatori diretti, a vantaggio dei quali è stato presentato questo emendamento, pregherei gli onorevoli proponenti di ritirarlo.

La Commissione esprime anche parere contrario all'articolo aggiuntivo Quilleri 6.01, per la improponibilità di reinserire nel meccanismo di utilizzazione delle aree dei piani di zona della legge n. 167 i proprietari, proprio perché la legge n. 865, abolendo l'originario articolo 16 della legge n. 167, ha inteso creare una gestione pubblicistica delle

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1974

aree stesse e quindi evitare commistioni che si sono rivelate assolutamente dannose e distorsive di una corretta applicazione dei piani.

Consequentemente si deve esprimere parere contrario all'articolo aggiuntivo Quillieri 6. 02, che deriva dall'emendamento precedente.

Desidero poi rivolgere all'onorevole Ascari Raccagni, presentatore dell'articolo aggiuntivo 6. 03, lo stesso invito che ho rivolto all'onorevole Prearo, di ritirare il suo emendamento, per le ragioni che ho già detto: la necessità di una normativa organica di tutta la materia, non può essere risolta episodicamente, così come necessariamente ogni emendamento propone.

La Commissione, invece, è favorevole all'emendamento Di Giesi 8. 2, a condizione che il presentatore accetti una modifica, nel senso di portare da trenta a sessanta giorni i termini che egli stesso propone.

DI GIESI. D'accordo.

ACHILLI, *Relatore*. La Commissione ritiene poi di non poter accogliere l'emendamento Di Giesi 8. 3, in quanto si verrebbe con esso a limitare quei poteri di programmazione e di localizzazione da parte degli enti locali che la legge n. 865 ha riservato in via esclusiva agli stessi.

L'emendamento Guarra 9. 2 tende a ripristinare il secondo comma dell'articolo 9 che era nel testo originario del Governo, ma che fu eliminato, in quanto si era riscontrato che, al fine dell'acceleramento dei programmi del piano triennale 1971-73, questo comma era del tutto ininfluente, dal momento che non esistevano nello stesso piano iniziative pubbliche e private di un certo tipo di edilizia convenzionata. E poiché nella relazione iniziale e anche nella replica del rappresentante del Governo si è detto che in questa sede debbono trovare posto esclusivamente gli emendamenti e comunque le norme che intendono accelerare le procedure del piano triennale, l'emendamento in esame non rientra in questa logica, anche se lo stesso Governo, in sede di Commissione, ha affermato che intende riproporlo in occasione della discussione del disegno di legge, dove, appunto, si prospettano possibilità di interventi di edilizia convenzionata e dove si porrà il problema di una eventuale delega degli enti locali alle imprese pubbliche e private di intervenire con l'esproprio.

Per tale ragione, se i proponenti non intendono ritirare l'emendamento, la Commissione non può che esprimere parere contrario.

La Commissione esprime parere contrario all'emendamento Todros 11. 2, in quanto le competenze del Ministero della pubblica istruzione per la tutela del paesaggio, in ottemperanza alla legge del 1939, sono per noi, per la maggioranza della Commissione, tali da non poter essere disattese, per cui la norma deve essere assolutamente conservata. Così pure esprimiamo parere contrario all'emendamento Todros 11. 3, in quanto il limite di 45 giorni, assegnato al Consiglio superiore delle belle arti, è già un termine sufficientemente ristretto, tenuto conto della complessità delle procedure.

La Commissione esprime parere contrario all'emendamento Todros 12. 1, tenuto conto che, anche per questo problema, si rende necessaria una definizione migliore, che troverà collocazione definitiva all'interno del disegno di legge n. 2949. Anzi, uno degli articoli del disegno di legge prefigura già la sistemazione definitiva della concessione dei contributi e dei piani di finanziamento per le opere di urbanizzazione, per cui l'approvazione di questo emendamento sarebbe dannosa alla norma più generale definita nel disegno di legge.

La Commissione accetta l'emendamento Di Giesi 13. 1, a condizione che vengano eliminate le parole « di espansione ».

DI GIESI. Sono d'accordo.

ACHILLI, *Relatore*. La Commissione è favorevole all'emendamento Botta 16. 1, in quanto la norma indicata consente una accelerazione effettiva dei pagamenti e quindi anche dei lavori relativi.

Esprimo parere contrario all'emendamento Todros 17. 1, in quanto l'articolo 17 afferisce agli appalti da eseguire entro il 31 dicembre 1974. Quindi le norme speciali in esso contenute vanno al di là della normale prassi, per cui la Commissione ha ritenuto di accogliere l'indicazione del Governo, cioè di rendere valide le gare anche se ad esse partecipa una sola impresa.

Quanto agli emendamenti Todros 17. 2 e Todros 17. 3, invito il proponente a ritirarli, poiché l'emendamento della Commissione li assorbe entrambi.

Esprimo con rammarico parere contrario all'emendamento Todros 19. 1, che propone di ampliare a 10 miliardi l'intervento per l'integrazione dei programmi. D'altra parte, i calcoli fatti dalla Commissione stimano che

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1974

l'elevazione da 2 a 5 miliardi sia sufficiente a integrare le somme necessarie nel 1974, per cui un ulteriore stanziamento non avrebbe utilità diretta.

La Commissione invita l'onorevole Botta a ritirare l'articolo aggiuntivo 19. 01, in quanto l'averlo trasformato in articolo 24-bis l'ultimo comma dell'articolo 17, di fatto, se non lo assorbe totalmente, dà una definizione più generale all'emendamento proposto dall'onorevole Botta.

Per quanto riguarda l'articolo 23, la Commissione si è trovata di fronte a un problema molto delicato, cioè quello della sistemazione del personale degli enti edilizi nazionali disciolti, e ha ritenuto che la formulazione suggerita dal Governo — tenuto conto delle varie implicazioni che si sono determinate — sia l'unica adatta a dare una sistemazione definitiva a questo personale che, del resto, deve trovare uno sbocco operativo in altri enti pubblici. Il relatore prega gli onorevoli Ascari Raccagni e Todros di ritirare gli emendamenti 23. 3, 23. 1 e 23. 2: in caso diverso, il relatore sarebbe obbligato ad esprimere parere negativo, anche se sappiamo che una formulazione definitiva che esaurisca tutti i problemi del personale non è facilmente reperibile.

BIAMONTE. Ma ella sa che tutto il personale è in sciopero, in assemblea permanente e non sa che fine farà?

ACHILLI, *Relatore*. Sì, ma gli emendamenti proposti non sono assolutamente tali da rispondere alle richieste del personale; il problema quindi non si esaurisce con l'eventuale accettazione degli emendamenti stessi: anzi, io credo che si aggraverebbe. Ritengo che il testo proposto dal Governo, pur nella difficoltà della situazione, sia il migliore possibile; non rappresenta una soluzione ottimale, ma il relatore e la Commissione ritengono di poter invitare i colleghi proponenti a ritirare gli emendamenti. Diversamente, non prospettando gli emendamenti in questione una soluzione alternativa tale da esaurire i problemi stessi, la Commissione ritiene di doverli respingere.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Todros 24. 01, la Commissione invita i proponenti a ritirarlo, in quanto lo stesso Governo si è impegnato a studiare un articolo da inserire nel futuro disegno di legge, e che anche questo articolo aggiuntivo ha carattere generale e non certo accelerativo dei programmi in corso. La Commissione ritiene che gli istituti autonomi per le case popolari debbano

avere un trattamento particolare ai fini fiscali, in quanto come enti pubblici sono preposti alla creazione di un patrimonio di edilizia pubblica, e quindi non possono essere trattati alla stregua di società immobiliari. C'è quindi l'impegno della Commissione e del Governo in questa direzione, manca solo la formulazione materiale; ed è indubbiamente la migliore collocabilità di tale norma nel disegno di legge che consiglia il ritiro dell'emendamento stesso.

Lo stesso discorso vale per l'articolo aggiuntivo Todros 24. 02 che propone l'aggiunta di un articolo 24-ter, poiché esso più utilmente può trovare collocazione nel futuro disegno di legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati?

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Nella mia risposta mi riporterò per lo più alle argomentazioni e alle ragioni addotte dal relatore. Desidero comunque esprimere particolarmente il parere sull'emendamento Quilleri 1. 1, parere che è negativo, anche per il dubbio di carattere costituzionale cui si è riferito il relatore. Concordando con il relatore, esprimo parere negativo anche sullo emendamento Guarra 1. 2. Invito poi l'onorevole Botta a ritirare il suo emendamento 1. 3, per le considerazioni stesse svolte dal relatore. Parere contrario esprimo altresì agli emendamenti Quilleri 3. 1 e Guarra 3. 2.

In riferimento all'articolo 6, esprimo parere negativo all'emendamento Guarra 6. 2: invito tuttavia i presentatori a ritirare l'emendamento stesso, in quanto esso tratta una materia che sarà particolarmente ed in modo speciale affrontata in sede di disegno di legge. Il medesimo invito vorrei rivolgere ai presentatori degli emendamenti Guarra 6. 3, Todros 6. 4, Quilleri 6. 5 e Prearo 6. 6; allo stato attuale delle cose, come ho già avuto modo di dichiarare a nome del Governo, noi siamo particolarmente sensibili alla proposta, anche perché questa riflette una attenta e puntuale ricerca in relazione all'esigenza di trattare in modo più equo le speciali condizioni in cui versano determinate categorie, come quella dei coltivatori diretti. La materia sarà quindi portata all'esame del Parlamento, in occasione della discussione del disegno di legge, in cui potremo introdurre una normativa che, per quanto possibile, sarà organica e tale da garantire in ogni caso le particolari condizioni in cui versano,

sul piano economico e sociale, queste categorie.

Ho anche avuto modo di dire che non si tratta di privilegiare una categoria, ma piuttosto di comporre un equilibrio sempre più equo e perequativo dell'indennizzo, a favore delle categorie indicate. Invito quindi, a nome del Governo, a ritirare codesti emendamenti, non già allo scopo di accantonare la problematica cui si riferiscono, ma con la riserva di riprenderla in modo organico e più preciso, al momento della discussione del disegno di legge che, tra l'altro, già nella prossima settimana sarà all'esame della competente Commissione.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Quilleri 6. 01, esprimo parere contrario; parimenti per quanto concerne l'articolo aggiuntivo Quilleri 6. 02. In ordine all'articolo aggiuntivo Ascari Raccagni 6. 03, anche alla stregua delle precedenti considerazioni invito il presentatore a ritirarlo.

Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento Di Giesi 8. 2, con le modifiche proposte dal relatore che mi sembra siano state accolte dallo stesso firmatario dell'emendamento. Viceversa, esprimo parere contrario all'emendamento Di Giesi 8. 3.

Per quanto concerne l'emendamento Guarra 9. 2 il Governo esprime parere contrario, anche perché la materia è più propriamente trattabile nel disegno di legge di carattere generale.

GUARRA. Per la verità, questa norma è già nel testo del decreto-legge!

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Poiché ci siamo resi conto che questa materia è possibile inquadrarla più organicamente nel contesto del disegno di legge generale, il Governo si riserva di presentare la relativa proposta al momento della discussione di esso. Invito quindi i presentatori a voler ritirare l'emendamento Guarra 9. 2.

Il Governo esprime parere contrario all'emendamento Todros 11. 2. Per quanto concerne l'emendamento Todros 11. 3, il Governo si rimette al parere espresso dal relatore. Invito i presentatori a voler ritirare l'emendamento Todros 12. 1, anche perché è necessaria una più attenta ed approfondita considerazione: ove questo emendamento non fosse ritirato, esprimo su di esso parere contrario.

Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento Di Giesi 13. 1, con la soppressione delle parole « di espansione » secondo la proposta del relatore. Parimenti, parere fa-

vorevole sull'emendamento Botta 16. 1; il Governo considera infatti, come ha detto l'onorevole relatore, che il contenuto di questo emendamento può rappresentare un contributo acceleratore per il provvedimento di legge. Sull'emendamento Todros 17. 1, si richiama il limite di applicazione della norma di cui all'articolo 17, nonché l'eccezionalità della norma stessa; ritengo che il testo proposto dal Governo sia più confacente, perché più rispondente ai motivi di accelerazione della spesa e di mobilitazione dell'attività produttiva. Invito i presentatori a voler ritirare questo emendamento; in caso contrario, esprimo parere sfavorevole. Analogamente per quanto concerne gli emendamenti Todros 17. 2 e 17. 3: invito a volerli ritirare anche perché vi è un emendamento della Commissione sul quale esprimo il parere favorevole del Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento Todros 19. 1, vorrei ricordare le stesse argomentazioni dell'onorevole relatore, perché lo avere esteso a 5 miliardi la previsione di spesa di 2 miliardi già nel decreto-legge presentato dal Governo mi pare che sia confacente e congruo rispetto all'entità dei programmi che possono essere messi in essere. Altrimenti ci troveremmo nella eventualità di poter creare dei residui passivi, e questo è un fatto certamente non utile. Quindi esprimo parere negativo. Per quanto riguarda l'emendamento Botta 19. 01, invito l'onorevole Botta a ritirarlo, per le stesse argomentazioni svolte dal relatore. Per quanto riguarda gli emendamenti Ascari Raccagni 23. 3, Todros 21. 1 e 23. 2, invito i rispettivi presentatori a ritirarli, anche perché la sistemazione e la formulazione dell'articolo 23 proposta dal Governo sono tali da corrispondere alle attese del personale nel momento del suo trasferimento e della sua utilizzazione ulteriore a seguito dello scioglimento degli enti di cui faceva parte. D'altro canto la formulazione dell'articolo 23 non è il risultato di una inventiva qualsiasi, bensì di consultazioni e di precisi orientamenti di natura sindacale, così come è stato possibile sperimentare da parte del Governo al momento della predisposizione della norma di cui si parla. A proposito dell'articolo aggiuntivo Todros 24. 01, ricordo che è stato avvertito in sede di Commissione, e qui intendo ripeterlo, che il contenuto di questa norma può essere oggetto di una particolare disposizione di legge che potrebbe essere al più presto presentata, e quindi organicamente impostata al di fuori di questo decreto-legge che sta per essere convertito, che

vuole soltanto corrispondere a motivi di urgenza, di accelerazione di procedure e quindi di integrazione finanziaria. Per questi motivi invito i presentatori a ritirare questo emendamento. Lo stesso invito rivolgo ai presentatori dell'emendamento Todros 24. 02, anche perché le implicazioni sono di tale natura che meritano almeno un approfondimento e una riflessione. Nel caso che non lo facessero, dovrei esprimere parere contrario.

Sugli emendamenti della Commissione 2. 2, 17. 4 e 17. 5 esprimo parere favorevole.

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge e sua assegnazione a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso il seguente disegno di legge, approvato da quel consesso:

« Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 104, concernente modifiche dell'articolo 538 del codice di procedura penale » (3018).

A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, il disegno di legge è assegnato alla IV Commissione (Giustizia), in sede referente, con il parere della I Commissione.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Quilleri, mantiene il suo emendamento 1. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

QUILLERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Guarra, mantiene il suo emendamento 1. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GUARRA. Sì, signor Presidente e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Noi voteremo a favore di questo emendamento per ristabilire l'equilibrio che faticosamente era stato raggiunto nella legge n. 865 tra i suoli che bisogna concedere in proprietà e i suoli che bisogna concedere in superficie. Posso definire un colpo di mano il fatto che attraverso questo decreto-legge, che doveva servire soltanto ad accelerare le procedure per l'edilizia popolare ed economica, si è turbato l'equilibrio che allora fu raggiunto. Ricordo che a quell'epoca il gruppo della democrazia cristiana condusse una battaglia di un certo rilievo perché non fosse abolita la proprietà del suolo nell'edilizia popolare ed economica. Oggi, con l'approvazione del decreto-legge in esame senza l'emendamento da noi proposto, nella maggioranza dei comuni retti da amministrazioni di sinistra avremmo soltanto suoli concessi in superficie. Il ministro ha detto che la concessione di suoli in superficie soltanto quando il comune è inadempiente all'obbligo della scelta delle aree vuole significare uno stimolo nei confronti del comune stesso; ma sembra veramente strano che, per stimolare il comune a compiere la scelta dei suoli da concedere in superficie e in proprietà, sia necessaria la punizione del cittadino. Questi infatti, nel caso che il comune non adempia il suo obbligo nei termini stabiliti, non potrà più ottenere il suolo in proprietà. Non vedo perché, nel momento in cui il comune, passato il termine, non abbia provveduto alla scelta dei suoli e venga nominato il commissario regionale, quest'ultimo non possa operare quella scelta che incombeva al comune fare.

Questo è il motivo per il quale riteniamo debba essere soppressa l'ultima parte dell'articolo 1 e per questo votiamo a favore del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Guarra 1. 2.

DELFINO. Chiedo, a nome del mio gruppo, lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Guarra 1. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1974

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico i risultati della votazione:

Presenti e votanti	356
Maggioranza	179
Voti favorevoli	58
Voti contrari	298

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli	Biagioni
Accreman	Biamonte
Achilli	Bianchi Alfredo
Aiardi	Bianchi Fortunato
Aldrovandi	Biasini
Alessandrini	Bini
Aliverti	Bisignani
Allegri	Bodrato
Allocca	Boffardi Ines
Amadei	Boldrin
Amadeo	Bologna
Amodio	Bollati
Angelini	Bonalumi
Angrisani	Bonifazi
Anselmi Tina	Borghi
Armani	Borra
Armato	Bortolani
Ascari Raccagni	Bortot
Assante	Botta
Astolfi Maruzza	Bottarelli
Azzaro	Bottari
Baccalini	Bova
Baghino	Bozzi
Balasso	Brandi
Baldassari	Bressani
Baldi	Bucciarelli Ducci
Ballarin	Buffone
Bandiera	Busetto
Barba	Buttafuoco
Barbi	Buzzi
Bardotti	Buzzoni
Bargellini	Cabras
Bartolini	Caiazza
Bassi	Calveti
Beccaria	Canepa
Belci	Canestrari
Bellisario	Capponi Bentivegna
Bellotti	Carla
Benedetti Gianfilippo	Capra
Benedetti Tullio	Carenini
Bernardi	Cariglia
Bernini	Carrà
Bertè	Carri

Caruso	Evangelisti
Casapieri Quagliotti	Fabbri
Carmen	Faenzi
Cassanmagnago	Federici
Cerretti Maria Luisa	Felici
Castelli	Felisetti
Cataldo	Feroli
Catanzariti	Ferrari-Aggradi
Cattaneo Petrini	Ferretti
Giannina	Ferri Mario
Cavaliere	Finelli
Cerri	Fiolet
Cesaroni	Flamigni
Chanoux	Fontana
Ciacci	Foscarini
Ciaffi	Fracanzani
Ciai Trivelli Anna	Fracchia
Maria	Franchi
Cirillo	Frasca
Cittadini	Frau
Ciuffini	Fusaro
Coccia	Galli
Cocco Maria	Gambolato
Compagna	Garbi
Concas	Gasco
Conte	Gava
Corà	Gerolimetto
Cortese	Giannantoni
Costamagna	Giglia
Cotecchia	Gioia
Cottone	Giomio
Cristofori	Giovanardi
Cuminetti	Giovannini
Cusumano	Girardin
D'Alema	Giudiceandrea
D'Alessio	Gramegna
Dall'Armellina	Guarra
Dal Maso	Guglielmino
D'Angelo	Gullotti
D'Aniello	Ianniello
D'Auria	Innocenti
de' Cocci	Iotti Leonilde
Degan	Iozzelli
Del Duca	Iperico
Delfino	Isgrò
Della Briotta	Jacazzi
Dell'Andro	Korach
De Maria	La Bella
De Marzio	Laforgia
De Sabbata	La Loggia
de Vidovich	La Malfa Giorgio
Di Gioia	Lamanna
Di Leo	La Marca
Di Puccio	Lapenta
Donelli	Lauricella
Drago	Lavagnoli
Dulbecco	Lima
Elkan	Lindner

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1974

Lizzero	Papa
Lodi Adriana	Pavone
Lombardi Giovanni	Pegoraro
Enrico	Pellegatta Maria
Lo Porto	Pellizzari
Lucchesi	Perantuono
Luraschi	Petronio
Macaluso Antonino	Petrucci
Maggioni	Pezzati
Magliano	Pica
Magri	Piccinelli
Mancinelli	Picciotto
Mancini Vincenzo	Piccoli
Manco	Piccone
Mancuso	Pirola
Mantella	Pisicchio
Marchetti	Pisoni
Marchio	Pistillo
Mariotti	Pochetti
Marocco	Poli
Marras	Pompei
Martelli	Postal
Martini Maria Eletta	Prearo
Marzotto Caotorta	Quilleri
Maschiella	Raffaelli
Masullo	Raucci
Matta	Rausa
Mattarelli	Reale Giuseppe
Matteini	Reggiani
Mazzarino	Riccio Pietro
Mazzarrino	Riccio Stefano
Mazzola	Riela
Mazzotta	Riga Grazia
Mendola Giuseppa	Rosati
Menichino	Ruffini
Merli	Russo Carlo
Meucci	Russo Ferdinando
Miceli	Sabbatini
Mignani	Saccucci
Miotti Carli Amalia	Salvatori
Mirate	Salvi
Miroglio	Sandomenico
Misasi	Savoldi
Mitterdorfer	Sbriziolo De Felice
Molè	Eirene
Monti Maurizio	Scarlato
Monti Renato	Schiavon
Moro Dino	Scipioni
Musotto	Scotti
Nahoum	Sedati
Negrari	Semeraro
Niccolai Cesarino	Sgarbi Bompani
Niccoli	Luciana
Noberasco	Sgarlata
Olivì	Sinesio
Orsini	Sisto
Padula	Skerk
Pani	Sobrero

Speranza	Urso Salvatore
Spitella	Vaghi
Stefanelli	Vagli Rosalia
Stella	Valensise
Strazzi	Vania
Talassi Giorgi Renata	Vecchiarelli
Tamini	Venegoni
Tani	Venturoli
Tantalo	Vespignani
Tarabini	Vetere
Tassi	Vetrano
Terranova	Vicentini
Terraroli	Villa
Tesi	Vincelli
Tessari	Vincenzi
Todros	Vineis
Tortorella Giuseppe	Vitale
Tozzi Condivi	Vitali
Traina	Zaffanella
Traversa	Zanibelli
Tripodi Girolamo	Zanini
Triva	Zolla
Trombadori	Zoppetti
Urso Giacinto	

Sono in missione:

Foschi	Gunnella
Granelli	Vetrone

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Botta, accetta l'invito della Commissione e del Governo a ritirare il suo emendamento 1. 3, oppure intende mantenerlo?

BOTTA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2. 2 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Quilleri, mantiene il suo emendamento 3. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

QUILLERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Guarra, mantiene il suo emendamento 3. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1974

GUARRA, Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Guarra, mantiene i suoi emendamenti 6. 2 e 6. 3 non accettati dalla Commissione e che il Governo le ha chiesto di ritirare?

GUARRA. Li ritiro, signor Presidente, riservandomi di trasformare l'emendamento 6. 2 in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Todros, mantiene il suo emendamento 6. 4, non accettato dalla Commissione e che il Governo le ha chiesto di ritirare?

TODROS. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Quilleri, mantiene il suo emendamento 6. 5, non accettato dalla Commissione e che il Governo le ha chiesto di ritirare?

QUILLERI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Stella, accetta l'invito della Commissione e del Governo di ritirare l'emendamento Prearo 6. 6, di cui è cofirmatario, oppure intende mantenerlo?

STELLA. Lo ritiro, signor Presidente, prendendo atto dell'impegno assunto dal ministro dei lavori pubblici di rivedere nella sede opportuna e con il nuovo disegno di legge tutti gli aspetti di questa materia.

PRESIDENTE. Onorevole Quilleri, mantiene i suoi articoli aggiuntivi 6. 01 e 6. 02, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

QUILLERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Quilleri 6. 01.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Quilleri 6. 02.

(*È respinto*).

Onorevole Ascari Raccagni, accetta l'invito della Commissione e del Governo di ritirare il suo articolo aggiuntivo 6. 03, oppure intende mantenerlo?

ASCARI RACCAGNI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Di Giesi, accetta la modifica, proposta dalla Commissione e dal Governo, tendente a sostituire, nel suo emendamento 8. 2, le parole: « trenta giorni » con le parole: « sessanta giorni »?

DI GIESI. Sì signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Di Giesi 8. 2, così modificato.

(*È approvato*).

Onorevole Di Giesi, mantiene il suo emendamento 8. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DI GIESI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Guarra, mantiene il suo emendamento 9. 2, non accettato dalla Commissione e che il Governo le ha chiesto di ritirare?

GUARRA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Todros, mantiene il suo emendamento 11. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TODROS. Lo ritiro, signor Presidente, così come ritiro anche gli emendamenti 11. 3 e 12. 1.

PRESIDENTE. Onorevole Di Giesi, accetta la modifica, proposta dalla Commissione e dal Governo, tendente a sopprimere, nel suo emendamento 13. 1, le parole: « di espansione »?

DI GIESI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Di Giesi 13. 1, così modificato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Botta 16. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Onorevole Todros, mantiene il suo emendamento 17. 1, non accettato dalla Commissione e che il Governo le ha chiesto di ritirare?

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1974

TODROS. Lo ritiro, signor Presidente, e ritiro altresì il mio emendamento 17. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 17. 4 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento Todros 17. 3 deve ritenersi assorbito dall'emendamento testé approvato.

Poiché l'emendamento 17. 5 della Commissione incorpora l'ultimo comma dell'articolo 17 in un articolo aggiuntivo di nuova formulazione, esso sarà votato insieme con gli altri articoli aggiuntivi da collocarsi successivamente all'articolo 24 del decreto-legge.

Onorevole Busetto, mantiene l'emendamento Todros 19. 1, di cui è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BUSETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è respinto).

Onorevole Botta, accetta l'invito della Commissione e del Governo di ritirare il suo articolo aggiuntivo 19. 01, oppure intende mantenerlo?

BOTTA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Ascarì Raccagni, accetta l'invito della Commissione e del Governo a ritirare il suo emendamento 23. 3, oppure intende mantenerlo?

ASCARI RACCAGNI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Todros, accetta l'invito della Commissione e del Governo a ritirare i suoi emendamenti 23. 1 e 23. 2, oppure intende mantenerli?

TODROS. Li ritiro, signor Presidente. Ritiro anche gli articoli aggiuntivi 24. 01 e 24. 02, aderendo al conforme invito rivoltomi anche per essi dalla Commissione e dal Governo e prendendo atto dell'impegno di riesaminare i relativi problemi nel disegno di legge di carattere generale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 17. 5 della Commissione, accettato dal Governo, inteso a sopprimere l'ultimo

comma dell'articolo 17 nel testo della Commissione, sostituendolo con l'articolo aggiuntivo 24-bis.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

GUARRA, *Segretario*, legge:

La Camera,

rilevato che, in sede di applicazione della legge 22 ottobre 1971, n. 865, riguardante l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica, gli accertamenti dei valori agricoli medi dei terreni soggetti ad espropriazione, effettuati da parte degli uffici tecnici erariali (UTE), hanno dato luogo ad una disparità di prezzi a danno in particolare delle aziende condotte dai coltivatori diretti proprietari o fittavoli;

constatata la necessità che si creino le condizioni affinché — in caso di perdita in tutto o in parte dei terreni — le aziende coltivatrici dirette possano essere ricostituite anche in piani di zona dello sviluppo dell'agricoltura che devono trovare una loro collocazione nel piano di aree da destinare ad insediamenti produttivi ai sensi dell'articolo 26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le cui aree possono essere utilizzate per la realizzazione di impianti produttivi a fini agricoli,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente le misure rivolte a:

1) richiamare gli uffici tecnici erariali all'obbligo previsto dalla legge 865 di aggiornare ogni anno i valori agricoli medi dei terreni secondo i criteri di equità; rendere pubbliche le tabelle così da consentire eventuali osservazioni e contestazioni;

2) accertare che l'indennità di espropriazione dei terreni agricoli sia comprensiva oltre che del valore delle aree, di frutti pendenti e delle scorte, anche dei valori attinenti agli impianti fissi esistenti sul fondo la cui valutazione deve avvenire secondo le consuetudini;

3) prevedere che nella formazione dei piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge n. 865, e da inserire negli strumenti urbanistici comunali, siano compresi anche quelli relativi allo sviluppo delle attività agricole;

4) assicurare alle regioni i mezzi finanziari necessari per procedere al recupero di terreni incolti e mal coltivati e all'esproprio

di terreni compresi in grandi proprietà per consentire ai comuni, anche a livello di comprensorio, di procedere a permuta di terreni per la ricostituzione delle attività agricole dei coltivatori diretti che vengono a cessare con gli espropri; prevedendo altresì la preferenza a favore dei coltivatori diretti proprietari, fittavoli, mezzadri e coloni, nella concessione dei mutui per l'acquisto di fondi rustici, oltre ad incentivi e contributi, nonché forme di avviamento a favore di quei coltivatori diretti per i quali non vi siano più le condizioni per il ripristino dell'impresa agricola;

5) tener conto dello sviluppo dell'agricoltura nella formazione degli strumenti urbanistici e, in particolare:

del valore economico e sociale delle zone agricole più intensamente coltivate e più pregiate, e dell'aggiornamento per la formazione degli strumenti urbanistici ai fini di assicurare un più giusto equilibrio tra le diverse destinazioni del territorio;

dell'incremento dell'economia agricola insediabile nella zona, delle infrastrutture e degli impianti fissi necessari per il suo sviluppo;

della necessità di inserire i piani di sviluppo agricolo nella pianificazione del territorio anche a scala comprensoriale e regionale;

del diritto di precedenza che hanno contadini espropriati a ricevere l'assegnazione di lotti edificabili nei piani di zona della legge n. 167.

9/2929/1 **Busetto, Todros, Bottarelli, Ciai Trivelli Anna Maria, Ciuffini, Conte, Federici, Ferretti, Giudiceandrea, Piccone, Sbriziolo De Felice Eirene, Tani, Bardelli, Pegoraro, Macaluso Emanuele.**

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme per accelerare i programmi di edilizia residenziali,

impegna il Governo

in applicazione dell'articolo 6 della legge 1° novembre 1965, n. 1179, ad emanare immediatamente l'apposito decreto interministeriale (Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro), previo parere del comitato del credito e del risparmio, scaduto il 18 novembre 1973, per fissare il costo effettivo dell'operazione di mutuo e porre fine al danno gravissimo provocato dall'inadempienza ad un obbligo di legge a tutte le cooperative ammesse a contributo

dalla legge stessa, costringendole a reperire costosi prefinanziamenti o a bloccare le attività di edificazione per l'impossibilità di stipulare gli atti relativi ai mutui definitivi.

9/2929/2 **Todros, Busetto, Piccone, Sbriziolo De Felice Eirene, Tani, Bottarelli, Ciai Trivelli Anna Maria, Conte, Federici, Ferretti, Giudiceandrea, Ciuffini.**

La Camera,

interpretando la necessità di accelerare i programmi per l'edilizia residenziale cui si ispira il decreto in corso di conversione;

ritenendo che tali programmi debbono includere anche quelli riguardanti l'edilizia per i lavoratori agricoli dipendenti;

considerato che in materia esiste ed è tuttora vigente una legge speciale per l'attuazione di programmi di intervento;

e considerando altresì che nel bilancio dello Stato per l'esercizio 1974 sono stanziati le somme che gravano a carico dello Stato per la copertura della spesa di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e successive modificazioni e proroghe, e che inopinatamente, con decisione non motivata, il Ministero competente non ha finora provveduto ai necessari adempimenti per il finanziamento del programma e relativa distribuzione dei fondi derivanti dalla emissione delle obbligazioni,

impegna il Governo

a provvedere con la massima tempestività agli adempimenti dovuti in forza della vigente legge ed alla conseguente ripartizione dei fondi perché si dia luogo alla continuità dei programmi ed alla realizzazione delle opere per le quali vi è notevole necessità ed attesa in tutto il paese.

9/2929/3

Zanibelli, Pisicchio, Perrone.

La Camera,

tenuto conto della necessità di dare sempre più rapida applicazione alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni; considerato:

a) che tra gli inconvenienti riscontrati nei primi due anni di applicazione di detta legge la determinazione dei prezzi dei terreni da espropriare di proprietà dei lavoratori autonomi coltivatori diretti è stata causa di notevoli ritardi per la insufficiente e spesso non reale valutazione da parte degli uffici tecnici erariali;

b) che nel provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri e presentato al Par-

lamento per il rilancio dell'attività edilizia è necessario rivedere ed apportare le opportune modifiche idonee ad eliminare tali inconvenienti ed a superare il vivo malumore dei coltivatori diretti per la perdita della propria fonte di lavoro;

impegna il Governo:

1) a prevedere che le regioni nominino in ogni provincia una Commissione composta dal capo dell'Ispettorato agrario, dal direttore dell'UTE, da un rappresentante delle categorie più rappresentative e da un tecnico agrario iscritto all'ordine dei laureati in agraria, con il compito di rivedere, quando si renda necessario, le valutazioni dei terreni da espropriare eseguite dall'UTE, nonché assicurare che l'indennità di espropriazione non sia limitata al valore del terreno ma si estenda ai frutti pendenti, scorte miglioramenti fondiari fissi, case, adiacenze, pozzi, impianti irrigui, fertilizzazioni, serre, recinzioni e quanto altro serve all'esercizio dell'attività agricola, in particolare quando si tratta di colture specializzate e che tali valutazioni, fatte con accurati accertamenti siano aggiunte al valore del terreno;

2) di prevedere l'integrazione dell'articolo 27 della legge n. 865, affinché il comune nel piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi inserisca eventuali superfici da assegnare a cooperative di coltivatori che intendono costruire impianti per la trasformazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed altre attività produttive, e così pure prevedere permuta di terreni per la ricostituzione di attività agricole cessate a causa dell'espropriazione;

3) di prevedere idoneo finanziamento in favore delle regioni per concedere agli espropriandi le seguenti compensazioni in favore dei coltivatori diretti:

a) contributi e prestiti per incentivare nelle aree espropriate iniziative per l'agricoltura di gruppo o di carattere associativo tra produttori;

b) mutui per l'acquisto di aziende agricole da parte dei singoli coltivatori espropriati valendosi della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive;

c) indennizzi sotto forma di avviamento a favore dei giovani coltivatori appartenenti alle famiglie espropriate che intendono orientarsi verso colture specializzate;

4) prevedere indici di fabbricabilità differenziate sia per le costruzioni destinate all'abitazione rurale che per le pertinenze ed

in particolare per quanto serve per la razionale conduzione dell'azienda agricola;

5) prevedere una quota di avviamento per l'attività produttiva in favore degli esproprianti coltivatori diretti al fine di poter consentire il loro reinserimento nelle attività agricole commerciali.

9/2929/4 **Prearo, Stella, Armani, Giglia, Balasso, Traversa, Schiavon, Bottari, Bortolani, Cristofori, Pisoni, Ascari Raccagni, Mioglio.**

La Camera,

discutendo il disegno di legge n. 2929 concernente la conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale;

considerato:

che è necessario garantire un'organica ed integrale attuazione dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, con l'apporto delle diverse forme di intervento previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865;

che, per assicurare una coerente e valida programmazione degli interventi, è indispensabile sottrarre le amministrazioni comunali a pressioni e spinte settoriali tese ad ottenere in via privilegiata assegnazioni di aree nell'ambito dei piani di zona;

che, in alcune località, il massiccio numero di richieste di assegnazione di aree avanzate, fino al limite della disponibilità dei suoli, da soggetti variamente favoriti ha messo i comuni nella impossibilità di tener conto delle domande presentate dalle altre categorie di operatori,

impegna il Governo

ad inserire nel disegno di legge n. 2929, recante « Norme sui programmi di edilizia residenziale pubblica », apposita disposizione che obblighi i comuni o i consorzi di comuni ad indicare, all'atto della individuazione delle aree da cedere in proprietà e di quelle da concedere in superficie, ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 865 sopracitata, le aree destinate alle diverse categorie di soggetti ammessi ad operare nell'ambito dei piani di zona (enti pubblici, cooperative edilizie, imprese di costruzione).

9/2929/5

Botta.

La Camera,

preso atto dell'ampio dibattito svolto per i problemi che sono sorti in sede di appli-

cazione della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in relazione agli accertamenti effettuati da parte degli uffici tecnici erariali per la definizione dei valori agricoli medi dei terreni soggetti ad espropriazione, che hanno dato luogo a disparità di trattamento e di danni alla piccola proprietà coltivatrice, impedendo talvolta la ricostruzione di aziende coltivatrici dirette,

impegna il Governo:

1) a sollecitare gli uffici tecnici erariali per la formazione annuale degli elenchi e dei valori agricoli medi dei terreni;

2) a disporre istruzioni perché la valutazione sia equa e rispondente alle condizioni reali dei terreni;

3) a precisare che alla indennità di espropriazione siano aggiunti frutti pendenti, scorte, miglioramenti fondiari, impianti fissi che si trovano sul fondo;

4) a che siano assicurati finanziamenti alle regioni per la ricostituzione dell'attività agricola dei coltivatori diretti espropriati;

5) a tener conto dello sviluppo dell'agricoltura nella elaborazione degli strumenti urbanistici a livello regionale, comprensoriale e comunale.

9/2929/6 Cusumano, Zaffanella, Giovanardi, Canepa.

La Camera,

nell'approvare il nuovo testo dell'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,

invita il Governo

a fare in modo che, quando l'area da espropriare sia rappresentata in tutto o in parte da un'azienda agricola, il prezzo dell'esproprio sia pari al valore dell'azienda o di parte dell'azienda in rapporto alla produttività.

9/2929/7 Guarra, Palumbo, Petronio, Tripodi Antonino.

PRESIDENTE. L'onorevole Pegoraro ha facoltà di illustrare l'ordine del giorno Busetto 9/2929/1, di cui è cofirmatario.

PEGORARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, come è stato già detto, si è determinata in numerosi comuni una situazione grave a danno di coltivatori diretti, proprietari, affittuari, mezzadri e coloni, per procedure di esproprio messe in atto in applicazione della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Non è la prima volta che il gruppo comunista solleva questo problema; lo abbiamo già fatto con un'interpellanza presentata nell'ottobre dell'anno scorso.

Allora, come ora, dopo aver rilevato che la legge n. 865 rappresenta uno strumento antispesulativo per una politica di sviluppo economico, per avviare a soluzione i problemi della casa e del territorio, abbiamo constatato e constatiamo che in molti casi i coltivatori diretti, in caso di esproprio, perdono in misura più o meno rilevante il fondamentale strumento di lavoro, e cioè il terreno, ed in più occasioni anche il fabbricato, senza la possibilità di ricostituire l'impresa agricola altrove. Abbiamo constatato ancora che in molti casi le amministrazioni comunali, nel delimitare le aree da espropriare, hanno incluso nei piani di zona i terreni dei piccoli proprietari ed affittuari lasciando invece indisturbati i grandi proprietari terrieri.

In molti casi, gli uffici tecnici erariali hanno valutato in modo non equo i terreni, soprattutto quando, trovandosi alla periferia delle grandi città, sono terreni oggetto di colture intensive, come ad esempio gli ortaggi, sui quali con superfici anche di modeste dimensioni, si ottengono produzioni assai consistenti. Valutazioni che poi abbiamo constatato essere abnormi e difformi, soprattutto in applicazione delle numerose leggi sullo esproprio dei terreni per uso agricolo.

Questo complesso problema, a parere del gruppo comunista, va affrontato, come già è stato detto, in sede di discussione del disegno di legge governativo n. 2449, recante norme sui programmi di edilizia residenziale pubblica. E questo perché è necessario affrontare molteplici aspetti del problema, che sommariamente possono essere così indicati, riassumendo il succo del nostro ordine del giorno: introdurre il controllo delle regioni e dei loro organi sulle delibere degli uffici tecnici erariali relative al valore agricolo medio; introdurre la possibilità, per le organizzazioni professionali dei coltivatori diretti, di presentare osservazioni e contestazioni alle tabelle; stabilire che la determinazione dell'esproprio non deve essere limitata al valore dei terreni ma estesa anche ai frutti pendenti, alle scorte e al valore degli impianti fissi esistenti sui fondi; prevedere particolari disposizioni riguardanti la situazione in cui vengono a trovarsi i coltivatori diretti proprietari, affittuari, mezzadri coloni o compartecipanti, quando l'esproprio li costringe ad abbandonare in tutto o in parte la terra: fare in modo che nella formulazione dei piani regolatori, dei programmi di fabbricazione e dei piani comprensoriali i comuni e le regioni tengano conto dello svi-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1974

luppo dell'agricoltura come fattore di fondo dello sviluppo economico complessivo del paese.

In definitiva, ci sembra che la soluzione da noi indicata — rinviare la trattazione di certi argomenti alla discussione del citato disegno di legge — sia la migliore e la più rispondente agli interessi dei coltivatori diretti.

Raccomandiamo quindi ai colleghi di approvare questo nostro ordine del giorno e preannunciamo fin d'ora che, in occasione della discussione del disegno di legge n. 2449, ci batteremo per introdurre modifiche in difesa dello sviluppo delle aziende dirette coltivatrici.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

LAURICELLA, Ministro dei lavori pubblici. Desidero, signor Presidente, richiamare quanto ho già detto in sede di replica a proposito di questo importante problema degli espropri, problema che, a mio avviso, va meglio considerato con disposizioni che potranno essere inserite nel disegno di legge n. 2449, per giungere ad una sistematica regolamentazione dell'intera questione.

Il Governo ha già avuto modo di ribadire la sua predisposizione a considerare in modo concreto questo problema. E non già per privilegiare una qualsiasi categoria, ma per corrispondere alla richiesta, che appare ragionevole e giusta, di un congruo adeguamento degli indennizzi, anche perché lo spirito e il principio cui si ispirano le norme proprie della nuova disciplina di espropriazione per pubblica utilità non hanno certo uno scopo punitivo, bensì un carattere equitativo e tendono ad un giusto indennizzo. Tale, d'altro canto, era stata la volontà che ci aveva mossi a codificare il principio di cui all'articolo 17 della legge n. 865. Pertanto, il Governo rinnova questo impegno di prendere in considerazione in modo risolutivo la materia per disciplinare organicamente in occasione della discussione del disegno di legge n. 2449, che è già all'esame della Commissione competente. Tutto ciò, tuttavia, nel contesto — è bene ribadirlo — di un principio irrinunciabile della legge n. 865, quello della eliminazione di qualsiasi speculazione sulle aree.

Pertanto il Governo accetta l'ordine del giorno Busetto n. 9/2929/1.

Le stesse considerazioni valgono per gli ordini del giorno Prearo n. 9/2929/4 e Cusumano n. 9/2929/6 che concernono la stessa

materia e che il Governo dichiara di accettare. Il Governo accetta altresì l'ordine del giorno Zanibelli 9/2929/3; e accetta come raccomandazione l'ordine del giorno Todros 9/2929/2.

Il Governo accetta infine l'ordine del giorno Guarra (ex emendamento 6. 2), sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, e l'ordine del giorno Botta n. 9/2929/5.

PRESIDENTE. Chiederò ora se, dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistano a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

PEGORARO. Non insisto per l'ordine del giorno Busetto.

TODROS. Dato che l'ordine del giorno da noi presentato, n. 9/2929/2, tende a far sì che il Governo ottemperi ad un obbligo previsto dalla legge, il cui mancato rispetto ha provocato rilevanti danni, ritengo che esso dovrebbe essere accettato *tout court* e non già accettato come raccomandazione. Il Governo infatti è tenuto ad ottemperare agli obblighi previsti dalle leggi.

LAURICELLA, Ministro dei lavori pubblici. Nei limiti di applicazione della legge, il Governo vi è certamente tenuto.

TODROS. Comunque non insisto per la votazione del mio ordine del giorno.

ZANIBELLI. Non insisto per la votazione del mio ordine del giorno, che è stato accettato dal Governo. Mi permetto soltanto di fare una raccomandazione all'onorevole ministro. Poiché competente per l'attuazione di alcuni adempimenti richiamati nell'ordine del giorno è soprattutto il ministro del tesoro, vorrei che fosse richiamata appunto la sua attenzione su questo impegno che è stato assunto. L'unico programma che oggi ancora trova una parziale attuazione nel settore dell'edilizia è questo ed è bene quindi che esso non venga definitivamente interrotto.

PREARO. Non insisto per la votazione, signor Presidente.

BOTTA. Non insisto, signor Presidente.

CUSUMANO. Anche io mi dichiaro soddisfatto dei chiarimenti dell'onorevole ministro e non insisto per la votazione.

GUARRA. Non insisto.

PRESIDENTE. Avverto che il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani, alla quale sono rinviate anche le eventuali dichiarazioni di voto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale (approvato dal Senato) (2969); e delle concorrenti proposte di legge Papa ed altri (2740), Terranova (2806) e Concas ed altri (2837).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale, e delle concorrenti proposte di legge Papa ed altri, Terranova e Concas ed altri.

Ricordo che nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Mazzola.

MAZZOLA, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito che si è svolto ieri ha rivelato una sostanziale convergenza di tutte le parti politiche della Camera in ordine ai primi quattro articoli del decreto-legge in discussione; evidenziando invece un dissenso — sostanzialmente da parte dei gruppi del partito liberale e del Movimento sociale italiano-destra nazionale — sulla parte relativa alle norme di carattere sostanziale.

Credo di dover brevemente prendere in esame le osservazioni critiche che sono state fatte per cercare di darvi una risposta, sia pure in limiti ristrettissimi di tempo.

La prima obiezione è venuta dall'onorevole Badini Confalonieri ed è una critica di natura costituzionale, relativamente alla non riscontrabilità, nella fattispecie di questo decreto-legge, degli estremi di necessità e di urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione.

Ritengo che questo tipo di critica non possa essere accolto, nella misura in cui esiste nel paese, sostanzialmente, un effettivo stato di necessità che giustifica l'urgenza in ordine alla necessità di provvedere, attraverso il varo di alcune norme innovative, a una modificazione degli aspetti più tipicamente autoritari

del codice penale del 1930, aspetti che appunto riflettono il tipo di ideologia politica che era alla base di quel codice.

È indubbio che l'attesa nel mondo dei detenuti per quanto riguarda questo tipo di innovazioni è tale da rappresentare veramente una esigenza indilazionabile che giustifica, sotto questo aspetto, l'uso del decreto-legge, integrando appunto gli estremi dell'urgenza.

Così pure lo stesso tipo di attesa esistente nell'ambito più ampio della società civile giustifica l'urgenza nei confronti delle prime quattro norme del decreto-legge in questione, cioè quelle attinenti all'aumento dei termini per la carcerazione preventiva. Certamente sarebbe stato preferibile da un punto di vista sistematico — l'ho rilevato io stesso nella relazione introduttiva — che i due diversi gruppi di norme fossero regolamentati in due distinti decreti-legge. L'onorevole Terranova ed altri, nel corso del dibattito, hanno rilevato questo fatto negativo dal punto di vista sistematico, con osservazioni indubbiamente giuste. Credo tuttavia che il discorso in ordine all'aspetto sistematico non sia di per se stesso così importante da giustificare una obiezione critica nei confronti del decreto-legge sotto questo profilo. È vero che, tra l'altro, una diversa collocazione in due distinti decreti-legge avrebbe meglio contrassegnato l'autonomia di queste norme e questo mi pare un discorso politicamente importante; è chiaro infatti che i due gruppi di norme sono autonomi. Non sono, onorevole Valensise, due gruppi di norme, l'uno dei quali è stato inserito per coprire l'altro con un intento che ella ha definito mistificatorio. Si tratta di due gruppi di norme che rispondono ad esigenze diverse ed autonome, ambedue giustificabili di per se stesse e che non trovano affatto giustificazione nel collegamento ad un altro gruppo di norme. Da un lato vi è l'esigenza relativa alla carcerazione preventiva, che trova il suo fondamento in alcuni fatti recenti, abnormi, che tutti conosciamo e sui quali è inutile dilungarci, che giustificano l'utilizzo diverso della norma sulla carcerazione preventiva proposta dal decreto-legge.

D'altra parte vi è una autonoma esigenza, cui facevo riferimento prima, in ordine ai problemi della riforma del codice penale, che giustifica le proposte riformatrici della parte generale del codice penale, attualmente in discussione in sede legislativa alla Commissione giustizia della Camera. Quindi, credo che si debba respingere il discorso dei

due gruppi di norme, uno dei quali rappresenterebbe la copertura nei confronti dell'altro. Si tratta di due scelte politiche autonome, che attengono a giustificazioni diverse e che sono state immesse nel decreto-legge per esigenze esclusivamente di natura concreta e non comunque di natura politica o di copertura, come si è voluto da qualcuno affermare.

Credo di dover obiettare all'onorevole Manco che non si può affermare che in materia di carcerazione preventiva vi sia stato un ribaltamento dell'impostazione rispetto alla legislazione del 1970. La legislazione del 1970 non ha diminuito la durata della carcerazione preventiva: ha inserito un limite alla carcerazione preventiva, che non era presente nella legislazione precedente, se non in riferimento alla fase istruttoria. Il fatto che tale limite poi sia risultato nella applicazione concreta, in alcuni casi, non adeguato, dipende non certo da un errore del potere legislativo — come ieri ha giustamente rilevato l'onorevole Felisetti — ma piuttosto da una cattiva gestione, che di questa norma è stata fatta dal potere giudiziario, sia pure con tutte le considerazioni in ordine alla difficoltà con cui si muove la macchina della giustizia per la carenza dei cancellieri, ecc. Credo che il caso De Lellis sia l'esempio più clamoroso di questo tipo di gestione, che non può essere accettata. Quando si fissa un processo dinanzi alla Corte di cassazione 14 giorni dopo che è scaduto il termine della carcerazione preventiva, non si può certo affermare che un fatto del genere sia da collegarsi ad un errore della legislazione: è da collegarsi certamente ad una non corretta gestione della norma, quale è stata fatta, nel caso specifico, dalla Corte di cassazione.

Credo che sotto questo aspetto sia da accettare il principio che si è trattato di una scelta dovuta a ragioni di opportunità politica, in riferimento al tipo di gestione che si è fatto della norma del 1970. Quindi vi era l'esigenza di modificare provvisoriamente, in attesa dell'entrata in funzione del nuovo codice di procedura penale, la portata della norma attraverso un aumento dei termini della carcerazione preventiva. Ritengo che questa possa essere la risposta alle obiezioni sollevate.

Quanto al problema della « direttissima », che ha avuto notevoli consensi da parte di molti degli oratori intervenuti nel dibattito, credo di dover respingere, tuttavia, alcune motivazioni a tali consensi. Credo che la motivazione espressa dal gruppo del MSI-destra nazionale, cioè che questa norma è da accet-

tare nella misura in cui rappresenta un mutamento di direzione rispetto ai principi inseriti nella delega per la riforma del codice di procedura penale, sia da respingere. A nostro avviso, l'allargamento della sfera operativa della « direttissima » non è da intendersi in senso repressivo, ma come immediata risposta di giustizia. In questo senso ha valore e si giustifica la norma che prevede la concessione della libertà provvisoria anche nel caso di giudizio direttissimo, proprio perché non è l'effetto repressivo quello che si intendeva raggiungere, ma l'effetto di dimostrare la possibilità concreta di una veloce applicazione della giustizia. Ciò ha una portata politica diversa da un effetto puramente repressivo e giustifica, proprio per i casi in cui la flagranza si accompagna a reati di minima entità, la possibilità di concedere la libertà provvisoria.

Certo, in ordine alle norme di carattere processuale, rimangono delle osservazioni che non si possono respingere completamente. Credo che molte delle osservazioni formulate dall'onorevole Pietro Riccio debbano essere tenute presenti: ad esempio, quelle relative al problema della possibilità di togliere dalla previsione della sospensione dei termini per la carcerazione preventiva i casi in cui si ha un rinvio del dibattimento per fatto dell'avvocato o dell'imputato. Certo questo è un problema fondato. Ci sono ragioni che porterebbero ad una accettazione di questo tipo di impostazione. Ma a proposito di questo come di altri casi esiste, a mio avviso, una preoccupazione politica generale che è rappresentata dall'esigenza di convertire in legge il decreto-legge nei termini utili, cosa che sarebbe difficilmente possibile se apportassimo delle modifiche al testo che è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Lo stesso discorso vale anche in riferimento ad un'altra osservazione dell'onorevole Pietro Riccio, che personalmente ritengo fondata (e l'ho già sostenuto in Commissione): quella relativa alla richiesta di escludere la imposizione di una cauzione o di una malleveria per la scarcerazione, quando intervenga scarcerazione per decorrenza di termini. Ci sono ragioni sociali di profondo significato che militerebbero a favore di una modifica di questo genere: ma anche in questo caso un problema di opportunità politica (l'esigenza di convertire il decreto-legge nei termini previsti) mi porta a chiedere all'onorevole Pietro Riccio di voler prendere in considerazione la ipotesi di ritirare i suoi emendamenti. Infatti egli deve avere la certezza che di questa, come

delle altre questioni di cui parlerò in riferimento alle norme sostanziali, potrà essere tenuto conto sia in occasione della delega per la riforma del codice di procedura penale, già rassegnata, sia in altri momenti dell'attività legislativa: in questo momento, invece, una questione del genere non può essere tenuta presente, nella misura in cui inciderebbe in modo probabilmente negativo sulla possibilità di conversione in legge, nei termini utili, del decreto-legge.

In ordine alle norme sostanziali, sono state fatte numerose osservazioni critiche da parte degli onorevoli Manco, Badini Confalonieri e Valensise. Penso che le osservazioni critiche avanzate siano state purtroppo effetto di una volontà politica tendente a presentare in modo estremamente drammatico i termini del problema, andando molto al di là di quella che è la reale e sostanziale portata di queste norme. Non ritengo inoltre, con tutto il rispetto per posizioni che non collimano con le mie — rispetto che ho sempre manifestato in Commissione nei confronti dei colleghi del MSI-destra nazionale — che non sia un fatto positivo, anche nei confronti dell'opinione pubblica, il rappresentare in termini oltremodo drammatici la portata di alcune norme. Infatti, così facendo, si rischia veramente di provocare, laddove non è necessario né giusto né giustificato, dei timori e delle apprensioni che non trovano fondamento, ripeto, nella reale portata delle norme. Mi riferisco innanzitutto al problema della recidiva. Si è detto, onorevole Valensise, che questa norma apre le porte del carcere a chi dovrebbe rimanervi. Ma perché? Si è detto anche che non esiste più la recidiva: e questo non è vero, perché non si è abolito l'istituto della recidiva. La recidiva costituisce di per se stessa un fatto storico, acquisito agli atti processuali, che non può essere abolito per legge. Ciò che si è reso facoltativo per legge è la possibilità di aumentare o meno la pena in ordine alla recidiva. E questa osservazione porta a respingere, onorevole Valensise, il discorso secondo cui noi cercheremmo con questa legge di ribaltare sulla magistratura la scelta in ordine alla natura giuridica della recidiva: questa affermazione è profondamente sbagliata, perché la natura giuridica della recidiva è chiaramente stabilita dal vigente codice Rocco, per il quale lei, onorevole Valensise, dovrebbe manifestare apprezzamento. Tale codice, infatti, sancisce tra l'altro esplicitamente che la recidiva è una circostanza aggravante attinente alla persona del reo, e colloca la reci-

diva nel capo in cui sono appunto collocate le circostanze relative alla persona del reo.

In questo senso, la facoltizzazione della recidiva si giustifica nella linea di tendenza di tutto il decreto-legge, che è appunto quella di rendere possibile un maggior apprezzamento discrezionale, alla luce dell'obiettivo di fondo (che è poi l'obiettivo che presiede a tutta la riforma del primo libro del codice penale, così come è stata approvata dal Senato della Repubblica); quello cioè di individualizzare la pena, di cercare tutti gli accorgimenti e le possibilità concrete e operative per far sì che la risposta al fatto-reato non sia data in assoluto (dicendo: questo è il reato e questa è la risposta) ma sia finalizzata al tipo di persona del reo, alla sua vita anteatta, alle sue condizioni fisiche e psichiche e alle circostanze del comportamento. Ciò perché la risposta della giustizia sia adeguata non soltanto al fatto-reato considerato in astratto, ma anche al colpevole nella sua dimensione umana.

Quindi, sotto questo aspetto, ritengo che il discorso sulla recidiva non sia fondato in sé, perché la recidiva come fatto storico rimane, ed è facoltizzata l'irrogazione o meno dell'aumento. E viceversa fondato un discorso di questo tipo che si colloca nella linea di tendenza già approvata da un ramo del Parlamento, ed attualmente in discussione presso la Commissione giustizia della Camera, in relazione alla riforma del primo libro del codice penale.

Le stesse considerazioni valgono per quanto attiene alla norma che modifica l'articolo 69 del codice penale, consentendo il giudizio di bilanciamento, fra circostanze aggravanti ed attenuanti, anche nei casi in cui la norma stabilisce una pena autonoma, e quando le circostanze attenuanti si riferiscono alla persona del colpevole. Anche qui l'obiettivo è l'individualizzazione della pena. Si potrebbe fare un solo esempio per giustificare la portata di questa norma: il furto di meloni in cui, senza questo tipo di norma, la presenza di aggravanti comporta automaticamente, come pena base, quella di tre anni che è assolutamente sproporzionata all'entità del reato. È un esempio che vale per tutti. Dato che per il furto aggravato era prevista una pena autonoma, non era ammissibile la valutazione di equivalenza o di prevalenza delle attenuanti, con la conseguenza che, anche con la concessione delle attenuanti generiche e del danno lieve, si arrivava comunque ad una pena di un anno, superiore quindi a quello che era allora il limite massimo della sospensione condizionale.

E venendo al discorso sulla condizionale, onorevole Manco, non capisco come si possa affermare che la condizionale, quale è concepita nella riforma, diventerà un incentivo al delitto. Credo che si tratti di un timore infondato, innanzitutto perché è detto chiaramente nella norma (lo abbiamo ripetuto in Commissione e lo ribadisco qui) che la sospensione potrà operare soltanto due volte: non si potrà avere una somma di condizionali per arrivare fino al tetto di anni due o due e mezzo, quando si ha un'età inferiore ai 21 anni o superiore a 70 anni. Esso si potrà avere soltanto due volte, e non è perciò vero che vi sia un incentivo alla ripetizione di atti criminali. Il limite è comunque quello della doppia applicazione della sospensione condizionale. Inoltre non c'è evidentemente un automatismo: né in riferimento alla condizionale, né in riferimento alle aggravanti ed al giudizio di bilanciamento, come non vi è automatismo in riferimento alla facoltatività della recidiva. Si tratta di un potere discrezionale che evidentemente deve trovare la sua corretta gestione da parte del potere giudiziario.

L'onorevole Benedetti ha affermato ieri giustamente che la gestione della norma dev'essere fatta dalla magistratura, in modo aderente alla *ratio legis* che ha ispirato il legislatore ed agli obiettivi che la norma intende perseguire. Il discorso dev'essere quindi fatto in ordine alla gestione della norma. Sotto questo aspetto, ritengo che affermare qual è l'obiettivo, la *ratio* del legislatore possa essere importante ai fini del futuro tipo di gestione di queste norme da parte della magistratura. L'obiettivo di fondo è indubbiamente quello sul quale mi sono già soffermato prima, e che ha ieri bene illustrato l'onorevole Benedetti nel suo intervento; ed è rappresentato dalla necessità di individualizzare la pena, non soltanto in relazione alla reale entità del fatto-reato, ma anche alla personalità del colpevole. Non potrà e non dovrà perciò esservi un'automatica liberalizzazione, nel senso che la recidiva sia sempre facoltativa. Non dovrà esservi un automatico giudizio di bilanciamento o di prevalenza delle attenuanti; in tutti i casi non dovrà esserci un'automatica concessione della seconda condizionale. Dovrà esservi un giudizio di discrezionalità, demandato al magistrato e rapportato al fatto reato ed alla persona del colpevole. (*Segni di diniego del deputato Manco*). Certo, questo fatto amplia la discrezionalità del magistrato; la amplia, ma non inserisce, onorevole Manco, come novità di questa riforma

ma la discrezionalità del magistrato, che era già presente nella norma del codice penale, non solo nella latitudine fra il minimo ed il massimo della pena, ma anche in rapporto all'articolo 133 ed in rapporto alla possibilità di applicazione delle attenuanti generiche, nonché in rapporto a moltissime fattispecie. Non ci troviamo di fronte ad un fatto che innova, conferendo ai magistrati una discrezionalità che prima non c'era, ma ad un fatto che amplia una discrezionalità nella misura in cui non vi sono altre soluzioni.

O si accetta il principio di ridurre la giustizia ad un fatto automatico, abolendo ogni discrezionalità, ma impedendo di conseguenza che la giustizia abbia un suo contenuto concreto, oppure se si vuole avere la possibilità di valutare il fatto-reato nella sua essenza, e la personalità del reo nella sua reale portata, non si può che scegliere la strada della discrezionalità del magistrato. Non vi sono altre soluzioni intermedie. Se qualcuno ne avesse, farebbe bene a suggerirle. Ma sono piuttosto scettico al riguardo.

Vi sono ancora le osservazioni in ordine al reato continuato. Su questo punto, sono in parte consenziente con alcune delle obiezioni sollevate. Mi rendo perfettamente conto che la disciplina del reato continuato, così come è stata prevista, rappresenta una soluzione non perfettamente corretta sotto vari profili, in primo luogo sotto quello giuridico. Però anche qui ci siamo trovati di fronte ad una scelta difficile perché noi dobbiamo correlare il problema del reato continuato al discorso del cumulo giuridico e del cumulo materiale.

Il codice Zanardelli prevedeva il cumulo giuridico; col codice Rocco si è passati al cumulo materiale delle pene. E qui in presenza del cumulo materiale delle pene il discorso del reato continuato è diventato una provvisoria soluzione: ampliare la sfera di operatività del disegno criminoso per consentire di collegare, sotto l'unificante vincolo del disegno criminoso, fattispecie di violazioni diverse. Credo che questo discorso debba essere ripreso, e sarà senz'altro ripreso, in sede di Commissione giustizia sulla riforma del codice penale, in relazione al discorso del cumulo materiale e del cumulo giuridico per vedere cioè se non sia più opportuno un tipo di norma che restringa alla sua esatta portata il reato continuato, ma che contemporaneamente contemperì dall'altra parte lo automatismo, estremamente grave e in molti casi iniquo, del cumulo materiale delle pene.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1974

Sotto questo aspetto credo che nella prospettiva immediata si possa trovare una soluzione che contemperi le discrasie contenute in questo tipo di indicazioni normative in ordine al reato.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo di avere risposto a tutte le osservazioni e di avere anche chiarito quali sono le ragioni di opportunità politica che richiedono la conversione in legge del decreto-legge nei termini previsti e quindi la non opportunità di introdurre nel testo stesso degli emendamenti. Credo che si debba concludere rilevando da un lato l'esigenza di proseguire approfondendo nei suoi contenuti il discorso nella Commissione giustizia della Camera sulla riforma del primo libro del codice penale e dall'altra l'esigenza di invitare il Governo ad accelerare il varo della legge del nuovo codice di procedura penale per il quale ambedue i rami del Parlamento hanno già da qualche mese dato la relativa delega. Credo che questo sia necessario per dare una risposta alla domanda di giustizia che nei confronti delle forze politiche e del Parlamento sale dal paese, che è domanda di giustizia avente aspetti diversi: da un lato la società civile richiede giustamente la sua tutela nei confronti di coloro che delinquono o che hanno delinquito, e dall'altro coloro che avendo nella loro vita commesso dei reati, si possono trovare, come si sono trovati in alcuni casi e si trovano spesso, a dover pagare un prezzo inadeguato in rapporto al disvalore sociale del fatto, disvalore sociale che si è indubbiamente modificato dall'epoca in cui fu varato il codice penale non solo per modificazioni attinenti alla ideologia del legislatore ma anche per modificazioni attinenti alla trasformazione del costume, della mentalità, dell'assetto sociale del paese. Credo che il decreto-legge in questione abbia cercato di dare, sia pure in modo limitato ed in riferimento a certi istituti, una risposta a questi diversi aspetti della domanda di giustizia e in questo senso credo che se ne debba raccomandare caldamente l'approvazione (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

ZAGARI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzi tutto voglio ringraziare il relatore, onorevole Mazzola, per avere già dato risposta a molti interrogativi che erano stati sollevati in quest'aula; ma per non riprendere i nu-

merosi argomenti che egli ha così bene sviluppato, vorrei riferirmi in modo particolare al tenore di quegli interventi che ieri sono stati qui svolti e che mi inducono ad affrontare direttamente il punto focale del significato giuridico e di politica legislativa delle nuove norme che sono sottoposte al nostro esame. Senza voler indulgere ad alcuna mistificazione nel presentare, un provvedimento parziale ed imposto da obiettive drammatiche ragioni di necessità, desidero sia chiaro che l'ottica in cui vanno intese e valutate le norme del decreto-legge si inquadra in un programma generale di rinnovamento delle strutture dell'ordinamento penale, di cui sono momenti salienti la legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, la riforma del libro primo del codice penale, l'ordinamento penitenziario. E tenendo ferma questa prospettiva di fondo che il Governo ha ritenuto opportuno ricorrere allo strumento del decreto-legge per emanare nuove norme di diritto processuale penale e penale sostanziale, alcune delle quali anticipano istituti già approvati da un ramo del Parlamento, altre dispongono un regime transitorio idoneo a fronteggiare croniche disfunzioni del nostro ordinamento giuridico, in attesa che gli inevitabili ritardi dovuti ai tempi tecnici dei lavori parlamentari consentano di approntare discipline organiche e nuove.

Ma vi è di più, onorevoli colleghi: una corretta valutazione delle norme sottoposte oggi al vostro esame non può prescindere dalla necessità di una profonda revisione dell'ordinamento giudiziario, nella prospettiva di assicurare alla magistratura una disciplina che, nel contempo, disperda la minaccia di un isolamento di categoria e la responsabilità come istituzione fondamentale per la crescita democratica del paese e come protagonista diretta e sensibile della politica delle riforme dell'ordinamento giuridico.

In questo quadro complessivo, che è l'unico su cui si può correttamente impostare un discorso critico aderente alle nuove norme, va dunque valutato il decreto-legge ed i motivi che l'hanno ispirato. Certo, la proroga del termine della carcerazione preventiva può apparentemente sembrare in contrasto con la legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, che fissa in quattro anni la durata massima della custodia preventiva; ma era ed è tuttora esigenza imprescindibile assicurarare, attraverso un regime transitorio, la possibilità di trattenere in carcere pericolosi delinquenti

che, a causa della patologica lentezza dell'attuale processo penale, avrebbero dovuto essere posti in libertà prima della sentenza penale irrevocabile di condanna.

Ecco dunque il solo e, si confida, contingente motivo per cui sono stati prorogati i termini della carcerazione preventiva, attraverso un regime che cesserà di avere vigore non appena verrà emanato il nuovo codice di procedura penale e attuata quella riforma organizzativa che dia agli uffici giudiziari i mezzi adeguati ai loro compiti. Nessuno può quindi accusarci di contraddittorietà o di leggerezza, perché esula dalle umane possibilità — ognuno credo lo possa riconoscere — improvvisare un nuovo processo penale nel giro di pochi mesi o addirittura di poche settimane. Siamo ben consapevoli che la dilatazione del termine di carcerazione preventiva non risolve il problema, anzi lo evidenzia in modo più drammatico e urgente: anche per questo il preciso impegno del Governo è di pervenire all'emanazione del nuovo codice di procedura penale, anche prima del termine di due anni previsto per i lavori del legislatore delegato, in modo da limitare il più possibile nel tempo la proroga dei termini della carcerazione preventiva.

Le stesse considerazioni valgono per le norme che estendono il giudizio direttissimo oltre i casi attualmente considerati dall'articolo 502 del codice di procedura penale: l'imprescindibile esigenza di accelerare sin d'ora i tempi del processo ha indotto il Governo a introdurre una nuova disciplina, che è in parziale contrasto con alcuni punti della legge delega. Ma tutti qui dovranno convenire che era tecnicamente impossibile introdurre con un decreto-legge una serie numerosissima di norme quali sarebbero state necessarie per anticipare gli istituti della cosiddetta udienza preliminare e del giudizio immediato. Anzi, possiamo affermare di essere riusciti, modificando parzialmente solo due articoli del codice di procedura, a dare un impulso decisivo alla celerità dei processi contro imputati in stato di arresto, anticipando quelli che saranno i normali tempi processuali delle cause che si svolgeranno quando entrerà in vigore il nuovo codice.

Le norme di diritto penale sostanziale introdotte con il decreto-legge sono state sostanzialmente sottoposte a due ordini di critiche: di instaurare un regime lassista, specie in un momento in cui vi è una recrudescenza di pericolose manifestazioni di criminalità comune e parapolitica; di concedere un eccessivo potere discrezionale al giudice.

Premesso che il Governo non ha fatto altro che riprendere alla lettera un testo che è stato già per due volte approvato dal Senato senza contrasti e che è il frutto del prezioso apporto di un autorevolissimo giurista al quale tutti ci richiamiamo, osservo che le obiezioni cadono ove si valutino le modifiche apportate agli istituti della recidiva, del bilanciamento delle circostanze, della sospensione condizionale della pena, del reato continuato, in una prospettiva che ha come punti di riferimento, da un lato, la riforma della parte generale del codice penale, dall'altro, la riforma dell'ordinamento penitenziario.

Quando ho parlato, in numerose occasioni e soprattutto davanti a questa Camera, di strategia differenziata nella lotta contro la criminalità, non potevo non riferirmi anche alle innovazioni apportate dal Senato, e ora tradotte nel decreto-legge, agli istituti sopra indicati. Proporre una politica di strategia differenziata nella lotta contro il crimine, significa tra l'altro concedere al giudice, nell'ambito del suo potere discrezionale, la scelta degli strumenti più idonei per difendere da un lato la società dal delitto e dall'altro per intervenire sul delinquente, in modo che questi sia posto nelle condizioni per non ricadere nel delitto. Ebbene, nel momento in cui si dichiara la recidiva sempre facoltativa, si prevede la possibilità di operare il giudizio di bilanciamento anche tra circostanze comuni e fatti speciali, si estendono fino a due anni i termini entro cui può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, si anticipano alcune linee di questa politica di strategia differenziata.

Ad altri, ed in particolare agli onorevoli componenti di questa Camera, spetterà il compito di perfezionare tale disegno di politica criminale, attraverso lo studio di eventuali sanzioni alternative alla pena carceraria. Dati i limiti dello strumento del decreto-legge, non si poteva andare oltre; ma le innovazioni sono sufficienti per convincere che l'alternativa va posta non tra repressione e lassismo, ma tra una politica criminale che colpisce indiscriminatamente tutti i violatori della legge penale con la sanzione carceraria ed una politica che riserva tale pena ai delinquenti che rappresentano un effettivo pericolo per la società. Questo il vero significato che va attribuito all'estensione del potere discrezionale del giudice; potere discrezionale — giova qui ribadirlo — che non è arbitrio, ma corretta valutazione, in base a parametri predeterminati dalla legge, della gravità del reato e della capacità di delinquere del reo. Faremmo un

grave torto alla nostra magistratura se mettessimo in dubbio la sua idoneità ad affrontare responsabilmente i nuovi compiti che le vengono attribuiti nella lotta contro la criminalità; se ritenessimo i nostri giudici incapaci di distinguere fra la gravità di un furto in un appartamento, commesso con l'abilità di uno scassinatore scaltro e la freddezza di chi spera di poter agire indisturbato ma è anche disposto ad usare violenza a un soggetto passivo, e la gravità di un furto di pochi generi alimentari in un supermercato.

Questi due esempi emblematici sono sufficienti a darci l'assoluta garanzia che nel primo caso il giudice applicherà gli aumenti di pena conseguenti all'eventuale recidiva e non riterrà certamente le attenuanti prevalenti sulle aggravanti: applicherà, insomma, la pena che sinora è stata riservata ad un furto pluriaggravato. Nel secondo caso, invece, il giudice, ove accerti che l'autore del reato non ha una forte carica di pericolosità sociale, cercherà, attraverso la prevalenza delle circostanze attenuanti su quelle aggravanti, di applicare una pena che consenta di rientrare nei limiti della sospensione condizionale e di evitare al reo l'esperienza traumatizzante del carcere.

A questo proposito, non bisogna dimenticare che anche il regime della sospensione condizionale della pena è un regime provvisorio, nel senso che in sede di riforma del libro primo del codice penale, si dovrà prevedere la possibilità di sottoporre il soggetto condannato a pena sospesa a forme di controllo sulla sua condotta in libertà, in modo da rimuovere le cause sociali che l'hanno spinto a delinquere ed impedire la reiterazione dell'illecito penale. Si tratta, dunque, anche in questo caso, di un'anticipazione che non esaurisce il discorso sulle linee che il Governo intende perseguire nella lotta contro la criminalità, ma ne prefigura quegli aspetti compatibili, per la loro semplicità ed immediatezza, con i limiti di un decreto-legge.

Ed ancora, onorevoli colleghi, all'aumento del potere discrezionale concesso al giudice dovrà fare riscontro, nella riforma del libro primo del codice penale, una nuova formulazione degli articoli 132 e 133, che renda più rigido l'obbligo di motivazione del giudice e lo vincoli a parametri più precisi nell'uso del suo potere. Si tratta di strumenti che da un lato acuiranno la sensibilità del giudice e lo responsabilizzeranno maggiormente nelle scelte che l'ordinamento gli demanda nella lotta contro la criminalità; dall'altro, consentiranno agli organi giurisdizio-

nali di controllo di censurare un eventuale cattivo uso del potere discrezionale e permetteranno un più incisivo controllo sociale sui provvedimenti e le attività giurisdizionali della magistratura. In tale contesto, le nuove norme di diritto penale sostanziale prefigurano taluni indirizzi che, in una visione globale dei necessari collegamenti esistenti tra i vari settori dell'ordinamento penale, sono stati fatti propri dal disegno di legge sulla riforma dell'ordinamento penitenziario, già approvato dal Senato e in questi giorni in discussione alla Camera. Da un lato, in sede di codice penale, pene più brevi per la piccola delinquenza e immutata severità per i soggetti veramente pericolosi per la sicurezza e la pace sociale; dall'altro, in sede di ordinamento penitenziario, una serie di istituti che consentiranno di restituire liberi alla società, anche prima di aver scontato tutta la pena, quei soggetti che si dimostrino — e solo in questo caso — in seguito ai risultati raggiunti con il trattamento, non più pericolosi. Nel contempo, in un carcere meno popolato e, quindi, più protetto, più custodito di quello attuale, sarà possibile applicare con il necessario rigore le misure di trattamento per quei delinquenti che debbono essere custoditi e rigidamente controllati perché portatori, per le loro caratteristiche personali e per la gravità dei reati commessi, di un inammissibile pericolo per la civile e pacifica convivenza sociale. Una esatta valutazione e comprensione dell'ottica in cui va interpretato il presente decreto-legge e i suoi necessari collegamenti con la riforma globale dei vari settori dell'ordinamento penale mi rende certo che gli onorevoli rappresentanti di questa Camera approveranno le nuove norme nel testo già positivamente passato al vaglio del Senato.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Svolgimento di interrogazioni urgenti sulla situazione degli aeroporti di Alghero e di Cagliari.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile ha informato la Presidenza che desidera rispondere subito alle seguenti interrogazioni, non iscritte all'ordine del giorno, delle quali riconosce l'urgenza:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei trasporti e dell'aviazione civile,

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1974

per sapere su chi ricadano le responsabilità dell'avvenuta chiusura, all'improvviso e già nel pieno della stagione turistica, dell'aeroporto di Sassari-Alghero e della contemporanea annunciata chiusura, per cedimento di una pista ultimata di recente, dell'aeroporto di Cagliari, con conseguenze di indescrivibile caos dell'intero sistema di trasporti da e per la Sardegna;

e cosa il Governo intenda fare per ripristinare immediatamente l'agibilità dei due aeroporti, che sono poi i principali della Sardegna e gli unici, con l'eccezione del modesto scalo di Olbia-Venafiorita.

(3-02462) « CARDIA, D'ALEMA, MARRAS, PANI, BERLINGUER GIOVANNI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dei trasporti e aviazione civile e dell'interno, per sapere quali tempestive iniziative si intendano prendere per ripristinare il traffico nell'aeroporto di Alghero e quali provvedimenti si intendano adottare per rimuovere le cause che hanno causato la chiusura al traffico dell'aeroporto stesso.

« Ciò si chiede in considerazione dei danni che la chiusura dell'aeroporto di Alghero può determinare agli operatori turistici della zona, nel corso della stagione turistica appena iniziata, anche in relazione alle difficoltà sorte dalla lesione prodottasi nella pista dell'aeroporto di Cagliari-Elmas.

(3-02468) « GIOMO, ALESSANDRINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'interno, della difesa e dei trasporti e aviazione civile, per conoscere quali urgenti provvedimenti hanno adottato o intendano adottare per l'immediata riapertura dell'aeroporto civile di Alghero-Fertilia, la cui chiusura, deprecabile in ogni momento per le sue incalcolabili conseguenze sulle comunicazioni tra la Sardegna e la terraferma, attuata in questo particolare momento così delicato per il movimento turistico e il ritorno degli emigrati per le elezioni regionali, appare ancora più grave.

(3-02469) « MOLÈ ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per conoscere quali provvedimenti intende tempestivamente adottare per la riapertura al traffico aereo dell'aeroporto di Sassari-Alghero la cui improvvisa chiusura ha determinato il caos nell'aeroporto di Cagliari

e un danno notevole all'economia turistica della Sardegna.

(3-02470) « PAZZAGLIA, MILIA, DELFINO, BORROMEO D'ADDA, BAGHINO ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile ha facoltà di rispondere.

VINCELLI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la chiusura dell'aeroporto di Alghero Fertilia è stata disposta con ordinanza del direttore di detto aerodromo, a decorrere dal 1° giugno 1974, a causa della carenza di un adeguato servizio antincendio. Il direttore si è avvalso dei poteri conferitigli dall'articolo 806 del codice della navigazione. Premetto che, a norma dell'articolo 10 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, il servizio antincendio negli aeroporti, per quanto concerne il personale, deve essere espletato dal Ministero dell'interno il quale, per altro, finora non ha potuto provvedere, a causa di carenza di organici, ad istituire un distaccamento di vigili del fuoco presso l'aeroporto di Alghero. Tale incombenza è stata finora assolta dall'aeronautica militare, la quale presso l'aeroporto aveva in funzione una scuola di volo, che è stata recentemente soppressa. Il direttore dell'aeroporto, ritenendo che la chiusura della scuola comportasse anche il ritiro del personale e dei mezzi del distaccamento militare, con conseguente pregiudizio della sicurezza dei voli, ha adottato il noto provvedimento.

La situazione è stata attentamente seguita dal Ministero dei trasporti, che si è fatto promotore nei giorni scorsi di una serie di incontri, a livello tecnico e a livello politico, per risolvere l'importante problema. Le riunioni si sono concluse positivamente nella giornata di ieri. In un incontro al quale ho partecipato — insieme con il sottosegretario per l'interno, onorevole Righetti e il sottosegretario per la difesa, onorevole Lattanzio — tenuto conto che sono state fornite assicurazioni da parte della aeronautica militare che dalla soppressione della scuola non sarebbe derivata alcuna riduzione dell'unità e dei mezzi militari destinati al servizio antincendio e che, inoltre, il Ministero dell'interno si è impegnato ad inviare nelle prossime settimane un contingente di vigili del fuoco opportunamente addestrato, per affiancare quello militare, si è provveduto con telegramma in data odierna ad ordinare la riapertura dell'aeroporto di Alghero al traffico aereo civile.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1974

Ho personalmente avuto poco fa assicurazioni dal direttore dell'aeroporto di Alghero che in serata stessa sarà diramata la relativa ordinanza.

Per quanto concerne l'aeroporto di Cagliari-Elmas, s'informa che a causa dell'improvviso cedimento della pista dovrà procedersi alla chiusura, se pure limitata nel tempo, dell'aeroporto stesso al fine di accertare sia l'entità dell'inconveniente verificatosi sia le modalità e i tempi per provvedere alla riagibilità della pista. Si è inviato sul posto un funzionario tecnico della direzione generale dell'aviazione civile per prendere contatti con i più competenti organi dell'aeronautica militare, ai quali spetta di provvedere materialmente all'esecuzione dei lavori, e di riferire al Ministero dei trasporti con la massima urgenza per le necessarie determinazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Marras, cofirmatario dell'interrogazione Cardia, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MARRAS. Signor Presidente, la nostra regione è la sola vera isola del nostro paese. Ella sa bene che si è tentato con successo di andare a nuoto da Napoli a Ischia e di attraversare a nuoto lo stretto di Messina, ma il primato della traversata a nuoto da Civitavecchia ad Olbia non è stato ancora conseguito. In Sardegna si può andare in aereo o in nave. La nave può fare una sola corsa al giorno, l'aereo è diventato un mezzo pressoché indispensabile. Tutte le altre regioni d'Italia possono essere raggiunte per strada o per ferrovia, ma per la Sardegna non vi sono altre possibilità al di fuori dell'aereo o della nave.

Ora si chiude l'aeroporto di Alghero e si sopprimono 14 voli al giorno proprio nel momento in cui sta iniziando la stagione turistica; e la Sardegna, come è noto, dispone proprio nella provincia di Sassari di gran parte delle sue attrezzature turistiche, mentre la stessa provincia contribuisce in larga misura allo sviluppo economico dell'isola. Ora — e questo è paradossale per il nostro paese — tre voli *charters*, domenica, sono dovuti atterrare a Cagliari. E i passeggeri, che erano inglesi, svedesi e finlandesi, hanno dovuto attraversare l'isola, imbestialiti, percorrendola da un capo all'altro per 250 chilometri. Sicché, come ho detto nell'interrogazione, questo costituisce un vero disastro per il turismo.

Ora, non solo si è raggiunto, a mio giudizio, il paradosso e l'assurdo, ma tutto ciò è indice di una situazione di fondo che deve essere seriamente affrontata. In proposito abbiamo presentato una interpellanza su questo tema e vogliamo augurarci che il ministro o il sottosegretario troveranno nei prossimi giorni il tempo affinché possa essere svolta.

Ella sa, signor Presidente, che la nostra agenzia di viaggi non è in grado di assicurarle un passaggio per la Sardegna fino ad ottobre se avesse l'intenzione di recarsi nell'isola con la sua famiglia e con la sua automobile via mare? Questo è lo stato delle comunicazioni con la Sardegna!

PRESIDENTE. Ella sa che io sono genovese e la mia città ne sa qualche cosa dei problemi della Sardegna.

MARRAS. Se nei prossimi mesi, quindi, non sarà possibile trovare posto sulle navi dirette in Sardegna, si può immaginare che cosa accadrà se si chiuderanno gli aeroporti.

La notizia comunicataci dal sottosegretario della riapertura dell'aeroporto di Alghero è confortante, perché dimostra che la situazione è superata; comunque si è trattato di un campanello d'allarme. I problemi sono di estrema gravità. Ad Alghero mancano le attrezzature per il volo strumentale e l'associazione dei piloti ha definito pericoloso quell'aeroporto. Verrà il giorno in cui ella, signor sottosegretario, ci dirà quando si potranno cominciare a spendere per gli aeroporti della Sardegna — che degli aeroporti ha bisogno come la penisola ha bisogno delle autostrade — quei 220 miliardi di cui al provvedimento che abbiamo approvato mesi fa?

Concludo affrontando la questione dell'aeroporto di Cagliari, che è di una gravità eccezionale: si dice che sarà riaperto questa sera l'aeroporto di Alghero, ma che sarà chiuso domani o dopodomani l'aeroporto di Cagliari, il più importante — e di gran lunga — dell'isola, e non tanto per i voli turistici quanto per il normale trasporto dei passeggeri. Ella, onorevole sottosegretario — e spero che l'abbia dimenticato — non ha detto che sarà chiuso al traffico l'aeroporto di Cagliari, ma che provvisoriamente, come è avvenuto altre volte, i voli saranno spostati nel vicino aeroporto militare di Decimomannu. Se quindi la notizia che ella ci ha dato è solo quella che l'aeroporto di Cagliari sarà chiuso al traffico, anche se fosse solo per una sola settimana, evidentemente si rasenterebbe la fol-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1974

lia: altro termine non si può usare. Sarebbe — lo ripeto — una follia. Io spero che ella, onorevole sottosegretario, aggiungerà almeno, se lo riterrà opportuno, la notizia che, se pure si chiude l'aeroporto di Cagliari, i voli potranno continuare e saranno spostati all'aeroporto di Decimomannu, fino alla sistemazione della pista dell'aeroporto di Cagliari, che ci auguriamo avvenga nel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. L'onorevole Giomo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GIOMO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche noi siamo sconcertati per questa decisione presa improvvisamente, in relazione a situazioni che, certo, non saranno maturate in quest'ultima settimana. Che l'aeroporto di Alghero fosse in quelle condizioni, che l'aeroporto di Cagliari sia nella condizione che ci ha descritto l'onorevole sottosegretario non sarà stato scoperto dal ministro dei trasporti soltanto in questi ultimi giorni. Ciò che è rilevante è il fatto che alla vigilia del periodo estivo, durante il quale la Sardegna ricava alcuni vantaggi in campo turistico, ci si trovi di fronte a situazioni così incerte, così precarie, così gravi. Questi fatti dimostrano come tutto è sprogegnato nel nostro paese, come tutto è fuori da ogni logica comune. Noi non siamo sostenitori della programmazione, ma in questo campo credo che prevedere o prevenire una difficoltà sia estremamente saggio da parte di chi ci governa. È evidente che se oggi viene riaperto l'aeroporto di Alghero ma domani sarà chiuso quello di Cagliari, la situazione della Sardegna peggiorerà rispetto a quella della settimana scorsa. Questo è chiaro, è evidente, perché l'aeroporto di Cagliari raccoglie la maggior parte del flusso dei passeggeri nell'isola. D'altra parte, quest'isola — e mi si perdoni il gioco di parole — è isolata completamente, ed è messa in condizioni di difficoltà enormi per quanto riguarda i trasporti con il continente. È verissimo quanto affermava l'onorevole Marras, e cioè che è impossibile andare in Sardegna con un mezzo qualsiasi, perché bisogna prenotare mesi prima. Tutto questo avviene perché non c'è in questo campo una seria programmazione. Continuiamo ad andare avanti, prima *ad dies*, ora addirittura *ad horas*: questa è veramente una prova di insipienza, che noi non possiamo approvare.

PRESIDENTE. L'onorevole Molè ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MOLE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, non è possibile non sottoscrivere in pieno quanto è stato osservato dall'onorevole Marras e dall'onorevole Giomo prima di me. Dire sbigottimento è poco, ma per non ripetere gli argomenti che sono già stati enunciati, vorrei che l'onorevole sottosegretario ponesse mente ad una considerazione estremamente semplice: è possibile — mi chiedo — che per mettere d'accordo i vigili del fuoco con il direttore dell'aeroporto si debbano riunire tre sottosegretari di Stato? Quando si pensa allo stato di decozione del nostro sistema amministrativo, bastano esempi del genere per esaltare tale stato. Ed ora quest'altra notizia: io la ringrazio per il fatto che ci ha informati della riapertura dell'aeroporto di Alghero, ma non posso non meravigliarmi che insieme a questa buona notizia ci porti un nuovo regalino estivo.

Vorrei rivolgerle una preghiera, onorevole sottosegretario. Faccia — ella ne avrà sicuramente i mezzi — una attenta indagine a proposito della pista di Cagliari che (i colleghi sardi possono testimoniare) ogni estate subisce chiusure. E sappiamo bene noi che cosa significhi fare in piena estate, in *pullman* (perché in auto non è possibile) il percorso da Decimomannu a Cagliari, nelle ore calde, sotto il sole. Sempre poi che anche questa volta ci venga concessa l'alternativa dell'aeroporto militare di Decimomannu.

Onorevole sottosegretario, guardi attentamente come stanno le cose: la pista di Cagliari è stata rimessa a posto da poco. L'anno scorso fu chiusa per un certo periodo di tempo, ora viene chiusa di nuovo; ma allora, come sono stati eseguiti questi lavori? Tutto questo deve far riflettere la pubblica amministrazione. Qui la politica non c'entra. Evidentemente c'è una congiura contro questi nostri aeroporti! Prego perciò l'onorevole sottosegretario di porre la massima attenzione e di servirsi di tutti i mezzi a sua disposizione (e di quelli a disposizione degli altri due dicasteri che ha nominato) per cercare di evitare questi inconvenienti.

L'onorevole Marras ha poco fa parlato dei problemi dei trasporti della Sardegna, problemi che sono non solo esterni ma anche interni. È inutile però affrontare ora questa tematica: il discorso ci porterebbe troppo lontano. Ad ogni modo voglio aggiungere un'al-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1974

tra cosa: oggi non sono riuscito per tutta la giornata a parlare per telefono in teleselezione con la Sardegna. Ecco che cosa vuol dire « isola »: chiudeteci gli aeroporti, levateci il telefono e poi... dateci l'indipendenza!

MARRAS. In questi giorni in Sardegna c'è il ministro delle poste!

PRESIDENTE. Speriamo che non mediti provvedimenti del tipo di quelli adombrati dall'onorevole Molè.

L'onorevole Delfino, cofirmatario dell'interrogazione Pazzaglia, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DELFINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, proprio ieri, all'inizio della seduta, ci siamo soffermati in quest'aula a parlare di un provvedimento (assegnato con urgenza ad una Commissione in sede legislativa) che riguardava la Sardegna. E questo provvedimento rappresenta un volto della Sardegna, il volto elettorale tanto caro ad un largo arco parlamentare, che va dalla democrazia cristiana al partito comunista.

Questo provvedimento rappresenta la parte appariscente, quella che si vuol mostrare all'opinione pubblica nazionale e, in particolare, all'elettorato sardo in questi giorni. Si tratta di 600 miliardi destinati all'isola, miliardi che poi, quando si va a bene analizzare, si vede che andranno per metà alle pecore e per l'altra metà ad una piccola e media industria che, allo stato attuale, non mi sembra ancora esistere.

Poi c'è l'altro volto, quello vero dell'isola in cui non si può atterrare. Mi sono casualmente trovato sabato scorso all'aeroporto di Cagliari, proprio quando è stato chiuso quello di Alghero, ed ho potuto constatare il disordine che si è determinato per mancanza delle attrezzature necessarie a ricevere un grande numero di voli *charters* o di linea dirottati da Alghero. Tra l'altro, quello di Cagliari mi sembra un aeroporto incapace, per le condizioni in cui versa, di assolvere la funzione di infrastruttura indispensabile per il capoluogo della Sardegna.

C'è poi un aspetto che, oltre tutto, ci mostra quanto sia strano il funzionamento della macchina statale italiana. Dalle sue parole, onorevole Vincelli, credo di aver capito che il direttore dell'aeroporto di Alghero ha chiuso le piste al traffico solamente perché, essendo stata chiusa la scuola di volo,

ha presunto che contestualmente sarebbe venuto meno l'impegno della aeronautica militare per il servizio antincendi. Cioè, non è che ci sia stata una cessazione effettiva in base alla quale è intervenuta questa necessità di applicare le norme di sicurezza; il direttore dell'aerodromo ha ritenuto di dover sospendere i voli perché, essendo cessata la scuola di pilotaggio, automaticamente non sarebbe stato prestato il servizio antincendi.

È veramente un personaggio kafkiano questo direttore che sta sulla torre di controllo dell'aeroporto ed improvvisamente decide che gli aerei non debbono più atterrare. Ma è il padrone dell'aeroporto questo direttore? Oppure è stata tutta una manovra perché alla fine bisognava interessare anche il Ministero dell'interno e il ministro Taviani era preoccupato che vi fossero agenti più o meno incendiari? Adesso sappiamo che ci sarà anche questo intervento di pompieri in ausilio ai servizi militari. È veramente tutto strano quello che è accaduto ed è obiettivamente incredibile che possano verificarsi cose di questo genere, che possa accadere che da un giorno all'altro ci si accorga dell'inagibilità della pista dell'aeroporto di Cagliari e che si faccia, anche per gli aeroporti sardi, una specie di pari e dispari: se ne chiude uno e si apre l'altro e viceversa. Tutto ciò ci dà la misura della realtà di un'isola, dopo tanti anni di autonomia, di piani di rinascita e di soldi mal spesi, e ci dà ancora l'indicazione dell'errore che verrà compiuto nei prossimi giorni dal Parlamento, il quale approverà una legge che disperderà 600 miliardi senza occuparsi di problemi importanti e basilari come quello degli aeroporti, per i quali bisognerà aspettare altri stanziamenti, altre leggi, altre iniziative, mentre si tratta di infrastrutture fondamentali senza le quali ci si viene a trovare in una condizione obiettiva di isolamento che può dare lo spunto per una battuta di spirito (sono certo che si è trattato solo di questo) all'onorevole Molè il quale ha detto: « a questo punto dateci anche l'indipendenza! ».

Si tratta pertanto di una condizione che dà la misura della gravità e della drammaticità dei problemi della Sardegna, il che responsabilizza, per il passato e per il presente, non solo i partiti di Governo, ma — per quello che si sta compiendo sotto la pressione della sinistra — anche il partito comunista.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento di interrogazioni urgenti.

Proposte di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge:

alla VIII Commissione (Istruzione):

« Inquadramento in ruolo del personale docente ed assistente non di ruolo della scuola materna statale » (*approvato dalla VII Commissione del Senato*) (3000) (*con parere della I e della V Commissione*);

alla X Commissione (Trasporti):

LA LOGGIA: « Modifica dell'articolo 27 della legge 15 novembre 1961, n. 1268, concernente la costituzione dell'ente autonomo del porto di Palermo » (3005).

Le suddette proposte di assegnazione saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

Proposta di trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa del seguente progetto di legge per il quale la X Commissione permanente (Trasporti) cui era già stato assegnato in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

« Modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato » (*approvato dalla VIII Commissione del Senato*) (2918).

La suddetta proposta di trasferimento sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono

deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla II Commissione (Interni):

TOZZI CONDIVI: « Aumento del contributo annuo in favore dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra di cui al regio decreto 19 aprile 1923, n. 850 » (2977) (*con parere della V Commissione*);

alla III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 18 gennaio 1973 » (*approvato dal Senato*) (2964) (*con parere della IV Commissione*);

alla XI Commissione (Agricoltura):

PREARO ed altri: « Modifica della legge 25 maggio 1970, n. 364, che istituisce il " fondo di solidarietà nazionale " contro i danni delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche in agricoltura » (3004) (*con parere della II e della V Commissione*).

Convalida di un deputato.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni, nella seduta del 5 giugno 1974, ha verificato non essere contestabile la seguente elezione e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, l'ha dichiarata valida:

collegio XIII (Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia):

Carlo Tassi.

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e dichiaro convalidata la suddetta elezione.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla VII Commissione (Difesa):

« Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 1022, per l'esercizio della facoltà di assumere veterinari civili convenzionati presso enti dell'esercito » (2451);

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1974

« Istituzione presso il Ministero della difesa del ruolo degli assistenti tecnici di radiologia medica » (*approvato dalla IV Commissione del Senato*) (2419), *con modificazioni*;

dalla VIII Commissione (Istruzione):

« Concessione all'ente autonomo " La Triennale di Milano " di un contributo straordinario dello Stato » (1604), *con modificazioni*;

MEUCCI ed altri: « Concessione di un contributo straordinario di lire 200 milioni all'Ente autonomo esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma » (2028), *con modificazioni*;

dalla X Commissione (Trasporti):

REGGIANI ed altri: « Proroga di termine di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 291, recante norme a favore degli aeroporti civili di Palermo-Punta Raisi e Venezia-Marco Polo » (2578), *con modificazioni*;

dalla XI Commissione (Agricoltura):

Senatori CIPOLLA ed altri: « Norme in materia di enfiteusi » (*approvato dalla IX Commissione del Senato*) (2910);

dalla XIII Commissione (Lavoro):

« Trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle istituzioni sanitarie e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri » (*approvato dal Senato*) (2165-B);

« Aumento dei limiti minimo e massimo previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, ai fini della determinazione del contributo a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dovuto alla cassa mutua di malattia dell'Ente nazionale per l'energia elettrica » (2699).

**Annunzio di interrogazioni
e di una interpellanza.**

GUARRA, *Segretario*, legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

VECCHIARELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VECCHIARELLI. Vorrei chiedere alla cortesia della Presidenza di sollecitare la risposta del Governo a una interpellanza presentata alcuni mesi or sono da me e dai colleghi Sedati e Vitale con la quale si richiama il Governo all'impegno assunto in Parlamento di presentare un provvedimento legislativo per ovviare ai danni delle alluvioni verificatesi nel Molise e in Abruzzo. Abbiamo visto che sono stati presentati provvedimenti per la Calabria, per la Sicilia e per la Lucania; ieri è anche stato presentato un provvedimento per Modena. Sono rimasti tagliati fuori soltanto l'Abruzzo e il Molise. Non ci rendiamo conto di questa disparità di trattamento e chiediamo che sia ristabilita una equità di trattamento per tutte le zone colpite da questo tipo di calamità.

Aggiungo inoltre che desidereremmo dal Governo non una risposta puramente verbale, bensì corredata dalla concreta presentazione del provvedimento richiesto. Chiediamo alla Presidenza di voler sollecitare il Governo in tal senso.

PRESIDENTE. La Presidenza interesserà il ministro competente.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 6 giugno 1974, alle 16,30:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale (*approvato dal Senato*) (2969);

e delle proposte di legge:

PAPA ed altri: Modifica dell'articolo 272 del codice di procedura penale relativo alla durata della custodia preventiva (2740);

TERRANOVA: Modificazione dell'articolo 272 del codice di procedura penale (2806);

CONCAS ed altri: Modificazioni all'articolo 272 del codice di procedura penale — Durata massima della custodia preventiva (2837);

— *Relatore: Mazzola.*

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1974, n. 113, concernente gestione dei servizi di radiodiffusione circolare, di televisione circolare, di telediffusione su filo e di radiofotografia circolare (2928);

— *Relatori:* Bubbico e Marzotto Caotorta.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Approvazione di modifica dello statuto della Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione (*approvato dal Senato*) (2974);

— *Relatore:* Bressani.

5. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale (2929).

6. — *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

Contro il deputato Raffaelli, per il reato di cui all'articolo 113, quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e agli articoli 2 e 4 della legge 23 gennaio 1941, n. 166 (affissione di manifesti fuori degli spazi appositamente predisposti) e per il reato di cui all'articolo 336, primo comma, del codice penale (minaccia a un pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 24);

— *Relatore:* Padula;

Contro il deputato Almirante, per i reati di cui agli articoli 283 e 303 del codice penale (pubblica istigazione ad attentato contro la Costituzione dello Stato) e agli articoli 284 e 303 del codice penale (pubblica istigazione all'insurrezione armata contro i poteri dello Stato) (doc. IV, n. 9);

— *Relatore:* Musotto;

Contro il deputato Lauro, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 314 del codice penale (peculato continuato) (doc. IV, n. 86);

— *Relatore:* Padula;

Contro il deputato Lauro, per i reati di cui agli articoli 490, 476, 635, capoverso, n. 3, e 61, n. 9, del codice penale (distruzione di atti veri, danneggiamento continuato e falsità materiale in atti pubblici) (doc. IV, n. 90);

— *Relatore:* Padula;

Contro il deputato Lospinoso Severini, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — in due reati di cui agli articoli 324 e 81, capoverso, del codice penale (interesse continuato privato in atti di ufficio) (doc. IV, n. 38);

— *Relatore:* Galloni;

Contro i deputati Cassano Michele, Ferrarini Attilio, De Leonardis Donato, De Marzio Ernesto, Ferri Mauro, Giglia Luigi, La Loggia Giuseppe, Vicentini Rodolfo, per i seguenti reati: a) i primi due per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, nn. 1 e 2, e 314 del codice penale (peculato continuato) e per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, nn. 1 e 2, e 319, prima parte e capoverso, del codice penale (corruzione aggravata continuata per atti contrari ai doveri d'ufficio); b) gli altri per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 314 del codice penale (peculato) (doc. IV, n. 93);

— *Relatore:* Galloni;

Contro il deputato Caradonna, per il reato di cui all'articolo 588, capoverso, del codice penale (rissa) (doc. IV, n. 19);

— *Relatore:* Lettieri;

Contro il deputato Mitterdorfer, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112, nn. 1 e 2, del codice penale, 72 del testo coordinato della legge regionale Trentino-Alto Adige 20 agosto 1952, n. 24, con le modifiche di cui alle leggi regionali 18 giugno 1964, n. 23, 3 agosto 1968, n. 19, e all'articolo 95 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (elargizione di denaro in periodo elettorale) (doc. IV, n. 27);

— *Relatore:* Fracchia;

Contro il deputato Benedikter, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112, nn. 1 e 2, del codice penale, 72 del testo coordinato della legge regionale Trentino-Alto Adige 20 agosto 1952, n. 24, con le modifiche di cui alle leggi regionali 18 giugno 1964, n. 23, 3 agosto 1968, n. 19, e all'articolo 95 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (elargizione di denaro in periodo elettorale) (doc. IV, n. 100);

— *Relatore:* Fracchia;

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1974

Contro il deputato Tripodi Girolamo, per i reati di cui agli articoli 18 e 25 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (promozione e direzione di manifestazione e corteo senza il preventivo avviso alle autorità) (doc. IV, n. 51);

— *Relatore*: Musotto;

Contro il deputato Servello, per il reato di cui all'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (affissione di manifesti elettorali fuori degli appositi spazi) (doc. IV, n. 50);

— *Relatore*: Cataldo.

7. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento)*:

MACALUSO EMANUELE ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratto di affitto (467);

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (40);

SALVATORE ed altri: Norme per la riforma dei contratti agrari (948);

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore*: Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

— *Relatore*: Pandolfi;

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— *Relatore*: Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fian-

cheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista (*urgenza*) (608);

e delle proposte di legge costituzionale:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore*: Codacci-Pisanelli;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore*: Galloni.

8. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento)*:

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore*: De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

La seduta termina alle 20,15.

Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori:

interrogazione con risposta scritta La Bella n. 4-10146 del 29 maggio 1974 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-00778;

interrogazione con risposta scritta Giomo n. 4-10183 del 3 giugno 1974 in interrogazione con risposta orale n. 3-02468;

interpellanza Marchetti n. 2-00488 del 21 marzo 1974 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-00775.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZiate****INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

MARCHETTI, GIRARDIN E ERMINERO. — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se corrispondono a verità le notizie giornalistiche, che ormai ripetutamente e analiticamente vengono presentate, sulla proposta Giolitti-De Mita, tendente ad aumentare il prezzo del metano, a compenso di maggiori oneri sostenuti dall'ENI per acquisti di quantità di greggio imposti dal Governo durante le trascorse impellenti necessità di rifornimento, anche a prezzi notevolmente superiori, aumento che sarebbe anche una specie di fondo di dotazione per future necessità del genere; aumento non giustificato dai costi all'origine, sia perché in buona parte il metano distribuito è di provenienza nazionale, sia perché nessun aumento è sopravvenuto negli accordi per le forniture internazionali (e contro i quali — invocando le clausole contrattuali — gli interroganti avevano chiesto in sede di indagine della Commissione industria sul piano petrolifero la decisa anche se contrattata opposizione del Governo); aumento che in misura limitata è giustificato solamente da un rapporto con i prezzi degli altri prodotti petroliferi o degli altri combustibili che recentemente è stato alterato dai rincari internazionali (gli aumenti fiscali solo per la benzina hanno riflessi solo sul metano per uso autotrazione), tenuto conto:

1) che anche il maggior profitto riconosciuto alla benzina a compenso di minori aumenti concessi agli altri prodotti andrà per il 41 per cento all'azienda di Stato, compensando eventuali passate e future operazioni di acquisto a prezzi anormali per garantire le quantità richieste dal mercato nazionale;

2) che i prezzi fissati su 49.000 lire per tonnellata e 670 lire al dollaro sono ora sul mercato petrolifero, nell'uno e nell'altro dei termini di base, diventati più favorevoli alle compagnie petrolifere;

3) che l'aumento è quindi di carattere politico-economico accettabile in linea di

principio, come riequilibratore di costi di materie prime e come fondo di dotazione indiretto dell'ENI, ma se contenuto in misura ben lontana da quella rivelata (che, in cifra assoluta, si avvicina ai 40 miliardi all'anno e, in percentuale, va dal 145 per cento del metano per uso termico, al 156 per cento per uso tecnologico, al 178 per cento per uso civile e al 227 per cento per uso chimico) e che ha suscitato già vaste e preoccupate reazioni di tutte le categorie di utenti, perché per gli aspetti politici ed economici, produttivi e sociali (i consumi medi per gli usi civili nelle regioni del nord sono di 2.000 metri cubi annui per famiglia, con un aumento di circa 30 lire al metro cubo, significano una maggiore spesa di circa 60.000 lire all'anno per famiglia; cifra pari all'intero aumento degli assegni familiari finora concessi a un lavoratore con cinque persone a carico: solo l'aumento del metano per uso cucina e riscaldamento annullerebbe quindi tutti gli aumenti di assegni familiari e della scala mobile ottenuti per la quasi totalità delle famiglie di lavoratori italiani del nord) sia per gli aspetti interni e internazionali (per difendere i prezzi d'acquisto fissati nei contratti internazionali già citati e per favorire le esportazioni di prodotti industriali e chimici) l'aumento rasenta, nella misura progettata, una assoluta ingiustificata punizione dei lavoratori a reddito fisso. (5-00775)

TESSARI, MASULLO, RAICICH E TESSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quale deve essere l'interpretazione autentica dell'ordinanza applicativa dell'articolo 17, all'articolo 5 ultimo comma e precisamente per ciò che riguarda il riconoscimento dei raggruppamenti di ore serali e diurne ai fini della costituzione dei posti orario. (5-00776)

SGARBI BOMPANI LUCIANA, FURIA E MICELI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso:

che l'applicazione della legge n. 877 del dicembre 1973 per la tutela del lavoro a domicilio è stata oggetto di una precedente interrogazione cui non è stata data risposta;

che in data 15 febbraio 1974 è stato emanato il decreto ministeriale per il modello di libretto personale di controllo per i lavoratori a domicilio;

che in data 8 aprile 1974 è stata inviata circolare agli Ispettorati provinciali del lavoro con indicazioni circa la istituzione delle commissioni regionali provinciali e comunali previste dalla legge;

che, nonostante tutto ciò, nella maggioranza delle regioni e delle province non sono stati emanati i decreti da parte degli uffici competenti per l'insediamento delle commissioni medesime;

che l'assunzione e la conseguente tutela dei lavoratori a domicilio prevista dalla legge, in questi quattro mesi è stata ostacolata dalla mancata emanazione del decreto-legge sui salari convenzionali, previsto dall'articolo 9 della legge n. 877, e che tale carenza legislativa ha creato serie difficoltà agli istituti preposti alla riscossione degli oneri sociali, nonché all'applicazione degli stessi accordi sindacali stipulati tra le parti (vedi il caso dell'Emilia) —

come intende ottemperare sollecitamente coi compiti che per delega e per competenza di istituto sono affidati al Ministero e ai propri uffici decentrati ai fini della applicazione della legge di tutela dei lavoratori a domicilio. (5-00777)

LA BELLA, D'ALESSIO E MARRAS. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza che a circa centocinquanta militari di leva, sardi, in servizio nel 151° Reggimento Fanteria « Sassari », di stanza a Trieste, viene negata la licenza loro necessaria per adempiere il diritto-dovere di partecipare alle votazioni per la elezione del Consiglio della Regione sarda che avranno luogo domenica 16 giugno 1974;

che tale diniego viene giustificato con la esigenza di svolgere il « campo reggimentale » programmato per il 14-28 giugno;

se non ritenga necessario impartire le opportune disposizioni onde sia posticipata la data di svolgimento del « campo reggimentale » e sia quindi permesso ai cittadini-soldati sardi di cui in premessa di adempiere il loro diritto-dovere di elettore, anche a dimostrazione della sollecitudine dello Stato democratico nel garantire i diritti quanto nell'esigere i doveri costituzionali. (5-00778)

RIGA GRAZIA, LAMANNA E PICCIOTTO.

— *Al Ministro della pubblica istruzione.* —

Per sapere se è a conoscenza di un grave episodio di autoritarismo e di insensibilità democratica avvenuto, in relazione alla celebrazione del 25 aprile, nel comune di Guardavalle (Catanzaro). In tale comune l'amministrazione ha ritenuto di dover contribuire, nel quadro delle altre iniziative, alla crescita della coscienza democratica ed antifascista dei giovani ed a tale fine aveva disposto la distribuzione agli alunni delle ultime classi della scuola media e delle scuole elementari e a tutti gli alunni dell'Istituto professionale del testo completo della Costituzione e di una pubblicazione di E. Santarelli *Fascismo e neofascismo*, editi a cura della Lega per le autonomie e i poteri locali.

Tale iniziativa non è stata però condivisa dalla direttrice didattica, né dal preside della scuola media statale di Guardavalle, i quali hanno restituito gli opuscoli all'assessore alla pubblica istruzione, rifiutandosi di distribuirli agli alunni.

Gli interroganti chiedono di conoscere il parere del Ministro su tale episodio, la cui gravità acquista maggiore rilievo alla luce degli ultimi tragici avvenimenti e delle recenti scoperte e rivelazioni circa la pericolosità e l'estensione della trama nera, per cui diventa ancora più indispensabile nella scuola un'azione costante e continua per la promozione tra i giovani di una salda coscienza democratica e antifascista.

Gli interroganti chiedono inoltre se il Ministro non ritenga che la motivazione addotta dal preside della scuola media di Guardavalle e cioè che « negli istituti non è consentita la diffusione, per conto di altri enti ed istituzioni, di libri, riviste ed altre pubblicazioni senza l'autorizzazione degli organi scolastici superiori » — contenuta in una lettera in data 24 aprile 1974, protocollo n. 396 — sia in contrasto non solo con l'esigenza di una scuola rinnovata e più aperta, ma addirittura con le nuove norme che prevedono la partecipazione degli enti locali alla gestione della scuola e se, pertanto, non intenda invitare il preside e la direttrice didattica di Guardavalle a mutare il loro atteggiamento per il futuro e ad aprire un rapporto di fattiva collaborazione con le locali assemblee elettive. (5-00779)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1974

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

GIRARDIN. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intenda prendere per consentire la esecuzione delle opere già assegnate di edilizia scolastica prefabbricata che, a causa dell'aumento dei costi, non hanno trovato finora realizzazione.

L'interrogante segnala in particolare la mancata realizzazione della scuola media prefabbricata, assegnata ancora nel maggio 1968 al comune di Padova, per la zona di S. Carlo (area in via Pierobon), appaltata nel 1972 e non ancora realizzata dalla ditta vincitrice a causa dell'aumento dei costi nel frattempo intervenuto.

L'incredibile ritardo della concretizzazione delle opere finanziate dal Ministero della pubblica istruzione ha portato a queste conseguenze che però non devono ricadere a danno dei cittadini che attendono la scuola e, pertanto, l'interrogante domanda al Ministro di provvedere urgentemente affinché l'edificio scolastico prefabbricato venga quanto prima installato. (4-10203)

ALOI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di grave disagio, in cui si trovano i molti viaggiatori per l'interruzione della tratta ferrata Metaponto-Potenza, a causa dell'alluvione del 1972.

Tant'è che i predetti viaggiatori diretti a Napoli e Roma sono costretti, per l'anzidetta interruzione, ad una deviazione per Paola con un aumento del percorso di oltre 100 chilometri.

Per sapere, infine, quali immediate iniziative intenda promuovere al fine di ovviare all'inconveniente lamentato. (4-10204)

SACCUCCI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere:

se sia a conoscenza che, in base ai dati elaborati dall'ISTAT sull'andamento del turismo in Italia nell'anno 1973, la regione Lazio, che teoricamente dovrebbe registrare uno dei più elevati afflussi turistici tra le regioni italiane, si è trovata questa volta ad occupare con grande sforzo la settima posizione nella graduatoria;

se sia a conoscenza che, a differenza di altre regioni, quali il Veneto, l'Emilia Romagna, la Liguria o la Toscana, che hanno visto crescere il numero dei soggiorni, il Lazio, pur offrendo un massimo richiamo nella città di Roma, nei centri balneari e nei Castelli romani, ha dovuto registrare una rapida diminuzione delle giornate di permanenza che sono risultate ben 707.000 in meno.

Premesso che a questo preoccupante fenomeno di regresso dell'industria turistica laziale ha contribuito certamente la paura delle epidemie di colera che nell'ultimo quadrimestre del 1973 hanno colpito i centri maggiori della Puglia e della Campania e che esso è anche stato conseguenza delle restrizioni imposte dal regime di austerità, se non ritenga opportuno e con urgenza adottare provvedimenti immediati per arginare questo processo decrescente che il purtroppo perenne disordine pubblico, i continui attentati alla sicurezza dei cittadini uniti alla trascuratezza per quanto riguarda i problemi dell'igiene della città di Roma e dei dintorni renderanno sempre più grave. (4-10205)

SACCUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.*

— Per sapere — premesso che l'Italia ancora oggi non ha ufficialmente riconosciuto l'attuale Stato cileno nel quale vivono 22.000 italiani che non risulta fino ad oggi abbiano avuto noie da chicchessia e premesso che tra l'Italia e il Cile, nel passato vi sono sempre stati ottimi rapporti economici e diplomatici, non si vede la necessità di inserirsi negli affari politici di quella nazione basandosi su documentazioni e testimonianze non esattamente attendibili e perlomeno parziali, mentre si vede la necessità di riallacciare con quel paese rapporti normali anche per la dignità degli italiani che da anni vivono e lavorano in Cile —:

se siano a conoscenza che, da notizia riportata sulla stampa quotidiana, il governo cileno avrebbe fatto pressioni per chiarire la posizione di un nostro presunto incaricato d'affari che non risulta accreditato in Cile, esattamente il signor Tommaso De Vergottini;

se è vero che le pressioni cilene sarebbero state fatte soltanto a mezzo stampa, non esistendo tra le due nazioni un collegamento diplomatico;

se e quali provvedimenti si intendano rapidamente adottare per regolarizzare una nostra rappresentanza diplomatica presso lo

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1974

Stato cileno, dato che è ovvio pensare questa non possa esistere se non esistono rapporti di nessun genere tra l'Italia e il Cile.

(4-10206)

SACCUCCI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che su proposta di vari enti e corpi militari che avevano interesse ad avere ufficiali paracadutisti in addestramento continuo e in aggiornamento costante sulle tecniche di impiego e sull'evoluzione dei materiali aviolancistici, l'Ispettorato Armi fanteria e cavalleria aveva autorizzato fino all'ottobre 1973, 33 ufficiali ad effettuare il minimo di 6 lanci annuali presso i reparti paracadutisti con il percepimento della medesima indennità per paracadutisti —:

se sia a conoscenza che con un improvviso provvedimento nel gennaio 1974, lo stesso Ispettorato ha revocato le suddette autorizzazioni;

se sia a conoscenza che l'indennità per paracadutisti e quella operativa si differenziano minimamente per cui il provvedimento sopracitato non sembra sia stato deciso per motivi di *austerità*;

se sia a conoscenza che il provvedimento ha provocato per evidenti motivi, cenni di malumore non solo tra gli ufficiali direttamente interessati ma anche tra quelli che speravano di entrare a far parte di suddetta categoria;

se non ritenga doveroso e opportuno ristabilire le suddette autorizzazioni o perlomeno trovare una soluzione di compromesso adeguata alle giuste aspettative di quegli ufficiali.

(4-10207)

NICCOLAI GIUSEPPE, FRANCHI E DE MICHELII VITTURI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere, anche in relazione ad una recente interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole Macaluso Emanuele e altri, in cui si parla delle dichiarazioni del questore Mangano, per cui « una testa di serpente, dalla liberazione in poi avrebbe pilotato la mafia siciliana, ordinando i più efferati delitti che in questi ultimi anni sono stati consumati in Sicilia », quali siano (o siano stati), e di che natura, i rapporti fra Vito Guarrasi e il giornale *L'Ora* di Palermo.

(4-10208)

NICCOLAI GIUSEPPE, FRANCHI E DE MICHELII VITTURI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere i mo-

tivi per i quali la interrogazione n. 4-09273 del 13 marzo 1974, nella quale gli interroganti, insieme con altri parlamentari, denunciavano l'esistenza di un piano di violenze contro cittadini politicamente impegnati e « di attentati a partiti di sinistra » in occasione del *referendum*, per cui si chiedeva di individuare i promotori e i mandanti delle delittuose azioni, è rimasta senza risposta, con le conseguenze tragiche che la strage di Brescia ha drammaticamente evidenziate;

per conoscere, in ordine alla denuncia presentata in Versilia la sera dell'11 marzo 1974, zona questa in cui il cosiddetto MAR notoriamente operava, quali elementi sono emersi, in particolare sui collegamenti che, nella zona, l'ex comandante partigiano Fumagalli teneva;

si chiede altresì di sapere se il citato Fumagalli abbia avuto rapporti, anche indiretti, con la CIA.

(4-10209)

PICCIOTTO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro delle finanze.* — Per sapere in che modo, secondo le rispettive competenze, intendono intervenire nel comune di Scalea (Cosenza).

Il locale ex campo di volo, 100 ettari, da circa due decenni è in concessione a 300 contadini, coltivatori diretti, nella misura media di una tomolata a testa.

Dal 1956 ad oggi nessun ufficio competente si è preoccupato di inviare le bollette per la riscossione del canone, che in verità non fu mai discusso né concordato con gli interessati.

Le bollette sono pervenute nel corso di questo mese, sicché i concessionari a settembre dovrebbero pagare in media da 50 a 100 mila lire, qualcuno, come Eduardo Mezzanotte, addirittura 437.000 lire.

Le richieste dei contadini sono essenzialmente queste: pagare il canone anno per anno, stabilire d'accordo quale debba essere il canone, su tale base valutare quanto dovuto sino ad oggi e rateizzare il tutto in 10 anni.

A Scalea inoltre il canale Tirello, in origine raccoglitrice di bonifica, lungo oltre un chilometro, scoperto, attraversa l'abitato e raccoglie rifiuti di ogni sorta, passando accanto a scuole e alberghi, rappresentando in tal modo minaccia alla salute e danno al turismo.

Per sapere, in base a quanto sopra, che cosa si intende fare per accogliere le richieste

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1974

dei contadini e far sospendere in ogni caso il ruolo di pagamento dei canoni arretrati, per coprire il canale Tirello e fornirlo di un depuratore. (4-10210)

CITTADINI E ASSANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso:

che in una recente tavola rotonda svoltasi in Frosinone, per iniziativa degli studenti della locale Accademia per sensibilizzare autorità e pubblica opinione sulle carenze, irregolarità e disfunzioni di questo istituto;

che in particolare è emerso dal dibattito:

a) che i locali (si tratta di capannoni di una fabbrica di proprietà dell'attuale commissario che percepisce 20 milioni di fitto l'anno) sono inadatti e privi di servizi igienici confacenti;

b) che le attrezzature sono del tutto insufficienti e il materiale per lo svolgimento del lavoro è pressoché inesistente;

c) che a distanza di due anni dal suo funzionamento e malgrado le molte promesse non è stata organizzata una mensa per mitigare le difficoltà e il disagio degli studenti che provenendo da ogni parte della provincia sono costretti a stare moltissime ore fuori casa;

d) che nemmeno il riscaldamento ha funzionato;

e) che sono stati spesi milioni per l'acquisto di libri per la biblioteca scolastica senza che questa sia stata organizzata e i libri si trovano ammucchiati a terra, senza poter essere utilizzati dagli studenti;

f) che alla data del 3 giugno 1974 gli studenti non hanno ancora percepito una sola rata di presalario;

g) che vi sono professori che per tutto l'intero anno scolastico non hanno effettuato lezioni e gli allievi sono stati affidati ad assistenti scelti in spregio alle norme, in modo discriminatorio e solo in base a raccomandazioni;

h) che il commissario e il direttore hanno in parte cercato di minimizzare, in parte riconosciute ed in parte rigettate sugli organi ministeriali le responsabilità delle incredibili carenze, ma che in nessun modo hanno potuto smentire né giustificare il mancato svolgimento delle lezioni, per l'intero anno, da parte di qualche professore —

quali provvedimenti intende il Ministro adottare per rimuovere subito gli intralci burocratici che non consentono gli investimenti

necessari per il funzionamento dell'Accademia e soprattutto se non ritiene assolutamente doveroso disporre prontamente una severa indagine per accertare le responsabilità denunciate e per i provvedimenti conseguenziali. (4-10211)

ASSANTE E CITTADINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se e quali provvedimenti urgenti intenda adottare per impedire i continui trasferimenti di consistenti aliquote di operai dagli stabilimenti del nord della FIAT allo stabilimento di Piedimonte San Germano (Frosinone) e ciò malgrado nella zona vi siano tuttora numerosi disoccupati iscritti nelle liste di collocamento, e persino in quelle del comune di Piedimonte San Germano, ove si trova la fabbrica. (4-10212)

ASSANTE E CITTADINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se e quando intenda dare esecuzione all'obbligo sancito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971 n. 1269 di dettare norme per l'esecuzione dell'articolo 16 del citato decreto, i cui termini sono ampiamente decorsi.

In assenza di tali norme, i prefetti si rifiutano, infatti, di esaminare ed accogliere le richieste di installazione di erogatori di carburanti anche in quelle zone che ne sono prive. (4-10213)

ASSANTE E CITTADINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga di provvedere con urgenza al finanziamento del progetto già presentato per l'ampliamento e la bitumatura del secondo lotto della strada che da Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone) porta alla contrada Valleluce.

Ad ogni elezione è stata rinnovata ai cittadini della suddetta contrada la promessa, sistematicamente elusa, di un finanziamento dei lavori; l'exasperazione dei cittadini si è manifestata con il rifiuto a partecipare al voto del referendum del 12 maggio 1974 e rischia di esplodere in forme ancora più clamorose, con pericolo per l'ordine pubblico.

La decisione di un sollecito finanziamento risulta, quindi, quanto mai necessaria ed urgente, anche e soprattutto in considerazione del fatto che si tratta della più popolosa contrada di Sant'Elia Fiumerapido. (4-10214)

GUGLIELMINO, CERRA, BINI, CHIARANTE, VITALI E BISIGNANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza della scandalosa situazione esistente presso l'istituto professionale femminile di Stato di Catania sito in via Etnea, 544, il cui preside non fa mistero delle sue aperte simpatie fasciste, e che ha trasformato tale istituto in un feudo personale.

Per conoscere quali siano i criteri di assunzione del personale insegnante in tale istituto e specificatamente come siano stati assunti:

a) Caruso Motta Annamaria (figlia del preside) supplente annuale di educazione fisica, passata alla cattedra di scienze naturali, attualmente direttrice della sezione « estetiste per donna »;

b) Motta Ferrara Angela (nuora del preside) incaricata di tecnica professionale nella sezione « assistenti all'infanzia », assunta nell'anno 1972-73 — al posto della prima in graduatoria — mentre si trovava al settimo mese di gravidanza e che, dopo circa quindici giorni di servizio, lasciava la supplenza a Motta Guglielmino Giuseppa (figlia del preside): la quale, trovandosi anch'essa in stato di avanzata gravidanza, dopo breve periodo si ritirava. Quest'ultima attualmente è incaricata di « storia del trucco e cosmesi »;

c) Ferrara Chierici Giannina (suocera del figlio del preside e madre di altra insegnante dello stesso istituto) incaricata di tecnica professionale.

Per conoscere altresì quali parenti del preside abbiano avuto supplenze e incarichi in tale istituto nel corso degli ultimi anni.

Si chiede anche di sapere quali criteri e valutazioni siano stati adottati dal Ministero della pubblica istruzione per negare l'autorizzazione dell'apertura di una sezione staccata dell'Istituto in parola a Caltagirone, popoloso comune della provincia di Catania, e per concederla, invece, per l'apertura di una sezione staccata nella provincia di Caltanissetta.

Si chiede infine di sapere se risponde a verità che l'atteggiamento del preside dell'istituto di cui trattasi è incoraggiato e favorito da vantate protezioni presso gli organi ministeriali. (4-10215)

PICCONI, DI GIESI E SIGNORILE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se risponda al vero che venerdì 31 maggio 1974 presso l'Istituto autonomo case popolari di Bari si sono tenute le prime gare di

appalto in applicazione del disposto dell'articolo 17 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, attualmente in discussione alla Camera per la sua conversione in legge e che dette gare sono state aggiudicate con offerte in aumento tali da determinare la necessità di raddoppiare i finanziamenti previsti per la realizzazione di quei programmi costruttivi.

In particolare l'importo complessivo dei lavori appaltati ammonterebbe a 7 miliardi di lire così suddivisi:

n. 2 lotti in applicazione della lettera a) dell'articolo 68 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

n. 3 lotti in applicazione della lettera b) dell'articolo 68 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Tutti per importi superiori ai 700 milioni di lire;

n. 2 lotti in applicazione dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per importi inferiori a 250.000.000 di lire.

Le gare di appalto dei primi 5 lotti, alle quali erano state invitate grandi imprese iscritte all'albo dei costruttori per importi superiori al miliardo, sarebbero state aggiudicate con offerte in aumento comprese tra un minimo dell'89 per cento ed un massimo del 116 per cento; mentre le altre 2 gare alle quali hanno partecipato piccole e medie imprese sarebbero state aggiudicate l'una col 14,5 per cento, l'altra col 40 per cento di aumento.

Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per tranquillizzare l'opinione pubblica della città, preoccupata delle conseguenze dannose che potrebbero derivare all'intero mercato edilizio dalla convalida di dette gare, che legittimerebbero nel caso limite di quella aggiudicata col 116 per cento di aumento, costi di costruzione per l'edilizia popolare di circa 220.000 lire per metro quadro e di circa 300.000 lire per metro quadro se ad esse si aggiungono gli oneri per le sistemazioni esterne, allacciamenti, progettazione, ecc., costi cioè superiori anche a quelli dell'edilizia privata speculativa.

Per sapere infine quali interventi intenda operare per invalidare l'esito di quelle gare, sulla cui regolarità possono sorgere fondati dubbi, e che si risolverebbero da un lato in un vero saccheggio del pubblico denaro, dall'altro finirebbero per tradursi in un nuovo, intollerabile aggravio finanziario di notevoli proporzioni per le famiglie dei lavoratori alle quali quelle abitazioni saranno destinate, in una situazione economica di particolare gra-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1974

vità nella quale diventano indilazionabili interventi per arrestare la spirale inflazionistica alimentata, per grande parte, da basse manovre speculative. (4-10216)

DI GIESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti si intendono adottare per fronteggiare la crisi sempre più grave in cui versa l'intera economia della provincia di Foggia a causa della mancata soluzione dei più vecchi problemi e delle più elementari esigenze di un'agricoltura moderna e del mancato avvio di una concreta politica di industrializzazione della provincia.

Promesse e programmi rinviati di anno in anno non mutano il quadro di una provincia in cui l'irrigazione costituisce ancora quasi un miraggio, la disoccupazione (nonostante l'emigrazione) rappresenta un fenomeno sempre più ampio e grave, l'industrializzazione costituisce solo un capitolo del libro dei buoni propositi.

Tenuto conto della situazione sopra accennata, e con riferimento alle più recenti promesse, l'interrogante chiede di sapere se, come concreto avvio alla soluzione dei gravi problemi della provincia, non ritenga il Governo di dover stabilire al più presto e assicurare la popolazione di Foggia circa la localizzazione in quella provincia della programmata fabbrica per motori Diesel veloci, fornendo anche indicazioni circa i livelli di mano d'opera che vi sarà impiegata. (4-10217)

MALAGUGINI E LA TORRE. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere da quale ufficio, da chi diretto e in base a quali criteri, vengono compilati gli elenchi dei comuni ove inviare i soggetti ai quali viene irrogata la misura di prevenzione del soggiorno obbligato. (4-10218)

BUTTAFUOCO E TRANTINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se è a conoscenza che gli agricoltori siciliani non hanno ancora percepito il contributo integrazione prezzo grano duro produzione 1972;

se risulta a verità che tale liquidazione non sia ancora avvenuta per le innumerevoli

difficoltà di carattere burocratico frapposte dall'AIMA;

se non ritenga opportuno intervenire presso la direzione generale dell'AIMA perché tali pagamenti possano essere fatti il più sollecitamente possibile tenendo anche conto che trattasi di somme per le quali gli agricoltori attendono da circa due anni.

(4-10219)

GIOMO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che la circolare ministeriale n. 14 del 12 marzo 1974 stabilisce la normativa per i trasferimenti del personale delle poste in base ad una graduatoria annuale indicando termini perentori sia per la presentazione delle domande, sia per la formazione e pubblicazione delle graduatorie, sia per le comunicazioni agli interessati per il loro trasferimento nonché il numero dei posti disponibili nelle varie sedi — per quale motivo a tutt'oggi l'Amministrazione delle poste disattende a dette disposizioni mentre i trasferimenti vengono operati secondo criteri in contrasto con la circolare stessa.

L'interrogante infine ravvisa nell'applicazione della circolare l'assicurazione a tutti i lavoratori di un principio di equità nell'applicazione dei trasferimenti stessi. (4-10220)

RUSSO FERDINANDO, PERRONE, PISICCHIO, DALL'ARMELLINA E DAL MASO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere —

considerato che il testo unico sull'istruzione elementare sancisce l'obbligatorietà dell'istruzione dei sordi fino al sedicesimo anno di età;

tenuto presente che nel 1962, quando per legge fu esteso a tutti l'obbligo di frequentare la scuola media, non si fece esplicito cenno ai sordi, intendendoli inglobati nell'unitarietà del provvedimento, a parte il problema dell'età;

visto che gli istituti statali per sordi e gli altri istituti riconosciuti, con decreto del Capo dello Stato, idonei all'assolvimento dell'obbligo scolastico, dopo approfondito esame sulle finalità che avevano mosso il legislatore all'approvazione della legge, decisero di attuare, nell'ambito dei loro istituti, detta scuola;

tenuto presente che le direzioni degli istituti per sordomuti, di loro iniziativa, hanno istituito:

a) scuole medie private con programmi e durata della scuola eguale a quella della

scuola media statale, con insegnanti tolti dalla scuola elementare, per avere continuità di metodo didattico, e con esami presso scuole medie statali conseguendo risultati ottimi sotto ogni aspetto (sviluppo dell'intelligenza, formazione e maturazione del sordo e più facile introduzione nella vita di relazione);

b) scuole medie statali, istituite nell'ambito degli istituti stessi, con insegnanti nominati dal provveditorato agli studi e con risultati non sempre soddisfacenti;

c) scuole medie che ospitano gli alunni degli istituti per sordi con risultati, salvo qualche eccezione, non sempre ottimali;

visto che è unanime il riconoscimento che tali situazioni vanno sanate e uniformate, come auspicato già tante altre volte, nei convegni nazionali degli educatori dei sordi —

come il ministro intenda garantire con l'anno 1974-75:

1) che l'obbligatorietà della scuola media ai sordi sia reale;

2) che alla scuola media per sordi siano nominati insegnanti provenienti dalla scuola elementare speciale, favorendoli nella valutazione dei titoli richiesti per la formazione della graduatoria, perché è assolutamente necessario che anche nella scuola media l'insegnamento abbia a continuare con metodo differenziato (lettura labiale, insegnamento individualizzato e semplificazione dei mezzi di apprendimento) per non frustrare i fini istituzionali della scuola media stessa (consolidamento e arricchimento cognitivo del lessico e delle applicazioni sintattico-grammaticali della lingua, sviluppo delle responsabilità morali e sociali della persona, educazione tecnica per un futuro orientamento operativo);

3) che gli insegnanti elementari, che abbiano svolto per un triennio il compito di preparare alunni agli esami di licenza media, siano conservati, con disposizione transitoria, al loro posto a partire dal 1974-75.

(4-10221)

BOFFARDI INES. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per risolvere la corrente situazione in cui versano i mutilati per servizio tabellari, cioè per quei militari che, chiamati al servizio obbligatorio di leva, hanno subito una menomazione fisica riconosciuta per causa di servizio. Pur esistendo lodevoli iniziative in sede parlamentare sull'opportunità di fissare nuovi trattamenti pensionistici, a tutt'oggi il valore del trattamento di pen-

sione a riguardo è da annoverare fra i più bassi tra quelli esistenti nella legislazione.

L'interrogante, nell'evidenziare tale situazione, sollecita adeguate provvidenze in considerazione che il trattamento pensionistico in alto risulta inadeguato alle reali esigenze familiari degli interessati in quanto le modeste pensioni attuali sono continuamente intaccate dal sempre crescente costo della vita. (4-10222)

BOFFARDI INES. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali iniziative concrete si intendano adottare per la realizzazione della ferrovia Chiavari-Borgotaro che agevolerebbe notevolmente le comunicazioni tra Parma e Genova.

L'interrogante facendosi interprete della diffusa aspettativa creatasi nell'opinione pubblica ormai da anni, e precisamente dopo l'annunciazione dei relativi progetti, desidera sapere quali siano gli intendimenti e i programmi in merito di codesto Ministero.

(4-10223)

D'ANGELO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per essere informato — premesso che, conformemente a quanto verificatosi per casi analoghi in altre amministrazioni dello Stato, le organizzazioni sindacali di categoria chiesero che il personale di concetto dell'Avvocatura dello Stato vincitore del concorso per « merito distinto » per posti di primo segretario godesse dell'anzianità, in tale qualifica, con decorrenza dalla data del bando di concorso medesimo — se non intenda dar esito positivo alla citata richiesta delle organizzazioni sindacali, anche per evitare che si continui a negare ai pochi impiegati interessati quanto normalmente concesso ad altri, come nel caso del concorso per 14 posti di primo geometra presso gli uffici tecnici erariali, bandito con decreto ministeriale 29 dicembre 1967, i cui vincitori vennero nominati, con decreto ministeriale n. 30 registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1970, con decorrenza giuridica ed economica 29 dicembre 1967.

(4-10224)

D'ANGELO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali possibilità di proseguimento degli studi sono offerte a coloro che conseguirono il diploma di computista commerciale presso le soppresses scuole tecniche.

Per sapere altresì se esistono ragioni ostative di una declaratoria di equipollenza tra

il diploma di computista commerciale e gli attuali diplomi di qualifica conseguibili al termine dei corsi triennali degli istituti professionali, anche al fine della possibile valutazione di tale titolo per l'accesso alle carriere di concetto delle amministrazioni statali.

(4-10225)

D'ANGELO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le disposizioni impartite, o che intende impartire, alle dipendenti direzioni provinciali del tesoro affinché provvedano alla liquidazione di quanto dovuto al personale dell'Avvocatura dello Stato per effetto del provvedimento estensivo e rivalutativo dell'assegno ex legge 5 aprile 1964, n. 284, giacente da molti mesi presso i predetti uffici.

Per conoscere altresì le determinazioni che intende adottare per ovviare al persistente malcontento delle categorie interessate in conseguenza del mancato aggiornamento delle partite di spesa fissa in conseguenza di promozioni e slittamenti di parametro. (4-10226)

D'ANGELO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per essere informato circa le urgenti determinazioni che intendono adottare per la sollecita corresponsione agli aventi diritto tra il personale dell'Avvocatura dello Stato, dell'assegno *ad personam* previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge 734/1973, atteso che il mancato pagamento di quanto dovuto agli interessati aggrava le oggettive situazioni di malcontento, già esasperate dalle gravi ripercussioni sui lavoratori della crisi economica del paese. (4-10227)

D'ANGELO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere come intende risolvere il problema della rappresentanza del personale nel Comitato permanente dell'Avvocatura dello Stato, considerato che l'Amministrazione non ha attuato il disposto dell'articolo 7 della legge n. 775 del 1970, ed ha disatteso le legittime indicazioni delle organizzazioni sindacali. (4-10228)

LIZZERO, CASTIGLIONE, MENICHINO, SKERK E DE CARNERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia informato sulla lunga lotta condotta dal personale insegnante e ausiliario dell'ONAIRC,

assieme ai comuni e alle famiglie di tutte le scuole materne dell'Opera, in tutte le province delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige al fine di ottenere, con un impegno unitario dei sindacati CGIL-CISL-UIL:

1) l'assegnazione dell'assegno perequativo, quale è stato assegnato al personale dello Stato, come spetta ad esso a norma dell'articolo 12 della legge 19 luglio 1971, n. 565;

2) l'assunzione del personale di vigilanza, come previsto dalla delibera del consiglio centrale dell'ONAIRC;

3) la sollecitazione alla provincia autonoma di Bolzano a deliberare propri provvedimenti legislativi al fine di chiedere il passaggio, a norma dell'articolo 16 dello Statuto speciale regionale del Trentino-Alto Adige, delle scuole dell'ONAIRC alla amministrazione provinciale; oppure ad inviare i nomi dei rappresentanti della provincia autonoma di Bolzano presso il consiglio centrale dell'Opera, a norma dell'articolo 6 della legge 19 luglio 1971, n. 565.

Gli interroganti, facendo presente che non è stato risposto ad una loro precedente interrogazione del 16 maggio 1963, chiedono urgente risposta in ordine ai provvedimenti che si intendono adottare. (4-10229)

TRIPODI GIROLAMO E CATANZARITI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se intende adottare delle misure sollecitate ripetutamente dalle organizzazioni sindacali, dirette ad eliminare l'assurdo ed abnorme rapporto di lavoro basato sui « prestatori d'opera » per i lavoratori addetti al servizio di recapito dei telegrammi e degli espressi nelle località servite da uffici locali minori.

È noto che tale umiliante rapporto di lavoro oltre ad aumentare lo sfruttamento dei lavoratori che prestano comunque 7 ore giornaliere di lavoro per una bassa remunerazione priva gli stessi lavoratori di qualsiasi assistenza mutualistica e di ogni tipo di assicurazione INPS, INAM e INAIL, nonché nega il diritto alla pensione. (4-10230)

TRIPODI GIROLAMO E CATANZARITI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

quali provvedimenti intenda predisporre nei confronti del reggente dell'ufficio po-

stale del comune di Polistena (Reggio Calabria) il quale in dispregio all'indignazione e alla condanna del popolo italiano nei confronti della strage fascista di Brescia si è rifiutato, fino alle ore 12,30 del giorno 31 maggio 1974, di esporre la bandiera in segno di lutto così come disposto dal Governo, in occasione dei funerali delle vittime del crimine fascista, nonostante era stato invitato a farlo da un assessore comunale, dal segretario della camera del lavoro e da molti cittadini;

in base a quali norme tale dipendente dell'Amministrazione delle poste, che con il suo atteggiamento ostile alle decisioni degli organi dello Stato ha dimostrato di non gradire l'ordinamento repubblicano ispirato ai valori della Resistenza, è stato nominato reggente di quell'ufficio locale senza essere in possesso dei titoli necessari in sostituzione della reggente, con maggiori requisiti, che per anni ha retto l'ufficio con senso di responsabilità e nel rispetto dei principi democratici. (4-10231)

JACAZZI E RAUCCI. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per conoscere, distintamente per le tre categorie di invalidi civili, sordomuti e ciechi civili, quante domande sono pervenute all'ufficio del medico provinciale di Caserta, nel corso di tutto il 1973, da parte di cittadini desiderosi di essere sottoposti a visita medica per ottenere il riconoscimento della loro invalidità; per conoscere quante di dette domande sono state definite nello stesso periodo e quante erano le pratiche in giacenza al 31 dicembre 1973. Gli interroganti vorrebbero anche conoscere quali iniziative si intendano prendere per un migliore funzionamento delle commissioni sanitarie e dello stesso comitato provinciale abilitato alla liquidazione degli assegni vitalizi. (4-10232)

POLI. — *Ai Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per cui fino ad oggi, malgrado i più vivi solleciti e le numerose richieste di enti pubblici e privati della zona, il porto di Marina di Carrara non è stato ancora classificato in categoria superiore.

Poiché in una comunicazione ufficiosa il Ministro della marina mercantile in carica all'atto dell'approvazione dell'ultimo bilancio assicurò che era già stato predisposto e fir-

mato il relativo decreto interministeriale, l'interrogante chiede di conoscere quale fine abbia fatto il decreto in questione e se non ritengano opportuno di predisporre uno nuovo al più presto, nel caso in cui non si dovesse rintracciare quello già precedentemente firmato.

Tutto ciò allo scopo di risolvere una volta per tutte un problema che si trascina da anni e che sembra veramente condizionato, come da più parti si afferma, dalla contraria volontà di qualche personaggio che avrebbe affermato di essere in grado di impedire l'attuazione dell'invocato provvedimento di riclassificazione del porto in questione anche se tale riclassificazione è prevista da una ben precisa norma di legge. (4-10233)

POLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se è stata presa in considerazione la istituzione della seconda zona di distribuzione della posta per l'ufficio di Marina di Campo (Isola d'Elba), come da tempo è stato richiesto da enti pubblici e privati della zona.

L'interrogante fa rilevare che attualmente in alcune zone del menzionato comune, specialmente in determinati periodi dell'anno, la corrispondenza viene distribuita in ore diverse da un giorno all'altro in relazione al quantitativo di posta da consegnare. (4-10234)

POLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se risponde al vero che a Livorno, città capoluogo di provincia, le lettere espresse vengono normalmente consegnate a domicilio con la posta ordinaria.

In caso affermativo si gradirà conoscere cosa intende fare l'Amministrazione postale per regolarizzare questo settore del servizio, in considerazione anche del fatto che dopo i recenti aumenti, non si può certo sostenere che la tariffa della corrispondenza espressa non sia remunerativa. (4-10235)

POLI. — *Ai Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per cui fino ad oggi il porto di Piombino non è stato ancora classificato in categoria nazionale come più volte è stato richiesto da vari enti pubblici e privati della zona.

Come è noto il porto in questione svolge da anni un volume di traffico notevolmente superiore a quello minimo fissato dalle norme in vigore per ottenere la richiesta classificazione. (4-10236)

POLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per risolvere il problema relativo alla distribuzione della corrispondenza nella zona compresa tra le località di Vigna Nuova e di Zio Martino nel comune di Castagneto Carducci (Livorno).

Come è noto l'ufficio postale di Donoratico provvede alla consegna della posta fino alla località di Vigna Nuova e quello di Castagneto fino alla località Zio Martino. La conseguenza di questo stato di cose è che la zona compresa fra le due menzionate località, distanti una dall'altra circa 400 metri, non viene servita da nessuno dei due citati uffici postali, i quali, alternativamente, due o tre volte al mese consegnano agli abitanti della zona la posta nel frattempo accumulatasi presso gli uffici stessi. (4-10237)

D'AURIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere le ragioni per le quali non ancora è stato liquidato il trattamento pensionistico all'ex ostetrica comunale di Oleggio (Novara) Comoglio Domenica che si trova in quiescenza da ben quattro anni. E da tener presente che quel comune ha trasmesso gli atti necessari per l'aggiornamento del fascicolo e della posizione personale dell'interessata, contrassegnata dal n. 98813, con nota n. 7464 in data 25 maggio 1971.

Per sapere, infine, se non ritiene doveroso adottare i necessari provvedimenti affinché non abbiano più a verificarsi tali notevoli ritardi nella liquidazione delle pensioni agli ex dipendenti degli enti locali che, fra l'altro, provocano generali proteste e legittimi risentimenti. (4-10238)

D'AURIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere le ragioni per le quali non ancora sono stati concessi benefici e riconoscimenti di cui alla legge del 1968, n. 263, all'ex combattente della guerra 1915-1918 Cerasuolo Francesco, nato a Napoli il 10 agosto 1888 ed ivi domiciliato alla via Alessio Mazzocchi, 12.

E da tener presente che il Cerasuolo ha inoltrato la domanda e la relativa documen-

tazione, attraverso la sezione San Lorenzo del municipio di Napoli, in data 3 luglio 1968 con nota n. 17806, nonché il richiesto « Foglio notizie » il 24 maggio 1972.

E da ritenere, inoltre, assolutamente fuori luogo la comunicazione che gli è stata inviata in data 14 gennaio 1972 secondo la quale non ha diritto alla onorificenza e neppure alla medaglia-ricordo in oro. Infatti il Cerasuolo ha già più volte fatto presente: di essere stato arruolato nel IV Genio pontieri ed operato in prima linea e, successivamente, di essere transitato nella VIII Artiglieria Treno, avendo qui avuto, quali propri superiori, i capitani Basile Gaspere e Gallina. (4-10239)

SISTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — richiamando la precedente interrogazione del 27 febbraio 1974 (4-09137), rimasta finora inevasa, con la quale veniva chiesto l'intervento del Ministro al fine di dare concreta soluzione alla sconcertante e ultradecennale vicenda di cui appare essere rimasto vittima il dottor Ottavio Betti, direttore di 2^a classe delle imposte dirette, nei cui confronti il Consiglio di Stato, per ben tre volte, in sede giurisdizionale ebbe a pronunciarsi favorevolmente e così pure la Commissione di disciplina del Ministero delle finanze nella seduta del 22 novembre 1973, se è a conoscenza che la Direzione generale delle imposte dirette, nonostante l'atto di diffida e messa in mora ai fini della pronta esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 69/1971 e n. 1944/1973 notificato il 12 aprile 1974 e scaduto il 12 maggio 1974, ha continuato a persistere nel suo comportamento di assoluta indifferenza, privando l'Amministrazione della collaborazione di un funzionario direttivo nei cui riguardi il Consiglio di Stato, con decisione 579/1971, in sede di valutazione del requisito attitudinale a svolgere le funzioni del grado superiore, ebbe così a esprimersi: « ...non si riesce a comprendere quali requisiti di prestigio, preparazione, tatto ed esperienza debba possedere il Betti per conseguire la massima valutazione nell'elemento di giudizio sopra indicato, oltre le doti già concretamente dimostrate nel dirigere un ufficio (cioè quello di Novi Ligure) in modo superlativo con riferimento alla capacità professionale, alla intelligenza e alla cultura, al rendimento e soprattutto alla capacità organizzativo-direttiva e all'attitudine a svolgere compiti della qualifica superiore ». (4-10240)

MERLI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere le ragioni per cui la nuova gestione della Navigazione toscana abbia soppresso lo scalo di Marciana Marina (Elba) dai percorsi delle linee sovvenzionate. (4-10241)

SANTAGATI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave ritardo col quale, da parte degli istituti di previdenza e dell'INADEL si procede alle liquidazioni, rispettivamente, delle pensioni e delle indennità premio di servizio, spettanti al personale dell'amministrazione provinciale, collocato a riposo negli ultimi anni. e per conoscere quali concreti provvedimenti intenda adottare per eliminare tale inconveniente e lo stato di disagio in cui versa la categoria interessata. (4-10242)

SANTAGATI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che ancora non è stato attribuito dal fondo speciale di previdenza dazieri il secondo scatto di scala mobile alle pensioni liquidate fino al dicembre 1970, sebbene il Comitato di vigilanza del fondo di

previdenza citato abbia già espresso parere favorevole; e per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per sanare questa palese ingiustizia, che arreca gravissimo danno e disagio economico alla categoria interessata. (4-10243)

VETRANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che il consiglio comunale di Atripalda fu sospeso con decreto n. 153/3/IV del 13 gennaio 1974 del prefetto di Avellino e nominato commissario prefettizio il dottor Severino Freda che era già membro della commissione straordinaria della provincia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, —

se intende intervenire presso il prefetto di Avellino perché dovendo provvedere alla nomina del commissario prefettizio al comune di Atripalda in quanto è in corso di emanazione il decreto di scioglimento del consiglio comunale dello stesso comune, sia designato un funzionario di prefettura che abbia meno incompatibilità di lavoro del medesimo dottor Freda.

Si chiede, infine, che le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Atripalda possano essere svolte nel prossimo autunno.

(4-10244)

. . .

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri della difesa e dell'interno, per sapere:

se siano a conoscenza che ufficiali di reparti militari di Roma hanno nei giorni scorsi ricevuto minacciose telefonate anonime nelle ore della notte;

se siano a conoscenza della serie di provocazioni contro l'esercito che gruppi di extraparlamentari di sinistra hanno eseguito distribuendo volantini contro le Forze armate dello Stato;

se siano a conoscenza della manifestazione che gruppi di antimilitaristi hanno inscenato nei pressi di via dei Fori Imperiali, durante la sfilata militare del 2 giugno 1974 e che hanno provocato vari incidenti con le Forze dell'ordine per aver insultato un reparto che passava dopo la sfilata per rientrare in caserma;

se le azioni cui sopra possano avere un collegamento con la suddetta manifestazione e quali ne siano gli organizzatori dato che alti ufficiali dell'Esercito sono stati costretti a far ricorso alla richiesta di protezione da parte dei Carabinieri;

se e quali provvedimenti siano stati adottati per evitare simili pericolose forme eversive e per garantire l'incolumità dei militari da questa campagna intimidatoria e lesiva alla dignità delle Forze armate

(3-02467)

« SACCUCCI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno per sapere, in ordine al grave fatto avvenuto a Chioggia la sera del 1° giugno 1974 e per il quale un lavoratore tale Vido Sergio giace in coma all'ospedale civile:

a) quale è stata la dinamica dell'aggressione subita dal suddetto lavoratore da parte di un "picchiatore" reclutato con tanti altri dal gruppo dirigente della DC di Chioggia tra le molte decine di dipendenti comunali assunti con procedura irregolare dall'amministrazione comunale;

b) se dalle indagini risulta che a provocare l'aggressione è stato il segretario comu-

nale della DC che pretendeva che un lavoratore non fotografasse i "picchiatori" ammassati davanti al palco del comizio;

c) se dalle indagini risulta che un sottufficiale della pubblica sicurezza aveva immediatamente bloccato l'aggressore che però è riuscito a fuggire in seguito all'intervento di alcuni notabili della DC di Chioggia e se costoro, identificati, sono stati denunciati per favoreggiamento;

d) se il comizio organizzato con precisi obiettivi di rottura dell'unità antifascista locale, che si era espressa in più occasioni e in modo particolare con una imponente manifestazione mercoledì 29 maggio 1974, era stato regolarmente autorizzato.

(3-02471)

« BALLARIN ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri della pubblica istruzione, di grazia e giustizia e dell'interno, per sapere se nel quadro della intensa campagna in atto per la difesa dei valori democratici e della libertà contro ogni forma di tirannide, non ritengano di dare diffusione anche a mezzo del video televisivo, alla denuncia fatta dall'opera dello scrittore sovietico Solzenicyn, *l'Arcipelago Gulag*, dei sistemi repressivi comunisti, ed in particolare della pagina dove si legge: " Se agli intellettuali di Cechov, sempre ansiosi di sapere cosa sarebbe avvenuto fra venti-quarant'anni, avessero risposto che entro quarant'anni ci sarebbe stata in Russia una istruttoria accompagnata da torture, che avrebbero stretto il cranio con un cerchio di ferro, immerso un uomo in un bagno di acidi, tormentato altri nudi e legati, con forniche e cimici, cacciato nell'ano una bacchetta metallica arroventata su un fornello a petrolio (' marchio segreto '), schiacciato lentamente i testicoli con uno stivale, e, come forma più blanda, suppliziato per settimane con l'insonnia, la sete, percosso fino a ridurre un uomo a polpa insanguinata, non uno dei drammi cechoviani sarebbe giunto alla fine, tutti i protagonisti sarebbero finiti in manicomio. E non soltanto i personaggi cechoviani, ma nessun russo normale dell'inizio del secolo, ivi compresi i membri del partito socialdemocratico dei lavoratori (bolscevichi), avrebbe potuto credere, avrebbe sopportato una tale calunnia contro il luminoso futuro.

Quanto si addiceva ancora allo zar Aleksei Michajlovic, e pareva oramai barbarie sotto Pietro, poté essere applicato ai tempi di Byron a dieci, venti persone, ma divenne del tutto impossibile con Caterina II, tutto questo, nel pieno fiore del grande secolo ventesimo, in una società ideata secondo un principio socialista, negli anni quando già volavano gli aerei, erano apparsi il cinema sonoro e la radio, fu perpetrato non da un unico malvagio, non in un unico luogo segreto, ma da decine di migliaia di belve umane appositamente addestrate, su milioni di vittime indifese".

« Questo per dare maggior vigore e credibilità all'azione in difesa della democrazia contro il fascismo, dato che il regime, il cui ricordo si combatte in Italia, non raggiunse mai nefandezze simili, se si vuol dar credito a tutta la letteratura resistenziale ed antifascista, che da trenta anni a questa parte, non ha mai denunciato come tali i sistemi inquisitori e repressivi della giustizia fascista.

(3-02472)

« GUARRA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno per sapere cosa intendano fare per por fine alle violenze contro i giovani studenti e lavoratori di destra, o ritenuti tali, che sono oggetto, specie in questi giorni, di ogni sorta di violenze e minacce, specie in Emilia e a Piacenza.

« Per sapere che cosa intendano fare per l'atteggiamento tenuto dal questore di Piacenza che si è rifiutato di far defiggere manifesti, dallo stesso apertamente definiti diffamatori e istigativi all'odio e alla violenza, affissi a Piacenza in piazza Cavalli, dopo l'orrenda strage di Brescia.

(3-02473)

« TASSI ».

INTERPELLANZA

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro della pubblica istruzione per conoscere, a seguito della mancata approvazione da parte del Consiglio dei ministri dell'apposito decreto delegato per la definizione degli organici delle scuole primarie, secondarie ed artistiche della Valle d'Aosta e dell'inquadramento del relativo personale, di cui all'articolo 19 commi terzo e quarto della legge 30 luglio 1973, n. 477:

1) quali motivazioni di ordine politico, giuridico e di carattere amministrativo, giustificano tale omissione gravemente lesiva degli interessi della Regione valdostana in un settore di importanza fondamentale quale quello scolastico, ed irraguardosa delle prerogative di autonomia sancite dallo statuto speciale valdostano;

2) le ragioni del rifiuto del Ministro della pubblica istruzione di prendere in considerazione e di formulare un qualsiasi giudizio sulla proposta inviata in merito dalla giunta regionale della Regione autonoma Valle d'Aosta;

3) in quale modo si intenda risolvere il problema dell'attuazione dell'autonomia valdostana nel campo scolastico;

4) quali provvedimenti immediati si intendano assumere, "sentita comunque la Regione", per garantire al personale direttivo e docente della scuola valdostana la tutela del legittimo interesse ed uno stato giuridico definito e definitivo, nel rispetto dei principi di autonomia della scuola valdostana indicati dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 48.

(2-00508)

« CHANOUX ».